

evitabile, mà quando sia inevitabbile, non occorre più germinare; e se ben alcun moderno Au thore adduce caso d'vn Patrone di Barca, il quale nell'atto della depredatione saluò certa quantità di danari riposti nello schiffo con il quale se nè fuggì, & dice che di quelli ne fù ordinata la contributione. Però questo è vn racconto non assistito dalla ragione, e perciò non fa authorità, e non è seguitato ostandoui la legge.

a *Vt per Tex. in l. 2. §. si conseruatis in verbo sed si, & l. 3. ff. ad l. Rhod.*

b *L. 2. ff. ad l. Rhod. de Pac.*

c *Vt per Gratian disc. 354. num. 83.*

d *Rosc. Resp. 22. num. 6. lib. pr.*

C A P. LXXVII.

Di Contributione.

PEr lo germinamento si causa la Contributione, se ben questa si fa anchora in altri casi come in appresso.

Si hà da presuporre per intelligenza di questa pratica, vna regola generale, cioè, che ogni danno procedente da sinistro, sia graue, ò leggiero, che fatalmente à Vascello alcuno, ò al carico, ò accessori di esso, ò in tutto, ò in parte, ò come egli sia, resta di conto, e risico del Patrone della cosa dannificata, e perciò si suol dire marinaresca-

mente chi salua salua; e chi perde perde; e non si contribuisce (saluo accordi,) & eccettuati li casi seguenti.

- I. Si contribuisce in li casi occorsi con precedente germinamento, e che sieno stati capaci di esso, come si è esposto nel precedente capo.
- II. Si contribuisce in caso di gettito, etiamdio che non si sia germinato.
- III. In caso di riscatto da inimici, ò di Corsari, quali hauendo depredato, ò la Naue, ò robbe, si venga con loro ad accordo, il che dato si contribuisce lo speso.
- IV. Quando per alleggerire la Naue si scarica buona-mente alcuna parte delle merci da essa riposte, ò nella scassa, ò altroue, quali si perdesero in tutto, ò in parte. La ragione è, perche questo scarico si fa per vtile di tutti li intereffati nella Naue, e carico, mà non quando si scarica per consegna.
- V. Entra in contributione la spesa fatta per la difesa della Naue, e merci in combattimento, ò in altro modo, e questo è giusto, stante che la deliberatione di sperimentare le forze per comune difesa, è specie di germinamento; ma nè più nè meno quando alcun Vascello, è assalito da inimini, e si difende, è douuto il consumo, e non il danno, se ne seguisse per ristorarlo; perche anchora se qualche merce si dannificasse combattendo non se gli ristora il danno, il che si ricaua dalli vsi.
- VI. Si contribuisce, quando si lascia la scassa, ò ancore, ò gomene, ò altri pedrecci per fuggire dall'

inimico, ouero per schiuare qualsiuogli altro pericolo imminente sia con germinamento come senza. Dal Conf. cap. 107., & 108.

VII. Pure si contribuisce quando, ò tutto il carico, ò parte spettante à più persone è in confuso, e non distinto, dal quale se ne sia perso parte. La ragion' è, perche con questa mischia si è introdotta frà Partecipi vna specie di compagnia accidentalmente in l' effetto confuso.

Permesso quanto sopra deuesi notare non darsi mai contributione, solo concorrendoui due requisiti, cioè dannificatione, ò perdita d'vna cosa, e conseruatione dell'altra, che ambe sieno in l' istessa causa.

Per fare poi la contributione, ò sia ripartimento si pone in calcolo ogni cosa, cioè tutto quello ch' era in risico prima del sinistro cioè tanto il rimasto saluo, quanto il perso, e si apprezza ogni cosa nello stato ch' era all' hora, nulla hauendo risguardo al perso, ò al saluato, e l' estimo si fa secondo il costo del paese dell'imbarco, quando che il sinistro sia seguito prima d' esser gionto il Vascello alla metà del viaggio; e se sarà seguito doppo sudetta metà, si apprezza all' estimo comune del paese doue era diretto, & in dubbio se si fosse dentro, ò fuori di detta metà si estima all' vn, e l' altro modo e si giontano li due estimi insieme, e si sommano, e poi se ne prende la metà; si pone anchora la Nauue in calcolo con tutti li suoi attrezzi armamenti,

& apparati, però per la metà, perche si calcola solo il corpo, e sono essenti li accessorij. Si apprezzano anchora le gemme, & altre cose pretiose, e vi si pongono li contanti, e la valuta de schiaui, però infedeli, per quanto queste cose non sieno subordinate à gettito non riportando sollieuo, mà perche godono del beneficio di esso. Tutti questi apprezzamenti quando non si possino fare di comune consenso dell'interessati, il Giudice elegge li Periti acciò li faccino essi. La causa poi per la quale la Naue entra in calcolo solo per la metà egli è che gli accessorij di essa li quali comunemente e per lo più importano tanto, quanto il corpo di essa, essendo li instrumenti della saluessa, non uoleua il giusto che entrassero in contributione, e se ben il nostro Statuto *de iactu* §. 3. indistintamente parlando ordina che la Naue entri in calcolo, però niente parlando delli accessorij della Naue se ben dice con tutto ciò che in essa era in tempo del gettito, e douendosi intendere secondo la ragione comune, che è il Consolato di Mare in questi casi il quale à cap. 94. ordina douersi contare solo per metà, e quel che importa più essendo da per tutto il mondo così stilato, e non potendosi in vna parte del mondo circa la contrattatione maritima operare in vn modo, & in altra in diuerso per l'interesse comune che tanta gente diuersa puonno hauuer in vn istesso fatto, perciò è introdotto in questo, & in tant' altri casi seguitar il disposto dal prefato

fato Consolato, che tutti offeruano.
 Questo calcolo poi, ò sia ripartimento si fa *de stilo* nel luogo del primo discarico della Naue, quando che si tratti di tale discarico che ecceda almeno la metà del carico non secondo il materiale, ò sia volume, ma secondo il formale, ò sia il valfente, & in caso che accorra nel viaggio sbarcar cosa alcuna, il Capitano prima di consignarla si hà da far assicurarare dal ricevitore della rata portione che può stimare li debbi spettare nella contributione, e tali sono in questa parte li vfi maritimi.

Ma non sempre la Naue secondo il tenore del Consolato di Mare entra in calcolo per la metà, perche conforme hò esposto al cap. di gettito essendouene di due forti cioè piano, e forzoso, il primo quando si fa consultiuamente, il secondo quando per caso talmente improuiso che non hà dato luogo à consulta di cui parla detto Conf. cap. 281. esso ordina che la Naue in questo caso entri in calcolo per li due terzi del suo valfente compreso accessorij.

Questo estimo si hà da fare secondo lo stato delle cose gettate nel tempo del gettito, e non dello stato dopo di esso, così anchora in ogn' altro sinistro con germinamēto, per quale fosse obbligo di contribuire, perche il danno occorso prima, ò doppo, non si contribuisce.

Se doppo il gettito, ò sinistro per cui sia stata fatta contributione si recuperasse cos'alcuna come più di vna volta hò praticato, non si restituisce più al pri-

mo Patrone perche con la contributione è fatta
comune ma si vende in callega, e si riparte il ricauato.

Toccante à noli, questi anchora entrano in calcolo, ma netti di spesa bisognueole per guadagnarli, e così vi entra l'auanzo. Dal Cons. cap. 96., & entrati come sopra in calcolo, se il Nauarolo vuol conseguire il nolo solo del saluato, e non vniuersalmente, e di questo, e del perso, non entrano in Calcolo. Cons. cap. 96. Premesso quanto sopra segue la forma del ripartimento.

16 . . . a di . . . del mese di . . . in Genoua questo è il calcolo, e ripartimento fatto da noi sotto signati calcolatori stati à ciò deputati da . . . come per commissione del giorno . . . fatta per atto riceuuto da . . . per il danno seguito in Naue . . . Capitan . . . di Natione . . . giunto in questo porto con sudetta sua Naue à . . . venuta da . . . con carico di . . . dirette . . . precedente detto danno da . . . come per testimoniale fatto da detto Capitano in . . . quale è stato approuato à . . . come per atto riceuuto da . . . Visto dunque da noi detto testimoniale, e ben considerato il caso del sinistro in quello raccontato con precedente germinamento, & visto il libro del manifesto di Naue, nel quale son notate tutte le merci ch'eran in Naue al tempo del detto sinistro, presentatoci da detto Capitano, & hauendo fatto fare l'estimo loro da Periti
eletti

eletti . . . del quale consta . . . & vi-
sto anchora l'estimo di detta Naue con suoi corredi,
fartiamе, armamenti, & apparati, che ascende à lir.
. . . stato fatto da . . . habbiamo prouisto in
tutto come in appresso.

Primieramente dunque si pone in carcolo balle
. . . in peso netto cant. . . . à lir. . . il
cant. come vagliono nel luogo dell'imbarco
per esser seguito il sinistro di là dalla metà
del viaggio, che sono di conto di . . . im-
portano _____ lir. . .

Si continua in appresso à porre cosa per cosa se-
condo il methodo sopra notato, & quando
s'haurà finito si sommano le partite. _____

Sommato che haurai il carico che è il contenu-
to, si seguita in appresso ponendo il conti-
nente, cioè il valente della Naue, con tutti
li suoi accessorij per la metà dell'estimo _ lir. . . .

Seguita il cōto, e si pone, noli netti che si haurāno
da pagare tanto sopra il saluato quanto sopra
il perso. _____ lir. . . .

Nota che quando non si può hauere la quanti-
tà per apponto de noli netti, il che spesso oc-
corre si somma ogni cosa _____ lir. . . .

E si deduce la metà, & alle volte
li due terzi da noli brutti ad arbitrio di chi
soprintende al calcolo, hauuto li douuti rif-
guardi, e si pone in calcolo il restante; e
quando il Capitano non scuode li noli solo

sopra

sopra il saluato non si pongono essi noli come si è notato di sopra .

In appresso segua il conto de danni che si farà a parte .

E prima balle le quali raguagliate alla valuatione di _____ lir. . . .

Seguita poi in appresso cosa per cosa danneggiata, o presa, e rispetto le dannificate solo poni il valente del danno .

Seguitano le spese fatte, e che si fanno per tal sinistro che si pongono frà danni, e prima per testimoniale soprannotato, sua presentatione, publicatione, approuatione, e copia _____ lir. . . .

Spese di sbarchi imbarchi ministri, e tutte le altre le quali si pongono cosa per cosa ad ogn'vna la sua quantità .

Posta che sia ogni cosa distintamente si sommano tutti questi danni, e la somma che riuiene si riparte con la regola arithmetica del trè, sopra il riceuuto di tutto ciò che fù in risico con il raguaglio se questo tanto del meno, mi dan tanto quanto è la quantità maggiore di sopra, quanto me nè darà ogni cento, e così si riscontra quanto per cento vi sia di danno, & ad ogn'vn che hà la robba sua salua in tutto, ò in parte, si riscontra rata per portione, quanto gli ne spetti di danno, & se gli può ancor dare la proua

se vi

se vi sia errore cō sottrarre dalla portion d'ogn'vno
 posta in calcolo quello, che ripartitamente li vien di
 danno , e giontar la quantità dell'auanzo con la
 portione del danno, e sommando, vedere se riuiene
 il tutto, e si fà il suo conto particolare ad ogn'vn
 delli intereffati, & il calcolo fatto in questo modo
 si firma da carcolatori, poi con citatione de medemi
 intereffati si fa approuare da chi spetta; e chi vuol
 riceuer sue robbe conuien che secondo esso paghi
 la sua portione à chi hà fatto cassa.

*a Per Tex. in l. 2. §. si conseruatis ff. ad l. Rhod. de iac. l. 5. & 7.
 ff. eod. l. 14. §. 2. ff. deg.*

*b Sic. ultra vsus nauticos habetur in notatis per Pau. de Castr. in l. 4.
 §. si nauis ff. ad l. Rhod.*

C A P. LXXVIII.

*Di bollo, ò sia incatenatione, ò arresto di
 Naue per debiti.*

GRaui dispendij, litigij, e poco meno che rouine
 portano seco li trattenimenti di Vascelli per
 causa di debiti; per lo che ogn'vno deue esser molto
 ben auertito prima di preualersi di questo rimedio,
 & adoperarlo solo in caso di estrema vrgenza, e
 con le douute cautele, poiche comunemente li se-
 questi hanno da schiuarfi, e solo valersene quando
 diuersamente il creditor corre gran pericolo di non
 poter diuersamente conseguire il suo, e partico;

farmete si hã da schiuar quelli che si fanno di effetti
che caosano continuo dispendio, come li animali, e
Nauì, delle quali douendo in questo capo trattare.

Dico prima, che l'arresto, ò sia incatenatione di Naue,
altro non è, che vn trattenimento fatto d'ordine
di Giudice competente ad istanza di alcun credito-
re di vn Vascello d'alcun suo debitore in alcun
luogo certo, acciò non si parti, per cautelatione
del suo credito, il che diuersifica dal sequestro co-
mune d'ogn' altra cosa, perche questo si fa appresso
vna, ò più persone certe, & l'incatenatione si fa
in luogo certo; nel resto regolarmente procede
come tutti li altri sequestri.

L'essecutione di questa incatenatione, ò arresto si fa
in questo paese con affiger all'albero vn pezzo di
catenetta di ferro, & in molti altri luoghi, si fa vn
bollo improntato all'albero maestro, ò si ad vn
modo come all'altro, si intima alla gente di Naue
dall'essecutore in voce che non si muoua da quel
luogo senza il rilascio di detta incatenatione, ò
arresto sotto pena: qui si ingionge di scuti cento
d'oro, altroue doue più, ò meno *ipso iure incur-*
renda; e delle volte à cautela se gli prendono le
vele, e timone, e si depongono quì in Camera del Co-
mune appresso il custode di essa, & in questo caso
ogn'altro creditore per sua cautela si può, senza in-
catenare, valersi del sequestro comune con far fissire
appresso detto Custode de detti timone, e vele; il se-
guito poi si fa riferire dall'essecutore sotto li atti.

La forma di ottenere questa incatenatione il nostro Statuto lib. 4. cap. primo la pone in vn istessa rubrica *de interd.* con tutti li altri sequestri per la connessione che hanno insieme, e concede che ogni Giudice possi concederne à chionque sia, & ogni Notaro di Giudice, ò Tribunale lò dia *ex officio*, il quale basta che asserisca esser creditore de Proprietarij della Naue, ò Essercitori, ò alcun di loro, mà incontracambio di questa facilità obbliga questo asserito creditore che haurà impetrato questa incatenatione, ò sequestro, à douere dentro di otto giorni dare in scritto in atti la sua petitione del credito, e frà altri dieci giorni dalla petitione data, farla intimare al preteso debitore, e frà sei mesi hauer ottenuto il suo mandato spedito del credito suddetto, altrimenti soggiaccia all' emendatione de danni, spese, & interessi; e dentro d' vn anno sopra il medesimo effetto ad istanza del medesimo sia per l'istesso credito come per altro, non può più far nè sequestri, nè incatenatione; che perciò ogn' vno de suddetti trè termini è fatale, come sono *de iure comuni* li termini delle appellationi à fatto perchè se si lascia spirare (bastandone vn' hora solo) fatalmente è terminato, e consumato quell'atto.

Là doue al contrario, à fine di ottenere vn arresto, ò sia sequestro, alla forma dell' Ius comune perchè lo ricerca, ò non vogli per non soggiacere à tali incontri seruirsi del nostro Statuto allegato, ò perchè non ne sia capace per causa come si spiega di

sotto in questo caso vi si ricercan quattro requisiti copulatiuamente delli quali, quando vn manchi gli altri non bastano, & li quali sono li seguenti.

I. Requisito è di giustificare al Giudice, ò Magistrato (à cui a tal fine si hà ricorso) del credito per causa di cui si impetra tal arresto, & ciò, ò per instrumento pubblico, ò priuato riconosciuto, ouero far constar per testimonij benche sommarij, purchè sieno concludenti.

II. Requisito è, che chionque lo impetra giuri di callonia alla presenza del Giudice, cioè non dimandare tal arresto, ò sequestro, per trauagliar indebitamente il suo debitore, li beni del quale vuol far sequestrare, mà perche dubita propriamente, che non caotelando il suo credito à questo modo possi grandemente pericolare.

III. Requisito è, che dia qualche tale quale giustificatione del sospetto di fuga del suo debitore, ò di occultatione di effetti per grauezza di debiti, ò altra causa, e mutatione di stato del suo debitore da quando contrasse il debito in appresso, & questi tre Requisiti deuono precedere il mandato di sequestro, ò incatenatione che sia; come anchora se si tratta di mandato contro alcuno di sospetto di fuga, e doppo l'essecutione sottentro.

Il quarto Requisito, cioè conuiene far cittare il debitore per la confirmatione dell'ordine di detta incatenatione, ò sequestro, perche si come è incongruo il farlo cittare inanzi la concessione, che faria

vn auisarlo ad assentarsi, ouero ad occultar, ò leuar l' effetto da sequestrarli: perciò à fine che questo atto sia legitimo si fa cittare, e la necessità fa che preceda l' effecutione alla cirtatione, sopra la qual cirtatione, il Giudice, sentite le parti, ò che conferma, ò che reuoca, ò che modera questo atto, secondo che riscontra esser di raggione, & in dubbio per la cautela si sostiene, quando non appaia di vna euidente calonna, ò che si tratti di effetto altrui.

Il modo poi di sottrarsi più speditamente da quest' incatenatione, ò sequestro, è di dare sigortà idonea, cioè approuata da chi spetta la quale, giontamente col suo debitore si obblighi di rappresentare il Vascello, ò cosa sequestrata, ò sua valuta, ad ogni mandato di Giudice competente, ouero di pagare la partita per quale è stata sequestrata, ò sia incatenato il Vascello, e circa le predette cose starne à ragione.

Not. che quando si tratti d' incatenatione fatta in tempo che il Vascello era destinato per alcun viaggio, veramente, e non fintamente, e l' amministratore di quello non trouasse sigortà; in questo caso, giurando non trouarne, e promettendo, e giurando di ricondur il Vascello al medesimo luogo subordinato all' istessa incatenatione se gli deue rilasciare, così ordinando il Consolato del Mare al cap. 275. e così l' anno 1680. si praticò in Cancellaria di Mare per Capitano Ambrosio Calcagno, & in questo

questo si riduce in sequestro fatto appresso del Capitano del Vascello sequestrato.

Not. che fatto il sequestro, ò incatenatione senza espressione di quantità di credito per quale si sequestra, e quando pure si esprimesse, ad ogni modo il Giudice soprintendente può moderare la quantità à suo arbitrio, sin alla quale si dia la sigortà, hauuto li douuti risguardi secondo la pratica.

Mà quì si hà da auertire che si come li forastieri, & altre persone non subordinate al nostro Statuto, non puonno godere frà gli altri del beneficio di questo Stat. *de interdic.* perciò non puõno impetrare sequestri, ò incatenatione di Vascelli con la facilità sopra esposta dettata dal medemo Statuto come si debbino contenere. In questo caso si è esposto sopra la regola de sequestri secondo la ragion comune, la quale suffraga tutti. La ragione perche non godino di questo, & d'alcuni altri Statuti (quando non si tratti, rispetto à persone secolari, di pretensione procedente da contratto fatto nel Dominio della Sereniss. Republica di Genoua) ella è perche questo, & altri simili Statuti inducono priuilegio, il quale non può competere se non à chiunque subisce li carichi del publico, e come sono *de Vendit. bonor. immobil* per le auocationi, *Item de Debit. Susp. detin.* altro *de success. ab intes.* & altro *de dannific.* Perciò il Sereniss. Senato l'anno 1677. di Aprile pretendendo vna persona Ecclesiastica assai meriteuole goder del beneficio de

Statuti nostri contro li heredi del q. Gio: Carlo An-
 foffo discusso negotio li esculse questo, e li altri
 Statuti di sopra dalla concessione che li fece così in
 Cancellaria del M. Andrea Tafforello, così parimente
 molti anni inãzi restò deciso dalla M. Rota Ciuile in
 atti del Notaro Bartolomeo Borfotto, e del 1679.
 in atti del Notaro Merello, e del 1670. nel Tri-
 bunale Maritimo à 17. Giugno num. 294. altro
 1672. num. 138. *item* 14. Maggio 1674. num.
 4017. Marzo, e del 1675. per Carlo Verro di Pa-
 uia; onde questo Articolo hoggidì passa senza con-
 trouersia.

Resta difficoltà, se rilasciata che sia vna Naue dall'in-
 catenatione con sigortà di presentarla come sopra,
 nauigando dappoi sinistraffe senza dolo, e colpa d'al-
 cuno, mà per mero accidente, sia risoluta l'obbli-
 gatione di presentarla, ò nò; massime che tal
 obbligo si concepisce per essa Naue, ò suo estimo,
 il quale continua sempre, *etiam re perempta*, ouero
 se già si fosse in mora di fare la presentatione per-
 che il Giudice già hauesse prefisso termine à fare la
 presentatione, dentro del quale non si fosse presen-
 tata.

Questo articolo più d'vna volta è occorso in atto prat-
 tico di contingenza di disputa, & la resolutione
 consiste; che se hà nauigato con le douute circon-
 spettioni, e prouisioni, e in viaggi regolati, e
 consueti in modo che non se li possi tribuir man-
 camento alcuno, il che si hà da presumere, quan-
 do

do non si veda, ò prouì in contrario, resta sciolto ogni obbligo di presentatione, & chi hà incatenato douea farfi assicurare. La ragion' è, perche la Naue è fatta per nauigare, e non per marcire in vn Porto à dispositione d' vn creditore aspettando che liquidi il suo credito per pagaruisi, perche questa è vna rouina certa, & il sinistro è incerto; come seguì del 1643. à cinque muli di Grondona di Serraualle, sequestrati in l' hosteria quì ad istanza di Piccaluga contro quel sequestro inforgendo per terzo il Brondino de Ferrari, si stette mesi quattordici, prima di decidersi affatto la controuersia in Rota, e li muli poltroniti venduti poi all' incanto non fù il prezzo à bastanza da pagar il mantenimento loro all' Hoste, per resto del quale nacque frà esso, e detti trè altra lite. Così seguì alla Naue Falchenburg, & ad altra S. Nicolao de Bari quì nel mandraccio, che finito le liti frà spese di guardie, & altre, à pena se ne ricauò da sodisfarle. Onde meglio è che nauighi, e se bene l' estimo *sucedit loco rei*, questo si intende *re salua*; e per lo più, se alcuno fa incatenare vna Naue, e non hà credito liquido, e per il Patrone di essa non hà sigortà, & la Naue non era nè di partenza, nè noleggiata, il Giudice gli hà da prefiger vn breue termine à riportar il mandato spedito per estimaruisi, acciò con l' incatenatione non si consumi in spese.

Finalmente si hà da auertire che quando vna Naue, ò altro Vascello è stato in Porto con hauer dato ca-

uo in

uo in terra, e l' ha poi leuato, e ridotto si poi a
 mezzo porto in atto di partenza non può più esser
 incatenata à pregiudicio della partenza così dispo-
 nendo l'allegato Statuto, la ragion comune, e li
 vasi maritimi. Resto vn'altra difficoltà non mediocre in altro pon-
 to; cioè, che permettendo lo Statuto, e non ripu-
 gnandoui la ragion comune, di potersi da alcu-
 no far incatenare vna Naue per la participatione,
 o poca, o assai che vi habbi alcun di lui debitore,
 e così trattenendosi tutto il Vascello come cosa
 indiuidua, quando, o non conuenga, o non si
 possi sottrar dall' incatenatione con sigorta, e
 perciò sia costretto trattenerli sequestrato per lon-
 go tempo sin' a ragion conosciuta sopra il credito,
 con ecceffione, spese, frazzi, e perdite de viaggi,
 come si debbi prouedere per indennità delli altri
 Partecipi, non tenuti per la pretensione del seque-
 strante; & in pratica questo caso bene spesso è oc-
 corso. Deuono dunque li altri Partecipi protesta-
 re, tanto contro il sequestrante, quanto contro il
 partecipe de beni del quale è fatto il sequestro, di
 tutti li danni emergenti, spese, & interessi di lucro
 cessante per falta di non poter nauigare; e quando
 da pratica si inoltrasse, si fa nauigar il Vascello à
 comun risico, con carico dell' incatenatione con
 permissione di Giudice, il quale in ciò deue conde-
 scendere obligando il Capitano à riconsegnare il Va-
 scello finito il viaggio, & il sequestrante, quando

non vogli correr rischio della portione sequestrata ;
 deuesi far assicurare ; il medesimo si offerua quando
 fossero più sequestranti . Se poi costoro , ò alcun
 di essi , hauerà a pagarsi nella portion del debitore
 loro , hanno da essere preferiti li Partecipi per li dan-
 ni protestati , quando n' habbino patito ; se
 se non fosse tal portione sufficiente sono obligati
 li sequestranti *in solidum* per ragione dell' indi-
 uiduità à compir di proprio : Per la qual cosa si
 preguardi ogn' vno prima di far incatenare , e più
 tosto sequestri la portion del suo debitore appres-
 so il Capitano .

Segue hora la forma per far incatenare qualche Va-
 scello , ò sequestrar effetti praticato in atti del
 Notaro Caneua à 13. Dicembre 1681.

Per Gio: Bianco, contro Patron Gatto.

Il N. D. . . Comparendo dinanzi : . . . Dice
 qualmente v'è creditore di P. . . della somma di
 . . . di che ne consta . . . che si presenta ;
 & essendo egli gionto in questo porto con vna di
 lui Barca intitolata . . . di portata di il . . .
 e volendo esso comparente cautelarsi in quella di
 detto suo credito ; temendo per altro di non poter
 essere pagato, per essere deteriorato de beni dal tem-
 po del detto contratto debito in qua , come ne
 consta per depositioni sommarie de testimonij , che
 produce fatte in atti di . . . à . . . laonde
 hauen-

hauendolo giustamente per sospetto di fuga, e che fortisca via con detta sua Barca: Per tanto domanda à Voi . . . che per lo suo ufficio gli conceda arresto, & incatenatione di detta Barca facendola bollare, e toglier il timone, e vele, acciò non possi partire, giurando à questo fine di non domandare questa prouisione calonniosamente, ma forzatamente, e per mero sospetto, e necessitá di cautelare detto suo credito, & di quanto sopra ne fa istanza *omni meliori modo*.

Questa formula serue anchora *mutatis mutandis*, per ogn' altro sequestro di effetti, e si depone questa scrittura in atti del Notaro attuario di quel Giudice à cui si domanda il sequestro, & incatenatione, con annotatione nell'atto della deposita di essa scrittura dell'anno, giorno, e rogito, di ogn'vna delle scritture, che si producono; & il Giudice richiesto, ne fa poi il suo decreto del tenor come in appresso. Il Prefato . . . udito il tenore della sudetta scrittura lettali, e visto l'istrumento del credito, e le depositioni de testimonij circa lo stato del debitore, & atteso il giuramento defertoli, e preso da detto instante *tactis scripturis coram* . . . e visto tutto ciò ch'haueua à vedere, *causa cognita*, hà concesso, e concede al detto instante l'arresto, & incatenatione che se li ricerca da estendersi *ex officio* nella forma consueta, essequito poi si fa riferire sotto li atti.

- a *Tex. in l. pr. C. de Prob. seq.*
 b *Vt per Tex. in l. proprie 6. ff. depos. l. sequester. 9. ff. de verb. sign.*
 c *De huiusmodi requisitis, & alijs attinentibus hanc materiam vid. Guidoppa. dec. 210. Cur. in trac. de ser. in 2. not. nu. 16. Tyber. in sua prax. lib. 2. cap. 23. & alios quos citat Tusc. concl. 203.*
 d *Per Tex. in l. fin. in fin. C. de ord. cogn. docet Rapon. in for. seques. num. 5.*
 e *Carpan. in prelud. ad Stat. num. . . . Mascar. de probat. concl. 1146. num. 12. Gratian. discept. 181. num. 21.*
 f *Ne dum per Stat. de soci s. creditor esse debet de iure communi qui a retentio competit possidenti ex trad. per Merlin. de Pign. par. 25. lib. pr. Felic. de Soc. cap. 11. num. 2. & seqq.*

C A P. LXXIX.

Dell' entrare in Porto, & ormeggiarsi.

Approssimandosi al porto per terminare il viaggio, conuiene prima sapere che cosa sia porto. Egli dunque vien definito così. Vn seno di mare rinchiuso nel quale si riducono, e si trattengono li Vascelli per sicurezzza loro, & per imbarco, ò sbarco di sua gente, e merci, dal quale alcuno, saluo inimici, non può per Giustitia esser escluso. Entrando vn Vascello in porto ogn' altro che da quello esca, è tenuto darli addito, & siuertarsi dall' entrante; perche, chi esce, conuien che sia in vento, & chi entra ne scarfeggia, come si è notato in fine del cap. di Vascello che vrti.

Entrato che sia, deue ritirarsi à dar fondo nelli posti consueti nelli quali vede esser ormeggiati altri della sua qualità, e deue offeruarli auisi che li vengon dati

dati da chi è deputato ad andarlo à riconoscere; e
 nell'ancorarsi deue il Nocchiere hauer l'ghano a ter-
 tenza à non danegiare li altri già ancorati, il tutto
 pena di ristorargli ogni danno, il qualo se entrasse
 con tal furia di venti che fosse inuincibile, e fatto
 ogni sforzo non hauesse potuto contenersi, e reprimere
 la furia; sopra di che poccorendo caso di
 controuerfia sen'hà da star à giudicio de Periti
 Dispone il Consolato di Mare cap. 199. che, se vna
 Naue sarà male ormeggiata per mancamento di
 gomene, ò di sartie, ò altro; & auifata la gente di
 essa da quella della più vicina, ò vicine quali com-
 modamente non se gli possono scostare, che si or-
 meggi meglio, e si prouedi, il che non offeruasse,
 quando che poi seguisse malo tempo, & che la
 mal ormeggiata gli desse danno, questa è tenuta al
 ristoro. L'auiso però si hà da dare in tempo habile
 prima della borasca; e quando non hauesse ormeg-
 gi, e con diligenze vfate non ne ritrouasse (di che
 però ne consti) ò che le vicine deuno accomodar-
 nela à di lui spese, ò correre la sorte, e se alcun vi
 hauesse in Naue risico, ò per merci, ò per partici-
 patione, ò altro, il quale hauesse protestato in
 tempo contro il Capitano che si proueda, il quale
 hauesse risposto esser la Naue prouista, ò simile, e
 poi per mancamento di prouisione gli seguisse
 danno, è tenuto al ristoro à longo numero; ma
 quando risponda diuersamente, e non habbi dana-
 ro, nè commodità, il protestante deue supplire.

Ormeg-

Ormeggiata poi che sia la Naue, non può à pregiu-
 -dicio delle vicine mutar l'ormeggi, ne può ancorar-
 -si diuersamente, se ben fosse ormeggiata prima dell'
 -altre vicine, saluo se frà di loro si contentassero
 -d'accordo.

Li ormeggi di Naue deuonsi fare talmente discosti li
 -vni dall'altri, quando si possi, che le gomene di
 -vna, non diano, ò picchino sopra quelle dell'altra,
 -nè si fregghino assieme, acciò esse non si corrodi-
 -no: mà quando non se ne possi à meno l'yne, e
 -l'altre, in le parti attinenti sieno ben fasciate, e co-
 -me si suol dire, ben scarfelate, per schiuare il fraz-
 -zo; & acciò non restino intricate, in modo, cioè
 -occorrendo tormenta sieno talmente sciolte che
 -liberamente lauorino; e quando così non si offer-
 -ua, saluo forzoso accidente, occorrendo danno,
 -l'inofferuante deue ristorarlo. Dal Conf. cap. 200.

& 223.
 -Not. ch' il Capitano di Naue viaggiando, non può
 -entrar in alcun Porto, nè dar fondo in alcun seno
 -di mare, solo di consenso de mercanti che fossero in
 -essa Naue, per non arrischiare le lor merci, ouero su-
 -bordinarle à datij, e spese, saluo sempre estreme ne-
 -cessità d'alcuna prouisione, ò siuerto necessario, ò
 -per altro forzoso accidente à giudicio de Nochieri, e
 -Piloti, da dichiararsi con loro giuramento. Dal
 -Conf. cap. 96.

a. *Tex. est in l. 51. ff. de verb. sign. §. 3. inst. de ven. diu. 10. Lucen. de iur. mar. lib. pr. tit. 8. num. 2.*

b. *Confert cum cons. mar. cap. 197. Tex. in l. 29. ff. ad l. aquil.*

C A P. LXXX.

Dis scaricamento, e consegna di merci.

DOpo che la Naue è giunta in porto, & ormeggiata che sia, e dopo d'esser stata ammessa a libera prattica, e fatta la denuncia delle merci, di che si tratta al suo capo particolare, resta che si scarichi; dalla quale materia douendo io trattar in questo luogo: dico, che questa fontione resta á carico dello Scriuano come che conuiene ch'abbi hauuto pensiero dell'imbarco. E esso dunque primieramente hà da far auuifare tutti li riceuitori delle merci ogn'vn singolarmente, che quando vogliono vengano, ò mandino á prendersi cognitione della buona stiuua, perche, quando per sorte se vi ritroui, ò bagnamento, ò detorioratione di robba, non si possi redarguir che proceda da mala stiuua, ò da poco conto tenuto di loro robba; e quando s'habbi á scaricare in quarantena robbe, ò non fugette á contagio, ò da mandarsi in purga, si fa fare la diligenza da chi è stato posto in Naue di guardia da deputati per la sanità.

Secondariamente il medemo Scriuano hà da assistere alla repositione delle merci nella scaffa, e farla condurre al posto consueto di terra, qual in Genova è

ua è il ponte della mercantia, e fatto auuifare liri-
 ceutori, se gli ne fa la consegna secondo li vfi
 delli discaricatorij, ò à loro, ouero à lor commessi,
 ò Giouani, li quali giuridicamente hanno autentica
 di riceuere; a quale consegna, fatta che sia, deue
 ritirar la poliza di carico, facendola toccar di mano
 del riceuitore, che, tanto basta secondo li vfi mer-
 cantili, e ne fa nota nel libro in contro la partita;
 auuertendo che se vi sono robbe hipotecate, ò se-
 questrate si vadi cautamente nella consegna, per
 l'adempimento delli carichi.

Quando nasce controuersia nella consegna, e riceui-
 mento; ò per bagnamento, ò per dannificatione
 della robba, ò altro, e perciò forsi si ricufasse il
 riceuerla solo con ristoro de danni, in questo caso
 deuesi riceuer con protesto per non pregiudicarsi,
 del quale basta farne nota nella firma del riceui-
 mento; e se si tratta di gran quantità di robba dan-
 nificata, i più cauti ne fanno atto, con interuento del
 consegnante, e del riceuitore, appresso alcun No-
 taro, che si dá, e riceue senza pregiudicio, ouero
 si calloca in deposito appresso alcun confidente che
 la faccia ristorare, per douersene poi stare à ragione;
 e questo bene spesso accorre in consegna de grani:
 però non si ritarda il pagamento de noli, come al
 suo capo si espone, ma non facendosi alcun di que-
 sti atti, si intende la robba accettata liberamente,
 senza riserua, saluo se si trattasse di riposta in casse,
 ò fardi ligati non riconosciuti al di dentro.

Not. che se per alleggerir la Naue si riponeffero merci in la scassa per darle in terra, e questa per condurle si perdesse cò esse merci, ò si dannificassero, le rimanenti, e la Naue insieme còtribuiscono nel ristoro come si è notato al capo di contributione. Dal Conf. cap. 194. differentemente chi perde non riceue contributione.

Not. anchora che se in vna Naue fosse caricata robba in confuso come è il grano, legumi, ò simili, e fosse di conto di più persone, ogn'vna de quali singolarmente vi hauesse chi più, ò chi meno, ò pari quantità indistinta; se alcun di quelli riceuesse la sua parte, e poi per alcun accidente si perdesse il resto, quello, ò quelli che hanno riceuuto le lor porzioni per esse non contribuiscono. Onde impari ogn'vno à non essere mai delli vltimi, & il Capitano sia cauto in questo caso à consignar di mano in mano ad ogn'vno à vicenda, qualche parte di mano in mano della dilui portione, acciò anchora ad alcuno non tocchi per intiero il ben conditionato, ad altri il male; mà che ogn'vno partecipi *pro rata*, e che quando manchi ogn'vno senta del mancamento, e quando cresca senta dell'utile.

Not. inoltre che per le robbe esistenti in balle, ò colli cuciti, e ligati, ò in casse inchiodate; quali robbe vadino à peso, ò à numero, ò à mizura, e queste qualità non fossero state specificate nella poliza di carico, e nella consegna; dato il caso che non si

ritrouasse la quantità, ò qualità auuifata, quando pure entro vi si trouasse vacuità, ò altri contrasegni denotatiui di mancamento; se però al difuora non si vede vestigio di apertura, non è tenuto il Capitano per tale mancamento.

Not. finalmente che se nello scaricare s'incontrasse in alcun infortunio per quale il Capitano douesse ritirare la Naue prima di compire lo sbarco, egli è tenuto cessato il pericolo di ritornare per lo restante, come anchora caricando. Dal Conf. maritimo cap. 282. e se hauesse lasciato in terra gente, deue andare, ò mandare à prenderla; così anchora se hauesse lasciato esarcia, e se caricando, ò scaricando se gli aprisse falla, ò patisse tormenta tale che l'obbligasse ad alleggerire deue farlo, e valersi d'ogni barco che troui. Dal Conf. cap. 278.

a *Vt per Tex. in l. pr. ff. de instit. act. firmat Rot. Gen. dec. 121. num. 4.*

b *Per Tex. in l. 2 ff. ad l. Rhod. de iac.*

c *Tex. est in l. in Naue sulph. 30. ff. loc.*

d *Tex. in l. pr. §. si isto ff. dep. Gomez. Var. resol. tom. 2. cap. de com. 2. & dep. 5. 6. num. 1.*



C A P. LXXXI.

Di concorso de' Creditori in robbe, & di merci scaricate.

COnsignate le merci à chi spettano, & denon-
 ciate in Dogana, è incombenza dello Scriuano
 della Naue d'andare à riscuoter li noli, & le som-
 me d'hipoteche se ve ne sono sopra di loro, & in-
 tanto si lasciano in detta Dogana con tali carichi,
 & si consegna di mano in mano l'esatto al Capita-
 no con agiustarne la scrittura al Cartulario della
 Naue, & perche di quì hanno spesse volte origine
 le controuersie, massime quando vi è poco utile, &
 peggio quando vi sono perdite: Perciò (se bene
 vi è il suo capo particolare di riscossione de noli,
 però essendo quì più à proposito) mi è parso bene
 in questo luogo per instructione di negotianti ma-
 ritimi trattar della diuersità de' crediti, che por-
 tano seco diuersità di ragioni, secondo li casi più
 praticabili in questa materia, acciò ogn'vno nel-
 le contingenze se ne vaglia.

Deuesi dunque presuponere darsi trè qualità di cre-
 diti; cioè hipotecario, chirografario, priuilegia-
 to; & questo vltimo può esser dell'vna, ò dell'altra
 qualità de' primi, essendo il priuilegio vna qualità
 sopraueniente ad alcuna di quelle due forti esclusi-
 ua d'ogn'altro creditore in quelli effetti che com-
 prende.

Inquanto al credito hipotecario, si deue presupporre essere quello che hà subordinati li beni mobili, & immobili del debitore à pegno per cautela del creditore, & ne vi è altra differenza dall' hipoteca al proprio pegno, se non che questo cade propriamente sopra effetti mobili, li quali realmente si trasferiscono dal debitore nel creditore per douer esser in quelli preferito ad ogn'altro; e l'hipoteca è quella che si da in effetti e mobili che non si trasferono, come in stabili, però subordinati in forza di pegno, in modo che alcun altro creditore sopraueniente, benchè ancor' esso hipotecario, ma posteriore, escluso il privilegiato, non possi impedir al suddetto anteriore effecutione, e pagamento.

Delle hipoteche poi ve ne sono di due forti vna espressa, e altra tacita. La espressa è quella la quale espressamente vien patuita da contrahenti, o per scrittura publica, o per priuata, habile però à giustificare la medesima hipoteca & cioè che con tenga il patto della medesima hipotecatione, e la quale sia corroborata da trè testimonij nominati in dentro la medesima poliza, & poi firmata da ogn'vn di essi, che son due requisiti essenziali per tale qualità: così essendo prouisto per dispositione della legge commune; e in conformità di quella che, vi è nel Giouesato vna legge particolare fatta l'anno 1569. à 12. Luglio da chi hauea all'hora authorità di farla. Inoltre l'hipoteca espressa, altra è generale, altra particolare. La ge-

generale comprende tutti li beni mobili, & immo-
 bili del debitore presenti e futuri; la particolare
 poi, ò sia speciale comprende quelli effetti che
 specialmente si hipotecano, & è più efficace, e più
 facile ad eseguirsi ne medemi beni specialmente
 hipotecati; *f* e quasi sempre questa si impone di
 vantaggio dell'altra, senza pregiudicio di quella;
 perche ben spesso il debitore oltre la di lui obbli-
 gatione personale, hipoteca generalmente tutti li
 suoi beni, & particolarmente poi alcun effetto
 aggiungendoui anchora la clausola del costituito,
 qual importa che il debitore si costituisce posse-
 der, e tenere quell'effetto à nome, e conto del cre-
 ditore, come se il medemo creditore proprio lo pos-
 sedesse, & il quale può dentro d'anni dieci da che
 maturò il credito, leuarne il debitor dalla tenuta
 reale, & assumerla esso, e così giuntar il possesso
 che haueua per detta clausola con l'attuale (quan-
 do però detto effetto sia ancor tenuto dal debito-
 re) che se fosse passato in questo mezzo tempo in
 altri, che non l'haueffero preso, ò haueffero cao-
 sa dal debitore, conueria proceder differentemen-
 te. *b* Il che basti per vna succinta instructione de
 i contrattanti perche in questa materia longamente
 non hanno scritto li espositori à quali mi rimetto.

La hipoteca tacita poi è quella, la quale per alcuna
 constitutione, ò legge positua vien concessa à cre-
 ditori, per alcuna qualità di crediti espressamente
 nominati dalla medema, ò constitutione, ò leg-
 ge

ge V. G. per la dote, per li debiti contratti per am-
 ministracione di tutele, & in altri casi enumerati
 dalle leggi, tanto operando l'hipoteca tacita, ò sia
 legale in quanto all'effetto, quanto l'espressa, ò sia
 conuentionale; m^o essendo regola che l'espresso è
 tacito ha l'istessa forza.

Resta la spiegatione del credito, e debito chirografa-
 rio, il quale è vn'obbligo puro non giunto con
 alcuna hipoteca de beni, in quali per quanto il pu-
 ro creditor chirografario possi hauere regresso per
 lo pagamento, ad ogni modo vi può essere escluso
 da qualsiuogli altro creditore hipotecario, ò priui-
 legiato dall'istesso debitore, se ben posteriore
 di tempo; m^o e trà questi crediti chirografarij non
 hà luogo, nè anteriorità, nè posteriorità, mà
 tutti vanno in tributo, quando non vi sieno tanti ef-
 fetti del debitore da pagar tutti per intiero, mà
 quelli che vi sono si ripartono con la lor valuta, ò
 prezzo che se ne ricaua à rata per portione d'ogn'
 vno, tanto per cento. m^o La ragione poi della di-
 uersità dalli primi à questi secondi, procede, perche
 li primi creditori contrattando, non si fidarono tan-
 to, quanto questi secondi, e vollero contrattar
 con pegno, ò hipoteca, ò sopra materia in-
 duttiua d'hipoteca; li secondi carteggiarono
 senza tante caotele, & andarono in fede del puro
 obbligo parsonale.

In terzo luogo deuesi riconoscere che cosa inferisca il
 credito con priuilegio, in riguardo à che si hà da

premettere che priuilegio non inferisce altro che priuatione della legge in beneficio d'alcuno; & cioè per trattar ne nostri termini, ogni creditore d'alcun debitore non essendoui da pagare per intiero, v'è à foldo, & à lira pro rata; vien la legge che in alcun caso derroga questa dispositione à fauor d'vn terzo, acciò si paghi per intiero ad esclusione delli altri benche hipotecarij.

Questo priuilegio per lo più cade in effetti particolari benche in qualche caso cada pure in effetti generalmente del comune debitore. Li casi son molti; l'esempio de primi sono come si da nel creditore delle piggioni di casa; perche questo, siaui, ò non siaui scrittura di locatione ne particolari mobili introdotti di suo conto dal conduttore nello stabile da esso preso à piggione, il locatore vi hà regresso esclusiuamente d'ogn' altro. ¶ Similmente per li noli, il Nauicellaro nelli effetti condotti hà priuilegio esclusiuo d'ogn' altro creditore. *Item* nella robba fidata con vendita che non habbi mutato forma, e non trapassata realmente con giusto titolo in altri, il venditore per lo prezzo ne esclude ogn' vno.

Rispetto poi al priuilegio in genere in ogni bene del debitore vi son pochi casi; e l'esempio sia per le spese del funerale, e d'ell' vltima malattia d'alcun defonto che non habbi lasciato da pagar per intiero quelle che son l' vltimo credito, diuiene il primo à pagarsi.

In occasione di che deuo ricordare qualche priuilegio

indot-

indotto dal nostro Statuto di Genoua in materia di contrattatione il primo è nello Statuto *de compensat. lib. 4. cap. 14. §. si quis mandaret, §. seq.* il quale dispone che se alcuno commetterà ad altri in alcuna parte del Mondo merci che li fossero mandate in fidanza, vuol detto Statuto che il trasmittente in concorso con altri creditori ne beni del committente habbi nella robba trasmessa priuilegio esclusiuo d'ogn'altro *etiam* delle doti, pur che non fossero realmente state alienate con pagamento, si intende del prezzo, il quale succede in luogo dell'alienato il che derroga alla ragione commune perche secódo essa consignata che habbi il commissionato la robba al condottiere di conto, e risico del committente *ipso iure* s'acquista il dominio à quello, e detto condottiere la riceue come ministro di quello, à cui è diretta. Altro priuilegio assai simile al predetto che si caua dal medemo Statuto egli è, che se alcuno haurà compro cos'alcuna in fidanza, debba in l'istessa cosa venduta in simil concorso esser preferito tanto inanzi, quanto doppo la consegna, purché non habbi mutato forma, e realmente trapassata non sia in altri.

Stante questi priuilegi nacque controuersia l'anno 1683. di Giugno nel Tribunale di Mare fra persona qualificata, & il Capitano Michele Angelo Rosso, che, hauendo quella venduta ad vn terzo à credito vna quantità di vetriolo, e questo hauendolo consignato al detto Capitano Rossi per condurre

durre con sua Naue in Spagna da cui si fece dar à cambio maritimo somma rileuante sopra esso con hipoteca notata nella di carico, & al Cartulario di Naue in cui restò imbarcata successe che si stornò il viaggio, e pretese il venditore rihauere il suo vetriolo; al contrario il cambista si preualeua della retentione per lo suo cambio. Si ricorse per giustitia, e fatta porre prima la robba in deposito si venne alla discussione dell' articolo. Proponeua il venditore hauer la sua intentione fondata in detto Statuto quasi fatto à posta per lo suo caso. Incontrario adduceua il cambista che essendo trapassata realmente la robba in essa con giusto titolo era caso, ò escluso, ouero ommesso dal detto Statuto, & ò l' vn, ò l' altro li bastaua, perche *de iure* li competeua la ritenente; * di più che godeua del priuilegio de noli, e che introducendosi questo si rouinava la contrattatione. Per resolutione fù comunemente stimato ch' il Capitano hauesse ragione, mà fù obbligato à rilasciar il vetriolo al venditore da cui però hebbe ricatti per farsi pagare del cambio in Spagna.

a *Vt desumitur per Tex. in l. 16. §. tot. tit. ff. de priu. cred.*

b *Vt late per Merlin. in trac. de Pign. §. hyp. lib. pr. qu. pr. per totam.*

c *Per Tex. in l. eum., & in l. diuersis. C. qui pot. in Pign. hab.*

d *Late Merlin. l. c. q. 11. num. 12.*

e *Per Tex. in l. scripturas C. qui pot. in Pign. hab.*

f *Vt firmat id. Merlin. lib. 4. qu. 140. sub. num. 12. per Tex. in l. §. 1. de Pign. §. hyp. l. §. 1. C. qui pot. in Pign. hab. Rodolph. in*

- sua prax. par. 2. cap. 5. num. 21.
 g L. quod meo ff. de acquir. possess. Rot. coram Burat. dec. 780. num.
 2. & 887. num. 3. & coram Ottob. dec. 156. nam. 4. & id.
 h Rodulp. in sua prax. par. 2. cap. 5.
 i Ex Cart. dec. 12. per tot.
 l Vt in tot. tit. ff. & C. quibus in cau. pignor. aut. hip. tac. contrab.
 m Per Tex. in l. cum quid ff. si cer. pet.
 n Per Tex. in l. 11. §. sin. autem C. qui pot. in pign. hab.
 o Tex. est in l. per. & ult. ff. de trib. act.
 p Per Alleg. Tex. in l. 16. per dep. cred.
 q Per Tex. in l. 2. ff. quæ res pign. oblig. poss. & per. Stat. de priu.
 loc. & conduc.
 r Gratian disc. 175. num. 12. & Stat. de quo.
 s Per Tex. in l. fin. C. de iur. delib. & pat. Bald. in l. in restituenda
 C. de pet. her. Alex. & Ias. in l. dicta fin. §. in computate.
 Neguz. de pign. in 2. mem. 5. par. num. 28. Surd. dec. 112. num.
 27. Grat. disc. 74. num. 15. Franc. dec. si in prin. Caualc. de
 usufr. num. 5.
 t Vid. dec. Rot. registratam post. discip. 500. Grat. & notata per
 Atolin. resol. 65. ubi plene.
 u Adduceb. Tex. in l. huius 6. ff. qui pot. & Grat. disc. 269. num. 15.

C A P. LXXXII.

Di credito per compra, ristoro, & vltima spedizione di Nave.

Proleguendo la materia de crediti priuilegiati: vn
 principale di questi, è quello, che procede da
 compra, ò ristoro, ò alcuna vltima spedizione di
 Vascello; il che chiaramente si hà dalla dispositione
 della Legge comune in quattro luoghi. ⁴ La
 ragion poi di questo priuilegio è; perche chion-
 que fida in alcuna di queste tre cause assicura alli
 creditori precedenti il credito loro sù l'effetto ri-

stora-

il **stato**, è acquistato dal debitore ouero confer-

Per ottenere però questo priuilegio vi si ricercano tre requisiti essenziali giuntamente in modo che, mancandone vno, non si consegue l'intento: per ciò ogn'vn che fida in questi casi si caoteli con l'intervento di essi.

Il primo requisito è, ch'il datore del danaro faccia esprimere nel contratto di darlo in quella causa à fine della quale lo fida, che sia vna delle sopradette tre, ò di compra, ò di ristoro, ò di vltima spedizione per prouedersi del bisogneuole per lo viaggio, e spedirsi, senza il qual danaro non potria partirsi, e che così il riceuitore l'accetti per patto espresso.

Il secondo requisito è che la Naue à contemplatione della quale si dà il danaro, sia al tempo che si dà in termini d'vn delli detti tre fini per quali si riceue; cioè, ò di compra, ò di ristoro, ò di spedizione; poiche in quello di questi casi, per qual si è dato.

La legge presuppone che possa stato impiegato il medemo danaro non essendo conueniente che il datore assista allo spenderlo.

Il terzo requisito è, ch'il danaro dato sia proporzionato al bisogno, e non eccessiuo; il che consiste nell'arbitrio, non potendosi in ciò prefiger meta alcuna, ma offeruare che sia più tosto meno che più del bisogno; perche altrimenti parrebbe vna collusione.

La difficoltà consiste; quando più persone, per l'istessa
 cosa hanno somministrato danari, & vna non hà
 saputo dell'altra, e poi giuntamente à suo tempo
 concorrono al pagamento. Alcuni anni sono per
 riparare à questo disordine, si andò compon-
 nendo d'ordine publico vn libro tenuto da persona
 deputata, nel quale si notaua per obbligo ogni cre-
 dito di danaro dato in impiego marittimo sotto
 pena di perdita di hipoteca; ma si praticò inap-
 presso esser vana questa prouisione, quantonque
 fatta à buon fine; perche li Vascelli trafficando in
 ogni parte se nè ritrouauan de debiti contratti al-
 troue, à quali non si poteua riparare con questa
 legge; l'vso della quale perciò non si eseguirà.
 Pertanto (ripigliando il mio discorso) dico che con-
 correndo creditor priuilegiati sopra vn Vascello, ò
 altro effetto escludono qualunque altro, e fra loro
 non si fa graduatione, quando l'effetto sopra quale
 cadon li priuilegi non sia sufficiente à sodisfar
 tutti sudetti priuilegiati, ma vanno à rata per por-
 tion d'ogn'vno; perche come dice la legge la cau-
 sa, e non il tempo dà il priuilegio. Se però fos-
 sero più creditor priuilegiati per danari d'ultimo
 impedimento dati per viaggi diuersi quelli dell'vlti-
 mo viaggio son preferiti; perche il danaro loro è
 consumato in questo, e non ne precedenti viaggi,
 e di altri restano con la sua hipoteca ordinaria se
 ne hanno.

Not. che questo priuilegio si estende ancor alli utili

accordati quando sieno moderati ad arbitrio di
buon Giudice; perche à pregiudicio di terzo non si
stà al patto immoderato in cose, che non han pre-
scritto meta all'vso di quei di S. Remo. f

Not. finalmente che il priuilegio perisce, quando
dell'effetto sopra del quale te cade parimente perisce;
onde sinistrando il Vascello subordinato à credito
privilegiato, cessa *de facto* il priuilegio, & non
s'arresta sopra la quantia che resta s'è perodal naufragio,
sì quando si tratta di corpi distrutti o effatti, non re-
ducibile al pristino stato ma tutto v'è in tributo, fal-
lo le hipoteche, e così son li v'sumarij, perche è
ob distrutta la causa del priuilegio, *ex de iure* quando
in vn'atto si riduce à quello stato da cui non hà potu-
toauer principio resta vitiato, il che basti per
succinta instruzione de contrattanti in questa ma-

teria. secondo per lo nolo compete al conduttore
privilegio che compete al locatore nell'anni in-

a *Nempe in l. interdum ff. qui pot. in pign. hab. in l. qui in Nauem*
20. & l. quod quis 14. ff. de prin. cred. & in auth. de equat. doc.

b *his consequens.*

b *Cenaloz. prac. qq. com. con. com. cap. 774. per Gloz. in d. l.*
interdum.

c *Per Tex. in l. 17. §. plane ff. de trib. act.*

d *Desum. per Tex. in l. Lucius ff. de exerc. a. T. Papien. in for. lib.*
act. hup. num. 10. Merlin. de pign. lib. 3. q. 5. num. 70. Rodrig.
in trac. de conc. ar. 6. a num. 2. ad 40.

e *Tex. in l. 6. ff. de prin. cred.*

f *Desum. per Tex. in d. l. Lucius, & Rodrig. ubi supra.*

g *Merlin. ubi supra num. 7. 8. Rodrig. num. 19. Grat. disc. 670.*
num. 7.

ib. citatis de **CAP. LXXXIII.** Di Privilegio per noli, e per restitutione
di robbacaricata.

Questo credito vien parimente, e più soprabundantemente priuilegiato dalla legge comune con preferirlo nella robbacaricata a cadogni altro, e la ragion di questa preferenza è assai naturale: perche il nolo accresce prezzo alla robbacaricata sopra la quale se alcuno si potesse pagare ad esclusione del nolo, si pagaria per questo accrescimento in quello d'altri, il quale, essendo inseparabile dal rimanente, conseguentemente il rimanente ha da restar subordinato al medesimo priuilegio.

Secondo per lo nolo compete al conducente l'istesso priuilegio che compete al locatore nelli beni introdotti dal conduttore nella cosa locata, e condotta, il quale non si perde *de iure*, quando pur si estrahesse la robbacaricata dalla cosa locata, o sito in essa; essendo il noleggio specie di locatione come si è veduto altroue: onde quantunque si estragga di Naue l'effetto condotto, non perde però il priuilegio per lo nolo.

Terzo Not. che per lo credito de noli, si può auocar il danaro che il debitor di esso haue pagato ad altri in altre cause, quando fosse in banco, o deposito, benché accettato, ma non speso.

Resta difficoltà nel caso opposto; cioè, se non con-
segnando il Nauicetaro la robba presa da condur-
re, compete il medesimo priuilegio al Patron di essa,
o a chi è diretta per la reintegratione del ualente,
contro la Naue, e noli, ad esclusione d'altri; simil-
mente quando sia danneggiata per conseguimento
del danno.

Consiste la difficoltà in questo, che conuiene di ogni
priuilegio si troui espresso nel corpo legale fondato
in qualche causa, non si potendo nè presumere nè
indurre, e non trouandosi questo espresso come
al primo, conseguentemente pare che non com-
pete.

Questo caso mi è occorso più volte, e da Tribunali
è stato deciso competere; poiche questo priuile-
gio si desume dalla legge in più modi, la quale se-
ben ciò non dica con parole espresse, però inducen-
dolo per infalibil consequenza da antecedente che
lo presuppone opera l'istessa espressione. Prima
l'induttione è perche, quando si dà vna cosa in Bar-
otica da condursi altrove, il riceuitor di quella ne res-
ta depositario per la custodia, alla quale vien ob-
bligato dalla legge comune, e competendo
per esso deposito al Patron della robba deposta
nelli beni del depositario priuilegio esclusiuo d'o-
gn'altro creditore, e conseguentemente compete
il medesimo priuilegio in questo caso, per trattar-
si di proprio deposito benchè in occasione di con-
dotta.

Nè

Nè oſta che la legge parli ſolo delli Argentarij quali
 erano perſone pubbliche, come ſonà i noſtri tempi
 li Blanchiſti, ò ſia Caſſieri pubblici. Perche addu-
 cendo l'ifteſſa legge la ragione applicabile al caſo
 noſtro, vi concorre l'ifteſſa diſpoſitione, la quale
 ragione è, che l'uſo di quello è neceſſario al publi-
 co, la quale neceſſità molto più concorre nella
 condotta, e traffico, ſenza quale non ſi può ſtare.
 E per quanto, quando ſi prende premio per lo depo-
 ſito, queſto non ſia propriamente più tale, ma
 paſſi in locazione, e conduttione, e così pare ceſſi
 il privilegio: Si riſponde che il nolo non ſi prende
 principalmente per la pura cuſtodia, ma per lo
 il traſporto, per l'opera, per le ſpeſe biſogneuoli, e
 riſchi, di què è che hauendo vn Mercadante qui
 imbarcato per Spagna vn collo venuto da Na-
 poli per Portoſranco non ſtato aperto, nè confi-
 gnato al Capitano della Naue per ſetaria di que-
 l Paefe, il quale formò la di carico con la clauſo-
 la, dice eſſere; per accidente nella confuſion della
 reſtitione al deſtinato luogo eſſendo ſi ſmarrito
 ſenza colpa della gente di Naue, per quanto il
 traſmitente prouaſſe che nel collo vi foſſero broc-
 cati, fù giudicato che il Capitano non foſſe te-
 nuto, ſe non per il amontare di ſetaria come eſ-
 primeua la di carico non oſtante il dice eſſere:
 perche non cade in maggior obbligo dell'eſteſo nel-
 la poliza, mà in minore dell'eſpreſſo ſe diſſe-
 rentemente ſi ritrouaſſe, è la ragione fù, perche
 ſi co-

si come il nolo si prende anchora, se bene men-
principalmente per la custodia, se si fosse espres-
so esser collo ricco si prendeva maggior nolo ob-
bligante a maggior custodia.

In secondo luogo quando passasse da deposito in loca-
tione, non perderebbe, ma muterebbe privileg-
gio, e prenderebbe quel del locato, e condotto
non direttamente, ma indirettamente, & in ra-
gione de correlatiui; perche si come il Capitanò per
lo nolo *ex privilegio*, hà hipotecato l' effetto con-
dotto con la Naue, così questa perdendosi l' ef-
fetto condotto, hà da restar all' incontro hipote-
cata per la reintegracione dell' amontare del per-
so.

In terzo luogo il Consolato di Mare cap. 61. in fin.
ordina che si paghi la robba dannificata, benche
si douesse vender la Naue; saluo li salarij de mari-
nari; molto più dunque questo dourà hauer luo-
gilo nella robba persa.

Con questi fondamenti di ragione l' anno 1674. fù
deciso nel Tribunale di Mare in questa conformità
in causa di concorso de creditor della Naue Iron-
dine fra Capitan Benedetto Prasca, e Bernardo
Colombo, e la decisione fù fatta di voto del M.
Afrano Montaldo Dottore celeberrimo, & al
presente Secretario di detta Sereniss. Republica.

Altro privilegio compete per li noli, che a suoi
addluoghi particolari si trattano, non potendosi qui
tutti enumerare.

- a Per Tex. in l. Lucius in verbo velut ff. qui pot. in pign. hab.
 b Ex Statyl. de salu. int. insp. 3. c. 5. num. 4. post Strac. in trac. de Nau. par. 3. num. 319. & alios quos citat. Merlin. de pign. lib. 2. quest. 67. num. 39. & seq.
 c Rocc. not. 91. ubi plures citat, & ex trad. per Peregr. de iure fisc. lib. 6. tit. 6. num. 7.
 d L. cum quod ff. si cer. pet. Rol. cons. 27. sub num. 37. vol. 4.
 e Tex. est in l. pr. & 9. ff. nau. cau. & l. pr. ff. depos.
 f Tex. est in l. 7. §. quoties, & l. sequenti ff. eod.
 g Tex. est expressus in l. 5. ff. nau. cau.

C A P. LXXXIV.

Di riscossione de noli.

PER vso comune il nolo è douuto dentro di giorni otto, dalla consegna delle robbe condotte; il che si intende rispetto le Naui di molta portata; altrimenti il debitore senz' altra constitutione in mora, ò interpellatione, è in obbligo di pagarne al Capitano quel danno ch' hanno patito per la tardanza; E non ostante che le merci fossero in Dogana con vincolo di non potersi spedire se non soluto nauolo; però si intende questo rispetto a Mercadanti approuati, perche con altri il nauarolo può pretenderlo prima della consegna, ò nell'atto, ouero ritenersi tanta merce per l'equiualete di esso nolo, e più assai se vuole. Conf. mar. cap. 272.

Quando per causa di riscossione de noli segue controuersia fra il Capitano, & il riceuitore della robba per pretensione di mancamento, ò dannificatione,

in

In questo caso, non ostante questa pretensione, benché apparentemente giusta, non si può ritardare il pagamento; quando che esso Capitano, o chi riscuote il nolo si obblighi, e dia sigortà approuata di restituirlo in tutto, o in parte secondo che poi fosse giudicato, e perciò distarne à ragione: così ordinando il Consolato di mare à cap. 27., & il nostro Statuto *de cau. breuior.*, e quando chi l'hà da riscuotere non habbi sigortà, si fa il giudicio con abbreviare li termini, perche si tratta di mercede; e se il Capitano si trattenesse appostatamente con la Naue per aspettare l'esito, & hauesse protestato delle stalie, & il debitore sottogiacesse pagali danni, e stalie a lungo numero.

Not. ch' il beneficio di riscuoter li noli con dare sigortà non compete per lo noleggio temporaneo fatto per tutta la portata; perche nè l'allegato Statuto, nè il Consolato di mare parlano in questa materia di negotiatione, ma trattano de noli douuti per particolari condotte di merci. Così fù prouisto nel Tribunale di Mare l'anno 1677. fra il M. Giorgio Legat Inglese per Naue di sua natione, & il M. Gio: Ambrosio Gastaldo.

Se per forte si fosse patuito Nolo certo per carico da prenderli in parte, doue per le robbe da caricarsi vi conuengano tratte, e speditioni; e gionto dil Vascello a prenderle vi mancaffero le tratte e speditioni sudette, & il Nauicellaro di consenso di chi li hà da dare il carico le leuasse per al-

to, e le conduceſſe à ſaluamento; in queſto caſo per lo riſchio che hanno i corſo di confiſca del ſuo Vaſcello, e per lo ſeruigio, ſi parte il beneficio dell' auanzo di tratte per metà frà eſſo, & il Nolegiatore che così ſi coſtuma per uſo introdotto da quei di Sturla.

Quando nella merce contrattata da condurſi à nolo contenuta nella di carico vi ſi ritroua creſcimento, ſia che proceda da errore nel caricare, ò per qualſiuoglia altra cauſa conie ben ſpeſſo occorre nel grano, ſi paga il nolo anchora ſopra il creſcimento à proportione del reſto; ſaluo ſe per humidità, per altro accidente foſſe gonfiato; perche ſe ben creſce in miſura, però riſtorato che ſia, manca nel peſo, cioè di uſo.

Per la robba, che ſi reſtituiſce guaſta, ò putrida ò franta, ſe il danno procede da naturalezza, ò da accidente, forſe per lunghezza di viaggio, negli quali danni non vi habbi hauuto colpa il Nauicellaro, ò ſua gente, nientedimeno ſi paga nolo intiero, come ſe non foſſe danneggiata, ma hauendoui colpa il Nauicellaro paga il danno del coſto, ò ſia emergente.

Per li noli, può il viceuitor della robba condotta, quando eſſo non ſia il Nolegiatore rilasciarla al Nauicellaro. così diſponendo il Conſolato di mare Cap. 119. & 272. vagli, ò non vagli la robba tanto, quanto importa il nolo intiero, e ſe vi manca, il Capitano può habere reſgreſſo con-

altro il Nolegiatore ; e per riconofcer detto reſto ſi fa , ò eſtimare da Periti eletti dal Giudice , ò ſi vende all'incanto , & il tutto ſi fa con interuen- to , ò citatione di quello , à cui era diretta la merce condotta , e tali ſono gli uſi .

Si ha da notare che ſecondo il tenor del Conſolato di Mare cap. 111. che chi ſi imbarca per puro paſſag- giere paga nolo di ſua perſona , chi ſi imbarca per Mercante non paga ſolo per la mercantia , che cõduce, qual però hà da eſſere di cãtara al men deci- dotto ſecondo il noſtro peſo di Genoua di robba ſottile , quale il Conſolato dice che paghi più di 20. peſanti, che ſono ſcuti d'oro ; l' uſo è, che chi porta ſeco merce tale , che paghi di noli due volte più di quello pagharia per la ſua pura perſona , non paga nolo : V. G. per la perſona paghereſti vn ſcutò portando tanta merce che ne paghi tre, ſei ſcuſo, e con la perſona vi ſi comprende vn mo- derato ſardello per uſo proprio .

Not. anchora con l' iſteſſo Conſolato che chi porta robba in Naue di naſcoſto (il che ſi intende ſe non è denontiatà, e fatta poner al manifeſto) per quanto ſogiaccia all' incontro di non poter eſſere riſtorata, quando patiſca danno come ſi è detto altroue, ad ogni modo quando ella ſi ritroui ſe gli può far pagar nolo ; così anchora à chi ſi imbarcaſſe occultamente .

Not di più ch' il nolo non è douuto ſe non per quel- lo che ſi conſegna , e ſi riceue : perciò ſe in Naue
foſſe

fosse perito qualche cosa affatto, e gettata per tale,
 o presa da Corsari, o rubbata, o morto alcun
 passeggiere, non si paga nolo alcuno, perche non
 è giunta al destinato luogo.

a *Ex Rocc. not. 88., & 91.*

b *Per Tex. in l. 10. ff. ad l. Rb. de iac. Cons. mar. cap. 229.*

C A P. LXXXV.

Di sodisfatione alla Marinaria, e noli riscossi.

IN vno de quattro modi seguenti si regolano li noli,
 e si diuidono, e con essi si sodisfa la gente di Na-
 ue. Il primo, & più vſitato, particolarmente frà
 nationi oltramontane per ogni qualità de Vascelli,
 e di nauigationi, e rispetto alla nauigatione Italia-
 na, per le Navi grosse ſolamente, è il pagamen-
 te della gente à meſate regolato dal rolo della mari-
 naria notato al Cartulario. Il ſecondo è vn tanto,
 viaggio per viaggio ſecondo li accordi. Il terzo
 modo è di ſodisfare la gente col terzo delli vtili
 ſenza deduttione alcuna ripartendolo fra loro
 dal primo all' vltimo ad ogn' vn per le parti accor-
 date, ouero *ſecundum propriam virtutem*; e final-
 mente il quarto modo, è di ripartir l'auuanzo di
 tutti li vtili dedotto le ſpeſe, metà alla Naue, e
 l'altra alla gente, d'ogn' vn de quali modi ne ſe-
 gue la ſpiegatione nella forma ſeguente.

In

In quanto al primo modo a mesate, il più, & il
 -meno dipende principalmente dalli accordi, e
 quando vnentrasse in Naue à seruire senza ac-
 -cordar stipendio, questo se gli dá à giudicio del
 -Nochiero, e Pillota, li quali si regolano con auer-
 -terza di quello, che tirano li altri di simil funzio-
 -ne, e peritia che hanno seruito in Naue, e del
 -trauaglio loro, e rispetto à paghe anticipate se gli
 -dá incontro senza pregiudicio alcuno quantità ad
 -arbitrio de medemi, e continuando, non è solito
 -mai pagarli per intiero, ma il Capitano fa tener
 in loro credito fin à viaggio finito tre paghe, o sia
 -mesate, che la Natione Inglese dice dell' ordina-
 -mento di loro Compagnia di Trinità; nel resto
 -viaggiando si costuma, di mano in mano si scuodo-
 -no de noli, pagar à Marinari somma proportiona-
 -ta in conto di lor mesate se ne hanno bisogno,
 -Consolato Cap. 136. e se alcuno di esercizio Ma-
 --marinare sco, e non addiscente d' Arte non imbar-
 -cato per Passagiere haurà seruito in Naue per Ma-
 --rinaro à vista, e saputa delli Vfficiali; e si sarà di-
 -portato bene à giudicio del Nochiero e Pillota,
 -con esse li come tale stato prouisto di vitto per quã-
 -to non arrollato nè scritto, tira paga secondo la
 -seruitù à giudicio come sopra; e li addiscenti, e Pas-
 --sagieri se ve ne saranno che habbino seruito non
 -tirano paga, ma non pagano nolo, e puonno scen-
 --dere douunque loro piace, e la Naue li prouede
 -di vitto.

Il secondo modo di sodisfar la Marineria, e di darli vn
 tanto per viaggio oltre il vitto, e così compito cias-
 cun viaggio si paga secondo l'accordo, e si permett e
 in questo caso, saluo patti che la Marineria si vtili-
 ti di alcun moderato trasporto di robba oltre la lor
 portata, comune di cui si è trattato altroue, & il Pa-
 tron del Vascello, deue dar commodità che impi-
 eghino li lor salarij à saluamento, però di non
 pregiudicare il negotio del Padrone, ouero del
 Noleggiatore dal Conf. cap. 33. & seguenti, e
 questo si stila particolarmente, frà persone di Spo-
 rto, & altre che contrattano in vino.
 Si hà da notare però, che in qualunque di questi due
 modi serua la Marineria, à mesate ò à viaggi, se
 si desse il caso che il Nauicellaro non hauesse potu-
 to scuoderli noli, ò in parte per alcun accidente,
 nel quale esso non habbi hauuto colpa alcuna, non
 è tenuto per di vantaggio, che alla rata dello scosso
 dal Conf. cap. 229. doppo il mezzo, il quale se
 ben parla d'incontro d'inimiei che habbino tol-
 to la robba del carico, però concorrendoui l'istef-
 sa ragione, vi concorre anchora l'istessa disposi-
 tione della legge; & andandosi à mesate incon-
 trandosi in trattenimento, ouero infortunio che
 impedisca la nauigatione cessano le mesate fin al dì
 che si rimoue l'impedimento, e solo si sommini-
 stra il vitto. Dal Conf. detto cap. 229. al fine.
 La ragione di quanto sopra è, perche li Marina-
 ri si intendono accordati a contemplatione de noli,
 li qua-

li quali mancando per infortunio fatale, hà dà mancar ancor lo stipendio che si accorda à loro con templantatione; mà se li noli non si scodeffero, sia per qualsiuoglia altro caso, li Marinari non ne corron risico.

Si hà anchora dà notare, che quando vn Vascello è intrattenuto in alcun porto, ò altroue per forza di Prencipe, ò che per giusto timore di squadra inimica superiore assai di forza, ò per altra giusta causa non può viaggiare, può il Capitano licenziar la Marinaria che v' à stipendij, pagandola però alla rata del seruitio, saluo se, ò tutti, ò parte volessero rimanere per lo solo vitto dal detto Conf. Cap. 229. circa il fine; e se per tale trattenimento si desse alcun ristoro, ò reintegratione, se gli partecipa à proportione.

Da ciò si inferisce; che quando li Marinari sono accordati à mese, ò à viaggio determinato non si puonno senza tale forzoso impedimento licenziare per lo mondo: perche il caso sopradetto è speciale, e non si estende ad altri casi; & in vero faria troppo iniquo, che, si come il Marinaro non può lasciar la Naue per lo mondo sotto qualsiuoglia pretesto, potesse all' incontro la Naue lasciar il Marinaro senza di lui colpa, mà con pretesti; & io potrei narrarui di Capitani che han fatto questo, e sono andati in perditione biastemati, e maledetti. Finalmente morendo alcun Marinaro in viaggio che andasse à mesate; quello che restasse ad hauere sin'

all' hora che spirò, si hà da pagare alli dilui heredi, ò à chi hauerà della dilui famiglia. Dal Cons. cap. 127., e se andasse à viaggio, ò alle parti, se gli paga per intiero, come se hauesse compito il viaggio, dedotto ciò che per mera neccessità si desse à chi in dilui luogo si fosse accordato.

Il terzo modo di pagamento di mercedi naotiche si regola al terzo di tutti li vtili, perche di tutto quello, e quanto si caccia da ogni viaggio di Barca, se ne fanno trè parti, vna delle quali spetta al Vascello per l' vso, frazzi, e risico di essa, dell' altra se ne paga la spesa del vitto, e mantenimento della gente nel viaggio, e di bastimento per difesa; e questa v' à à vtile, risico, e danno di chi si hà assonto il carico di prouedere de bastimenti, dell' vna, e l' altra forte la Barca; e l' vltima parte spetta alla marinaria da diuidersi à portioni secondo li accordi, ouero in falta di questi, secondo li vsi, secondo quali nauigano quei di Sestri di Ponente.

Il quarto, è più v'sitato modo per li piccioli bastimenti, e per le Naui piccole, egli è di diuidersi per metà tutto l' auanzo de noli, & vtili che hà fatto il Vascello, viaggio per viaggio, dedotto quelle spese che vanno in comune; cioè vitto, censaria di noleggio, ancoraggi, consolati, pillotaggi, falanaggi, e simili, causati dal viaggio; diuidendosi questo auanzò metà alla Naue per l' vso, risico, e frazzo di essa, e suoi accessoriij; e l' altra metà alla gente, secondo li accordi d' ogn' vno, ò con
distri-

distribitione che fa il Nochierē; e Pillota in coscienza loro, secondo la propria virtù d'ogn'vno; e la metà della Naue supplisce al Patron della nauigatione, ò Capitano, vna parte pari à quella che tira dall'altra metà del comunale della gente, e di più secondo il solito, saluo patti; la medema metà della Naue contribuisce altra parte simile, che si distribuisce frà l'Vfficiali maggiori, e Configlieri di poppa *in solidum*; & il Patrone, ò Capitano, se hanno imborsato regali di cappa, pagioli, auarie, auanzi, ò altri, che li spettano; quando per patto non vadino, ò per vso d'alcun paese in contributione generale, ne rimunera anchora d'vna portione ragioneuole, come faria vn terzo à sudetti Vfficiali maggiori, e Configlieri, distribuendosi senza frode, & hà tutti, particolarmente à poueri Marinari, e sempre deuesi hauer mira ch'habbino la loro parte giusta; altrimenti si potrà decantar di loro come dice il Sal. 67. che *partes vulpium erunt*. Auuerta però à chi tocca non inciampare nel castigo che si minaccia inanzi detto versetto, cioè *introibunt in feriora terre, & tradentur in manus gladij*.

Quando si nauiga à queste parti marinaresche, il Patrone in Mare del Vascello, è obligato prima di concludere alcun viaggio, partecipare lo stato di esso alla gente, ò alla maggior parte, perche ad ogn'vn sia palese, e deliberi lo stare, ò andare.
Dal Conf. cap. 244.

Altra nauigatione si stila con emolumento à negotio
col fondo esposto, di cui à pieno si è trattato al cap.
di contratto di colonna.

C A P. LXXXVI.

*Del raguaglio de pagamenti della gente di Naue
in caso di sinistro con perdita del Vascello,
Persone, e Libro.*

PER spiegarmi nel thema proposto, mi fa à pro-
posito rapportare il caso del Capitan Marc'An-
tonio Carattino nostro Genouese, persona forse
impareggiabile in esperienza militare, e nautica, ma
poco fortunato. Questo del 1686. di maggio si
partì da questo porto con sua Naue prouista di
cento, ò più huomini di buona marineria, per andare
à seruir l'armata Veneta in Leuante; oue gionto
interuenne à molte celebri imprese, per le quali fù
honorato del Cauallierato di S. Marco con la spe-
ranza di posti maggiori. Questi doppo quindici mesi
di seruitù, e fù à 9. Settembre 1687. restò fatalmen-
te incendiato con la Naue, Marinari, e Soldati di
guarnigione ch' in essa erano nell' espugnatione
di Napoli di Maluasia in la Morea; e perche dop-
po questo accidente li heredi di detto Capitano im-
borzoronno de stipendij trascorsi molte migliaia di
ducati, comparsero nel Tribunale maritimo li he-
redi, e Famiglie de Marinari morti nell' incen-
dio,

dio, domandando le lor mesate. Sopra questo fù
 controuerfo prima quante, e quali fossero, e come si
 doueua regular il Tribunale in questa incertezza,
 mancandoui li Cartularij di Naue, le taglie; e non
 essendoui restato alcuno affatto instrutto. Secondo
 à chi fosse douuto il pagamento, venendo tumultuosa-
 mente schiere di donne, e fanciulli, à quali
 mancauan li lor padri, ò mariti. Terzo come si po-
 tea prouedere perche li ducati imborfati erano pas-
 sati in creditori de cambij maritimi, e di quelli che
 haueano prouisto, e bastimentato la Naue, frà
 quali vi erano due de Propietarij di essa *ex succes-
 siuè* Effercitori del negotio della nauigatione di
 quella; e perche questo caso, è de Contingibili, se-
 ben di raro in materia di Nauigatione, particolar-
 mente in armata, e qualch' altra volta ne hò pratti-
 cato de simili tanto in materia d' incendij, quanto
 di naufragij totali, con essersi smarriti li libri, e
 morta la maggior parte della gente (se ben in
 quelli vi restò sempre alcuno instrutto) mi è parso
 bene farne vn capo à parte acciò se mai (che Dio
 guardi) si desse vn caso pari, si veda il praticato in
 altri.

Primieramente conuien offeruare la regola espostaci
 dalla legge comune, la quale ci detta, che, se in
 quello che si controuerte, non apparirà ciò che
 sia stato stabilito, dobbiamo seguirare ciò che
 si stila frequentemente in simili casi: posto dunque
 questa premessa di dispositione legale, io induce-
 uo che

uo che sicome è vso affai cōmune, e frequente ch' il Capitano dia da vna, sino in trè mesate anticipate à cadauno di quei che seco si accordano, & esso arrola per marinari, consequentemente nulla potendo constare da libri, ne da altri riscontri del seguito frà essi Marinari, e si hà da presupporre che questi habbino dal Capitano hauuto le trè paghe consuete darsi, sopra delle quali li Capitani caricano li Marinari di cambij maritimi; il che opera, che se dentro delli trè mesi primi di seruitù, ne quali si vanno scontando le trè paghe, finistrasse la Naue, restano salui li Marinari, & essi nulla restituiscono. In appresso poi considerando che se si tratta di Naue che viaggi in mercantia, doue si scuodono li noli come si è offeruato ne capi precedenti, si vada sodisfacendo non in tutto, ma in parte la Marineria, acciò possino con le portate loro impiegare quel poco, e prouecchiarsi: onde in questo caso regolandosi con l'arbitrio, conuiene fissar vn tanto, che ogn'vno, secondo il proprio merito, possi hauer hauuto. Ma quando si serue in armata che non vi è questa occasione, perche il Capitano fa far biscaffa per la marineria, e soldatesca, e niun può riuendere, e questo è il principale vtile del Capitano, li marinari tengono taglia con biscaffieri ad aggiustarsi nel prendere delle paghe che all' hora, ogn'vn la rompe; in questo caso, se bene vi sono chi più, e chi meno ritenuti nella crena, ad' ogni modo conuien ridursi in quanto ad' ognuno ad' arbitrio in vn tanto, secondo

condo

condo il consueto che si riduca ad vn terzo per lo più di tutto il restate delle paghe, oltre le trè prime, il qual terzo serua per tutto quello, e quanto potea esser in taglia, e far pagare li due terzi del soprauanzo.

In quanto al secondo punto concernente a chi sia dovuto questo pagamento di resto di paghe; questo è certo, che se compariscono li heredi che giustifichano essere tali, ad essi si deuono pagare; ma perche per lo più li marinari son pouera gente, e lasciano le lor famiglie mendiche, l'vso hà introdotto, conforme si è notato altroue, che se si tratta di tenue somma non eccedente V.G. lire cento di nostra moneta; ouero ducati venti di Napoli, ò pezzi 20. reali da 8. si pagano alle mogli, ò à chi hà cura della famiglia del marinaro defonto; nel che conuiene vfarfi alcuna tale quale diligenza, se fosse maggiore si prouede come si stima meglio per la indennità del defonto.

Rispetto al terzo ponto già si è prouato nel capo precedente, che si può auocar il danaro de noli peruenuto in potere de terzi creditori da medemi, per sodistar la Marinaria, la quale secondo le regole del Consolato di Mare cap. 135. hà da esser la prima ad esser sodisfatta; e perciò tanto li heredi del Capitano, quanto li Esercitori, e Partecipi puonno esser condannati al predetto pagamento, e contro lor esequito.

a *Tex. in l. semper 34. ff. de reg. iur.*

Di contrattatione di merci.

E Stato esposto ciò che attiene alla contrattatione maritima, dalla quale hà dipendenza la contrattatione delle merci che si trasmettono per via di Mare; della quale conuenendo anchora trattare, premetto; che per merci s'intende ogni cosa mobile che sia venale trà Mercadanti.

Secondo premetto, ch' il contratto di compra, e vendita, che sono termini correlatiui, ò segua con scrittura, ò senza, e di buona fede, e perciò da eseguirsi buonamente, secondo li patti accordati frà il compratore, e veditore, ^a & hà d'hauer trè requisiti sostantiali; de quali mancando alcuno, non può hauere suffiltenza: cioè, il consenso reciproco del compratore, e venditore, l'esistenza di quella cosa che si compra, e vende, e la determinatione del prezzo, ^b la quale però può dipendere da arbitrio di altri ne quali sia stato rimesso. ^c

In questa materia è stato scritto tanto diffusamente da graui Autori, che non occorre mi ci diffonda; ma meglio d'ogn'altre à mio giudicio, vi hà scritto il Gomefio Autore spagnuolo, ^d secondo la dottrina del quale ogn'vno si può cautamente regolare; onde mi riduco á particolarità più praticabili, non al foro contentioso, ma al mercantile.

Not. I. che alle volte l'ingordigia del mercante per

spacciar le sue merci ne fà due vendite ; perche se cessasse vna, tenga l'altra ; & alle volte le vende effo, & il suo agente, che vno non sà del' altro . In questo caso, se ambi li compratori concorrono à riceuer il comprato , & alcun di effi non anchora è entrato in cōsegna, nè dato caparra, il primo à comprare , è preferito ; e quando non vi sia precedenza nè suffeguenza , ò non ne consti si diuide . Se poi alcuno , è entrato in consegna , ò dato caparra , perche questi atti inferiscon possesso, questo, benchè sia vltimo compratore è preferito , & il venditore, è obligato all' altro del ristoro de danni, per non hauerui potuto mantenere il contrattato concluso & abboccato .

Not. II. che quando sia venduta vna cosa liberamente , e senza conditione quando sia perfetta la vendita con l'abboccamento delle parti se perisse per incendio , ò per altro caso fortuito , in tal caso perisce a rischio del compratore ; perche con tale abboccamento si hà per transferto il possesso : mà quando il venditore fosse in mora della consegna ciò non hà luogo . *f*

Not. III. che quando il compratore si hà preso cognitione della robba che compra, poi riceuuta la manda fuori , similmente chiunque interpellato à visitarla non se ne cura, conseguentemente l'hà per accettata per buona ; ouero quando li è stata venduta per tale , quale è poi gionta al destinato luogo si ritrova imperfetta , quando però non si possi dir falsifi-

cata, non può ripetere ristoro, salvo se l'hà compra in fede, per buona, e mercantile. Dal Conf. mar. cap. 291. e quando si tratti di merce non più riconoscibile nè meno si ripete.

Not. IIII. che quando si vende vna cosa à tempo, non è lecito al venditore per la dilatione, e pericolo del debitore, prendere al compratore interesse alcuno; perche in ciò si commette vfura, conforme fù determinato da sacri Canon. Però questo si intende, quando si riduca in patto: altrimenti, perche intanto può alzar, e calar di prezzo; perciò, stante questa dubietà senza espressione di patto, in risguardo al tempo, si può tener alto il prezzo, così concludendo li Dottori.

Deuo finalmente ricordare che tanto in le compre, e vendite di merci, quanto in ogn' altra negotiatione, quali non si riducono in Instrumento publico vi si facci interuenir almeno vn Censaro approuato, il quale ne facci subito nota al suo libro ben estesa, abboccato ch' habbi le parti dell' vfficio, del quale se ne farà il capo seguente.

Resterebbe à discorrersi qualche cosa della permuta, ò sia baratta; ma perche questa camina col l' istesse regole della compra, e vendita: perciò poco auanza che dirne, se non che esserui questa differenza, che la permuta si fa d' vna cosa per l' altra, senza stabilimento di prezzo, se bene vi interuenisse qualche rifacimento; & la vendita, è, quando si fissa il prezzo d' vna cosa, e l' altra, per quanto

in vece del danaro si dia vn'effetto mà appretiato.

-
- a *Tex. est in §. actiones autem inst. de act.*
 b *Tex. in §. pr., & 2. inst. de emp., & in l. 8. 9. ff. de contr. empt.*
 c *Per Tex. in d. §. 2. & in l. 43. ff. de verb. oblig.*
 d *In trac. var. resol. tom. 2. cap. 2.*
 e *Tex. in l. 5. C. de rei vendic.*
 g *Tex. in l. cum speciem §. C. de peric., & cum rei vend.*
 h *Per Tex. in cap. 6. extr. de usur. Leot. de usur. quest. 8. num. 26. circa quod vid. celebre Cons. decis. 111. per tot.*
 i *Vt collig. per Tex. in §. item pratium inst. de empt. eund. Surd. dec. 257. num. pr.*

C A P. LXXXVIII.

Dell' ufficio del Censaro.

Questo ufficio, ch' altro non è che di mediatore, quale con altro vocabolo latino, e volgare si dice *Proxeneta*, è de più necessarij che sieno nelle Città di traffico; perche difficilmente li contrattanti, potendo frà di loro conuenire, questi mediatori con la loro interpositione, à fine di conseguire quell' emolumento che gli ne risulta dallo stabilimento, ritrouano li mezzi termini proportionati, quali alle parti non faria stato bene proiettare. A questi generalmente *de iure communi* non si dà credito alcuno circa quanto dicono hauer concluso per l' interesse del premio che conseguono, ma di comun vso di tutt' Europa, quando si tratti di Censaro approuato da Superiori à quali spet-

ta, & arrollato nella matricola di tale vfficio, quale habbi per atto publico promesso, giurato, e dato pregiaria di esercir questo vfficio bene, fedelmente, e legalmente, se gli da piena fede come à Notaro publico, circa li negotij notati al suo libro, il quale hà da esser publico, e patente à tutti come li protocolli de Notari; tanto più ne paesi, ne quali tali vfficij si vendono, che altroue si dicono di corredoria dal correre. In questa conformità anchora dispone il nostro Stat. lib. 6. cap. 17. il quale etiamdiò ordina che ogni Magistrato ricercato (qual comunemente è quello dell' Illustriss. Padri del Comune per esser à quello subordinati li Censari) dia effecutione à quelli negotij che saranno notati al libro del Censaro publico, & approuato, gionto la comfermatione col dilui giuramento; mentre però non sia passato vn mese, il quale si intende non dal giorno della conclusione, ma dal giorno che sia scaduto il termine ad esequire tal negotio; e morto il Censaro si crede al libro, se la nota del negotio sia di sua mano, e conuien che habbi abbocato le parti, e che di ciò ne consti in detta nota, e che contenga anno, giorno, e luogo; se sia seguito di mattina, ò doppo mezzo giorno, e che contenga sostantialmente tutto lo stato, e circostanze del negotio, conditioni, qualita, modi, e forme, & ogn' altra cosa di sostanza, non occorrendo notarli testimonij presenti all' atto, perche la legge non l' obbliga, & in ciò è più del

Notaro, che ottorga con testimonij.

Ita Masc. de prob. concl. 1040. per tot, & con. 1363. num. 36.
vid. Genu. de script. priu. de lib. proxen. num. 10.

C A P. LXXXIX.

Del modo di porsi la Naue à partito.

Circa questo proposito, ne tratta a pieno il Consolato di Mare à cap. 53., e 54. il quale primieramente ordina che si offeruino li patti che vi sono fra Partecipi del Vascello; secondo ordina che non essendoui patti non si possi vender Naue, nè portione alcuna di essa da compagni, fin à che non sia fatto vn viaggio, qual si intende proporzionato con essa, da che si comprò da loro, ò che la diedero in Mare quando l'habbino fatta fabricare. Terzo attinente poi à farla vender all'incanto, ciò non si possi fare solo ad istanza, ò di consenso di tanti, quali ne partecipino più della metà. Questa qualità d'alienatione all'incanto, ò à partito pare direttamente contraria alla dispositione della legge com., la quale vuole che del fatto suo ciascheduno ne sia libero padrone, senza potere essere astretto ad alienatine, salvo per causa publica, e quest' obbligo per lo commercio, par vna specie di vtile publico, oltre che, per altra ragione si tollera, perche niun può esser astretto à continuare in communion d' vna cosa con altri compagni, la quale sempre produce disensioni. Per la qual cosa chi hà
la

la maggior parte di participatione, può obligare quel che ne hà meno à vender il tutto à publico incanto, e chi hà meno participatione, sia quanto poca si sia, se non vuol vendere la sua portione ad altri può offerir partito à compagni delle lor portioni, & è in potere di quelli accettarlo, ò ricusar cedendo all'obblatore le lor parti à quell'istesso ragaglio che loro viene offerto, e con l'istesse conditioni, e modi.

Nel caso del partito che ofre, hà da proponer la sua dimanda con l'obblatione palese, & in iscritto, quale hà da intimar giudicialmente à compagni; e questi rispondendo, hanno da dire in scritto se accettano ò ricusano; e non rispondendo *affirmatiuè*, ò *negatiuè*, il Giudice nel termine che cade il comando, ad istanza dell'Attore, hà da statuire termine ad accettare, ò ricusare; e quando pur non rispondino, ouero si dia risposta equiuoca, il Giudice pronuncia che se frà tanto tempo non haurà risposto *affirmatiuè*, ò *negatiuè* si habbi per accettato; e così poi si essequisce: & occorendoui qualche controuersia per lo mezzo *incidenter* si risolue per pronuncia. Quando poi tutti li Partecipi inclinassero à farsi partito, e non far vender all'incanto, ò quando foss per alcuno rispetto giudicato esser ispediète porui si, all'hora in questi casi, e non diuersamente, il Giudice può obligar tutti li Partecipi ad offerire con biglietti sigillati, li quali hauranno à contenere prezzi, patti, e forme chiare; e questi biglietti poi

poi, in termine di cittatione d'ognuno, si aprono e publicano; e chi hà offerto più, e condition migliore, è preferito con la dichiarazione, però del Giudice.

Si auerti che se nell'acquisto d'alcuna partecipati-
one di esso, ò per via di dichiarazione del Di-
rettore della fabrica, ouero per compra, ò per per-
muta, ò in partito come singolarmente si è esposto
à suoi capi, fosse stato disposto del Capitaniato, ò
del Padronegio, ò perchè alcuno espressamente, ò
tacitamente se l'hauesse riservato, ò fosse entrato in
partecipazione, à contemplatione, e fine dell'am-
ministratione; questa, ò sia detto Capitaniato, ò
Padronegio, si hanno sempre per riservati, non of-
tante qualsiuoglia alienatione delle predette; e la
ragione è, perchè quel ius è vna specie di seruitù,
ò carico, che il Vascello, il quale, ò in tutto, ò in
parte si aliena; perciò chi è in possesso del ius di
questo Capitaniato, ò che persevera, non ostante
l'alienatione di tutto, ò parte, ò che conuien farli
partito, acciòchè rinoncij. Per conoscer poi se
il Capitano habbi questo ius conuien ridursi à
quello che dica la carta della dilui elettione, se sia
a beneplacito delli elettori, ò no; e quando non
vi sia carta, se vi sia entrato in partecipazione, &
accettato da compagi come amministratore, che per
altro non vi saria forsi entrato, & altre circon-
stanze.

a Per Tex. in. l. inuitus ff. de contren. empt. l. quod nostrum 11. ff. de reg. iur. l. 2. C. mand.

b Vt amplifs. firmat Surd. decif. 168. num. 7.

C A P. LXXX.

Di Esarcia.

PER nauigare, e mantenere in buon stato li Va-
scelli non vi è bisogno maggiore che di Esarcia:
dal Conf. ma. cap. 39. onde conuien sapere che co-
sa si contenga sotto questo vocabolo, il quale in
ristretto è dimonstratiuo d'ogni sorte d'ordegni
che siano di necessità per la nauigatione, come
sono principalmente le gomene, corde, caui, ve-
le, ancore, remi, corredi, e finalmente ogni co-
sa accessoria, e non affissa materialmente alla Na-
ue, se ben colligata con essa, ma amouibile senza
rottura, esclusi li armamenti, delle quali cose ogni
Vascello ne hà da esser prouisto, non solo a suffici-
enza, ma di più per ogni rispetto: Dal Conf. cap.
247. & il Nauicellaro non può da che noleggiò,
ò che intraprese viaggio, leuar più esarcia alcuna
di Naue; e quando la leuasse, e poi vi seguisse alcu-
no sinistro è tenuto ristorarne il danno: dal Conf.
cap. 292. il che s' intende tanto alli Esercitori,
quanto à Padroni del carico.

Se alcuno leuasse, ò facesse leuare gaitelli, ò qualsiuo-
gli altro segno posto à galla in Mare, indica-
tiuo

tiuo della positura delle ancore d'alcun Vascello ouero togliesse inuolti, ò incastri, ò come si dice scarfelami posti per fascia alle gomene d'alcun Vascello, come è solito poruele; perchè esse non si corrodino vna con l'altra, è tenuto al ristoro de' danni in sommo rigore, col giuramento del dannificato. Dal Conf. cap. 243. molto più se furtiuamente tagliasse parte alcuna delle medeme gomene; perchè criminalmēte è tenuto fin a l'ultimo supplicio ad' arbitrio di Giudice retto, secondo la qualità del danno, persone, luoghi, e tempi.

Se viaggiando più Vascelli incontrassero altri armati, e di forza maggiori, e questi ad' alcun di quelli togliesse alcuna escarcia, più ad' vno, che ad vn altro, li restanti di conserua del dannificato contribuiscono *pro rata* della qualità d'ognuno alla reintegrazione del danno, compreso noli, & vtile; ma il carico d'ognuno di esse non entra in calcolo, saluo germinamento, ò patti, cap. 245.

C A P. LXXXI.

Di saluo Condotto, ò Passaporto, ò Salvaguida.

DOpochè si è trattato di priuilegi de' creditori, è consentaneo anchora che si tratti de' priuilegi de' debitori contro li lor creditori, che per lo più non li compatiscono. Questi priuilegi sono di due

ollforti; cioè, altri concessi dalla legge scritta in ca-
 si particolari, altri dalla legge viua, che è il Pren-
 cipe, ò quello il quale in questa parte hà la di lui au-
 torità; *item* altri sono personali, altri reali, & al-
 cuna volta dell' vna, e l'altra qualità

Li sopradetti trè vocaboli della rubrica sono sinonimi,
 e non inferiscono altro, che vn gratioso indulto
 temporaneo, ò locale, che concede, ò la legge,
 ò il Principe, ò ad alcun particolare, ouero ad
 alcuna qualità di persone per tempo, ò luogo, e
 causa determinata, impeditiuo di qualsiuoglia ese-
 cutione, ò in persona, ò in beni giointamente,
 ò disgiointamente, secondo la qualità di esso in-
 dulto authorizzato dalla fede publica.

Si deue presupponere che in termini di ragione non si
 troua scritta forma alcuna, nè dispositione conces-
 siua di esecutione personale, con quale si possi far
 carcerare da alcuno il suo debitore, forzandolo al
 pagamento; ma solo la legge, dà la forma delle
 esecutioni di cosa giudicata ne beni del debitore.

Se poi non se ne troua nè per intiero, nè per parte
 suppone che debbi il creditore imputar à se stesso se
 fidò, à chi, ò non doueua, ò che per accidente
 sia restato impotente: onde l' vso delle detentioni,
 e carceri per debiti ciuili procedenti da contratti, ò
 quasi contratti, hà origine da statuti particolari:
 perciò la legge comune positiua non hà indotto fa-
 luicondotti ciuili personali, ma solo dà priuilegio à
 qualche qualità di persone di non poter esser ese-

cutati

cutati ne beni, se non dentro di qualche limite; come farebbe il privilegio del *deductio ne egeat* competente frà padre, e figliolo, e mancipato, suocero, e genero, fratello, con fratello, marito verso li heredi della moglie, per restitutione della dote, compagno de beni comuni con l'altro compagno; però per cose attinenti alla compagnia, e simili; e la ragione comune, cioè l'vso comune, nel quale comunemente tutti li Dottori che hanno trattato di questa materia concordano, come interpreti della dispositione comune insegna douerui essere, e che vi sono altri priuilegi personali come à donne, e persone di dignità, à Dottori, & à uechi d'anni settantacinque; e questi perchè si come l'età dell'huomo pare stabilita in anni cento, e per li primi 25. non può esser carcerato per debiti ciuili di comune vso, così per l'ultimi 25. che quasi ritorna à rimbabire, e quasi sempre è infermo, vi há da concorrere l'istessa ragione: di che in Genoua se ne son dati più casi de negatiui di esecutioni personali, i quali non stà ben allegarli.

Vi è anchora secondo la legge scritta il beneficio della cession de beni, per quale il debitore grauato di debiti, & impossibilitato à sodisfare, comparando dinanzi al Giudice, rinuncia, e cede tutti li suoi beni mobili, & immobili, & ogni cosa a creditor suoi quali à questo fine fa citare; e quando siano incerti, ò ve ne possino essere con publicatione di pro-

clama in publico, & il Giudice sentita l'istanza
 causa cognita approua detta cessione, quando non vi
 sia cosa, che à di lui giudicio vi offi, & il debitore
 resta libero, mà per lo nostro statuto di Genoua lib.
 3. cap. 6. è proibito questo beneficio; ma in di lui
 luogo, se vuole essere essente, si può far dichiarare
 fallito alla forma d'altro statuto lib. 4. cap. 7. e
 quando alcuno debitore viene afficurato personal-
 mente vi sono li Sig. Protettori de carcerati, li qua-
 li con carità di benigna interpositione accordano
 fouenendo ancor li debitori che siano pouati di
 congrue elemosine per liberarli.

Sogliono anchora li statuti ne paesi che li sono subor-
 dinati, conceder saluicondotti ciuili, & in quanto
 al nostro di Genoua, lo concede à coloro, li quali
 conducono alla città per Mare da paesi di fuori del
 Dominio, grano, legumi, e vino con Vascello
 che ne contenga almen le due terze parti della sua
 capacità, la quale non sia meno di mine cento, e
 di mezarole sessanta; e per altra legge particolare
 della casa di S. Giorgio si concede anchora à chi
 conduce vena di ferro in questo porto; e questi
 saluicondotti comprendono anchora il mercante
 che conduce il Padrone, e li Marinari loro robbe di
 vso personale, il Vascello conducente, e li noli, e la
 robba condotta, e suo prezzo, il quale saluicon-
 dotto dura vn anno, dal giorno dell'arriuo; è vero
 che può esser contramandato alle persone, à quali
 compete ad istanza de creditor loro in scritto da-

toli personalmente; nel quale caso si abbrevia à tre
 mesi: e rispetto alli Marinari conuien che siano
 persone di questo esercizio, e non affibiati per go-
 dere di questo saluocondotto, così essendo prescrit-
 to da legge temporanea, ma confermata *absolutè*
 del 1635. nella Cancellaria del M. Bernardo Va-
 dorno, e dichiarato che sia dal Ser. Senato, competer
 ad alcuno tale saluocondotto con precedenti esami
 in Cancellaria di sommarij testimonij, d' hauer le
 qualità suddette inuiolabilmente si offerua.

In quanto à saluicondotti che concedon li Prencipi, ò
 con causa, ò senza, non vi è certo methodo tratta-
 dosi di gratie à lor ben viste.

Li creditori fogliono conceder anchora à loro debitori
 delli indulti, secondo li accordi, quali non sono al-
 tro, che permesse di non molestare personalmente
 alcun suo debitore, quali han da contenere tempo
 determinato; mà auerti ogni debitore à fidarsi del-
 la parola sola, senza scritto; perchè ne hò visto in-
 ciampare assai, & vna volta sola mi è riuscito l'
 anno 1637. ottener la scarceratione dalli Illustrs.
 Sig. Supremi di vn tal Settimio Greco, qual passag-
 giò cõ parola data verbalmente dal creditor à vn ter-
 zo, il quale in tanto fù creduto, in quanto era tal-
 mente accreditato, che non si potea escluder la di lui
 depositione che fece con giuramento.

Vi è anchora la legge di Portofranco, quale inuiolabil-
 mente si offerua; che concede ancor essa à chi hà le
 qualità prescritte dalla medema legge, saluo con-
 dotto ne casi che descriue.

In

In quanto poi à saluicondotti reali, concessi, ò dal Prencipe, ò dalla legge, si hà da notare che rispetto ad alcun effetto, il quale fosse stato in specie hipotecato dal debitore al suo creditore con la clausola del costituito, non vi si può estender tale saluocondotto, perche è trasferto in pegno; & il debitor non lo possiede propriamente, ma lo tiene di nome, e conto del creditore, & à di lui dispositione: onde è improprio poteruisi adossar il saluocondotto, e così fù determinato nel Tribunale maritimo in caosa di Gio: Geronimo Delfino, con Patron Rosciotto d'Alaffi, di voto del M. Andrea Censalio Dottore celeberrimo, se ben tal voto in scritto è stato leuato da mezzo.

a Per Tex. in l. à Dino Pio ff. de re indic., circa qua vid. Rodulp. par. pr. num. 347. & seqq.

C A P. LXXXII.

Di Schiauitudine.

CHionque nauiga è subordinato à Schiauitudine; quale, *citra mortem*, è il maggior infortunio contingibile ad vna persona: perciò non è fuor di proposito trattarne alquanto in questo luogo, in risguardo, non solo à chi inciampa in tal infortunio per la forma di riscattarsi, ma anchora come contenersi chi ne depreda de inimici.

Que-

Questa hebbe origine da Romani, li quali, con hauer
 Giove in ascendente cominciorono á predominar
 affai Paesi, e Popoli, e per non estinguere, nè la-
 sciar liberi coloro che se gli potean ribellare, presi,
 e vinti che fossero, li seruauano; e così à *seruando*
 furono detti serui. Poi furono nominati schiaui:
 il qual vocabolo vien dalla Prouincia di Schiauo-
 nia, che fù spiantata tanti secoli sono, & li Popoli
 di essa, essendo stati condotti altroue in seruitù da
 lor nemici dicendosi Schiaui, si dilatò questo no-
 me in tutti li altri ch'eran in l'istessa seruitù.

Si definisce dal legislatore questa schiauitudine, esser
 vna constitutione originata dalla ragion delle genti,
 per quale contro la ragion naturale, che fa li huo-
 mini liberi, alcuni son forzati star sotto il Dominio
 altrui. *b*

La propria Schiauitudine de nostri tempi si costuma
 fra Christiani, e Turchi, fra quali sempre si hà guer-
 ra dichiarata: e perche, se bene per nostra calami-
 tà fra Nationi Christiane, hoggidi più che mai si
 guereggia fieramente; però rettando vna parte de-
 bellata dall'altra, li vincitori non costumano ritte-
 nerli vinti per lor schiaui, e non si intendon subordi-
 nati al Dominio loro, e perso la libertà, se ben
 l'vso di essa gli sia interdetto perche son ritenuti,
 ò per contracambiarsi, ò per scuoderli da loro
 qualche taglia, e con loro non si pratica le regole
 della propria schiauitudine. *d*

Gli Ebrei come infedeli se son presi da nostri in Va-
 scelli

scelli de Turchi, e che sien sudditi de Turchi habi-
 tanti in lor Paesi, in quali sia solito armar in corso
 contro Christiani seguitan la condition de medemi
 Turchi; ma se non son loro sudditi, nè abitanti in
 tali Paesi, non si puonno far schiaui; perche non
 vi è guerra con loro che dia caosa alla schiauitu-
 dine, e militan sotto lo Stendardo del Prencipe à
 cui son sudditi; e per l'istessa ragione non si può
 prender la robba loro, e per altra ragion anchora
 perche li abitanti ne Paesi de Turchi concorono
 per lo più ad armar con loro contro Christiani; e se
 questi son fatti schiaui ci fan negotio adosso, ed
 quest'altri nò: anzi col negotio, e corrispondenze
 loro affacilitano il loro riscatto.

Si è dato il caso due volte à miei tempi, che son stati
 ritrouati per viaggio Ebrei, quali hauendo in
 Paesi de Turchi di doue eran sudditi riscattato Chri-
 stiani, li conduceuano à poner in alcun bagno, ò
 luogo di deposito, fin à tanto gli fosse pagato quel-
 lo ch'haucean essi Ebtei sborsato per tale riscatto
 d'ordine de medemi Christiani con suoi accessorij,
 quali in viaggio essendo stati presi da Christiani è
 così rimessi in libertà, questi pretefero che restasse
 in obbligo il Christiano riscattato pagarli quel tan-
 to che douea all'Ebreo, come debito verso quello
 procedente da contratto: fù però comunemente
 concordato non douersi, & il Christiano goder del-
 la congiuntura, e restar libero.

Conuien in questo luogo trattar breuemente se quelli

Chri-

Christiani che son attualmente schiaui in potere de' Turchi possino far contratti, & vltime voluntà che habbin ad eseguirsi in Christianità; & in quanto appartien à contratti regolarmente si hà da dire che non essendo essi liberi, e douendo il contratto esser fatto con assoluta libertà; perche nè men si sostien alcun, fatto da alcun carcerato in le carceri, ò per timor di carcere ingiusta, molto meno chi si ritroua incatenato in schiauitudine sotto il dominio altrui. Toccante poi à testamenti, se ben pare materia più fauorabile, però la legge comune gli proibisce espressamente; e laonde venendo il caso di simili contratti, massime se fossero fatti à contemplatione di ritrouare ripiego alla sua liberatione, ouero di vltima voluntà, la cautela è di supplicare il Prencipe, e frà noi il Sereniss. Senato che si degni farne comprouatione, ordinando si eseguisca, e quì l' Vfficio Illustriss. di redentione, li fatti à contemplation di liberarsi, se non habbin difetto ponderabile li essequisce, hauendo circa questo ogni autorità bisognuole.

La difficultà resta rispetto à quelli, che frà Christiani son prigion di guerra, che delle volte son in peggior stato de carcerati, e di quei che son schiaui, e son priui affatto dell' vso della libertà. Sopra questo articolo vi son due celebri consulti per la negatiua vno del fù M. Rafael dalla Torre nostro, e l' altro del Spettabile Nicolò Berlingeri Dottor insignè à suoi tempi, e lettor in Pauia fatti del 1628.

li quali adducon ragioni conuinenti con autorità grauissime; ma essi suppongón di scriuer contro la comune opinione, con quale fù deciso à fauor di principalissimo Caualiere che morì testato prigioniere d' vn gran Signore, dalle di cui armi fù preso in guerra.

Finalmente essendo atto di pietà grande il redimer da mani de Turchi vn disgratiato Christiano schiavo; se il redimente hauesse per tal causa speso cosa alcuna, e non venisse sodisfatto, non può però subentrar talmente nelle ragioni di quello da cui riscatta, che possi tener il redento, come lo tenea quello, prima del riscatto in suo assoluto potere *iure pignoris* sin che supplisca al debito; ma deue agire giudicialmente contra la persona, e beni sin che sia sodisfatto compitamente.


a §. serui inst. de iur. person.

b §. seruitus inst. eod.

c Vt notat. Capic. Galeott. in suo opuscu. iur. postl. num. . . .

d Per Tex. in l. 2. ff. de lib. hom. ex lib. qui cit. a gloz. in §. fin. verb. non alet inst. quibus non est permis. fac. test.

e Dict. §. fin. Vtrum possit baptizati emi & reduci in seruitutem vid. ea qua scripsit doctissimus Valer. Cartus. in trac. de differ. int. utramq; for. in verb. emptio diff. pr. ubi negatue in foro Colcia.



C A P. LXXXIII.

Del usufrutto di Naue.

Difficoltà grande saria con ragione á concludere se si potesse, ò no, dare usufrutto di Naue, quandoche la legge comune espressamente non lo permettesse; e la quale dice, quando sia lasciato l'usufrutto d'vna Naue, nientedimeno quella si facci nauigare, se ben sia sottoposta à naufragio; non essendo essa costrutta ad'altro fine che per la nauigatione, al che foggionge la gloza, però a tempi douuti ne quali si vuole nauigare: al quale proposito dice altra legge, ^b che in questi tempi perdendosi, si perde à conto di cui spetta, saluo se nauigasse, e contro tempo, e disprouista.

Insorgeria la difficoltà, perche *de iure* non si può regolarmente dare usufrutto di cosa, la quale con l'uso si consumi; e non essendoui cosa la quale con l'uso maggiormente si consumi che la Naue frazando di hora in hora, tanto viaggiando, quanto, anzi molto più, stando in porto, consequentemente non si daria tale usufrutto, quando la legge non eccettuaasse dalla regola. Laonde conuiene distinguere; cioè, ò che è stato lasciato indiuidualmente l'usufrutto d'vna Naue tale, ouero è stato lasciato da alcuno Testatore l'usufrutto generalmente di tutti suoi beni ad alcuno, frà quali vi si contenga alcuna sua Naue, o sia qualsiuogli Va-

scello, ò Vascelli nauigabili. Nel primo caso chi hà questo vsufrutto indiuiduale, viene ad esser possessore, & amministrator intieramente di quella, la quale conseguentemente nauigano per di lui conto, e ne resta assoluto Esercitore. Nel secondo caso, quale occorre più fouente, hò consultato con chi mi hà ricercato, e non vi è stato renitenza contrario, che del netto ritratto che auanza, la Naue viaggio per viaggio, reintegrato ogni frazzo, e guasto per la dilui nauigatione, e mantenimento, e danni se ve ne fossero stati ne gli viaggi precedenti; e dedotto la solita prouisione di quattro per cento sopra il predetto resto delli vtili douuto al Proprietario per sua mercede di farla nauigare, e fastidij, e risichi, se ne dia la metà all'vsufrutuario che li serui per suo vsufrutto, l'altra vada in capitale d'impiego di cui l'vsufrutuario tira il reddito, acciò il Proprietario finito l'vsufrutuario vitalitio, possi ancor hauer qualche cosa; non potendo per lo più la Naue durar tanto, quanto dura l'vsufrutto.

a *Tex. ill. arborib. 13. ff. de vsufr.*

b *Tex. in l. utiq. 16. §. pr. ff. de rei vend.*

c *§. constituitur inst. de vsufr.*



C A P. LXXXIV.

Di Rendimento de conti.

E Regola generale in termini di ragione comune che qualsiuogli amministratore di alcun negozio, ò di Vascelli, ò d'alcun' altra qualsiuogli pratica, ò faccenda, & ogni Vfficiale è obbligato a render conto à cui si deue della sua amministrazione agenthia, ò fattoria, ouero vfficio, à chi gli lo propose, e deputò, ò à chi spetta darli, ^a quando pure non vi fosse deputatione espressa, ò tacita, mà che il maneggio fosse stato assonto da alcuno. Similmente quello il quale ha riceuuto robbe, ò effetti; ò quello nel quale in qualonque modo son peruenuti, e tenuto darne conto à quello à cui spettano.

Posto questa premessa, resta à vedersi in primo luogo, chi si possi dimandare agente fattore, ò amministratore. In secondo come si habbi à contenere nell'amministrare per poter à suo luogo, e tempo dappoi osseruare quanto sopra. In terzo, che cosa importa questo rendimento di conti, e come si facci. In quarto quando si intenda essere stato reso.

Assumendo il primo ponto, dico, che tutti coloro li quali hanno trattato, & amministrato, ò maneggiato affari altrui, ò effetti di qualsiuoglia sorte; ouero fatto trattare, ò amministrare, e tanto essendo presente, quanto assente il Padrone, ^b son tenuti

per

per sua parte à rendergli buon conto dell' operato con sodisfattione dell' auanzo, dedotto le spese; e quando le spese formontassero l' esatto da detto amministratore, hà il medemo attione contro il presente à cui spetta di farsi reintegrare di questo soprapiù, e la quale attione si domanda di mandato, quando l' amministrazione proceda da ordine del Principale, ò con di lui contento espresso, ò tacito, ò che vi sia stato preposto da superiore autorità; e quando questo tale amministratore si sia assunta questa carica, in questo caso l' attione si domanda in latino vocabolo, *de in rem verso*; cioè di poter conseguire solo tanto, quanto con la sua amministrazione ha migliorato, & aumentato di valore l' effetto amministrato; e tanto al proprio modo, quanto all' altro, gli compete la retentione dell' effetto,

Toccante il secondo ponto del modo di contenersi nel che consiste il maggior pericolo, e perciò vi è bisogno di maggior spiegatione, deuesi distinguere, che, ò si tratta d' amministrazione generale di tutta vn' azienda, e beni d' alcuno, come fanno li Tutori, Curatori, ò Procuratori generali *cum libera potestate*; ouero si tratta d' agenthia, ò amministrazione d' vna cosa particolare, come sono li Capitani d' vna Nave, li Effercitori, ò Istitori. Nel primo caso quegli hà l' instruttione, ò dalla legge, ò dal Preponente, quale gli dà la direttione, secondo la quale si hà da regolare; cioè di formar bene il suo libro,

bro, e quando non sappi, valerli di chi sà, e tener
buona scrittura, e non perdonare alla pena, alli
quali libri si dà poi piena fede in giudicio, e fuori;
& è la ragione, perchè, la deputatione della di
lui persona ad' vna tale, ò simile faccenda, lo appro-
ua per idoneo à quella; e questo libro, ò libri de-
ue esibirli al Padrone del negotio ogni volta che
da esso venga ricercato. e Quando poi si tratti d'
amministrazioni particolari, come quando è confi-
gnata ad alcuno qualche quantità di merci da essi-
tare in alcuna parte del Mondo, hà da formare al-
lmen vn quinterno, intorno a quale noti introiti, &
esiti, imborfi, spese, e sostantialmente tuttociò
che attiene à quella materia, alla quale è stato pre-
posto con anni, giorni, e luoghi d' ogni operati-
one; e sopra tutto se hà instruttione in scritto la
legga, e non trasgredisca; e quanto può far per
mezzo di Censaro approuato non lo tralasci, stan-
te la proua che fà il libro loro; e se per forte hauef-
se ordine di lasciar qualche sorte di robbe che res-
tassero inuendute appresso d'alcuno in qualche
parte del Mondo, e quello non la volesse accettare
per qualche fine, ò causa, se ne protesti con esso
per atto publico, ouero ne prenda dal medemo di-
chiaratione, e questi ricattili porti seco, & ò ri-
conduca li effetti; ma causando ciò spesa graue, e
dannificandosi il Principale vadi dal Consule di sua
Natione, e non essendouene, vadi dal Giudice loca-
le, li esponga in scritto l' accidente, e ne riporti
decreto

decreto da esso di che ~~conformità~~ habbi ad' opè-
rare, e contenersi, e doue lasciare li effetti, e di ciò
portane li ricatti teco; altrimenti inciamperai co-
me è occorso à molti, de quali potria narrare li casi;
e seruiti di questi breui ricordi che hanno gioua-
to à molti, & anchora se generalmente, quel che
occorre à te, occorisse à tanti altri regolati come li
medemi, che procedano con buona fede, e senza
frode.

In terzo luogo si hà da sapere, che il rendimento de
conti porta seco obbligo di trè cose; cioè, produttio-
ne del libro, dell' amministrazione del quale si è
parlato sopra con le scritture attinenti à quello;
item fare il calcolo delle partite risultanti da detto
libro, *item* sodisfar l' auanzo, ò sia reliquato, e
quando circa delle predette cose segua controuersia,
conuien ridursi alle prouue, e decisioni, nel che
hà molto luogo l' arbitrio del Giudice; e quando
non si prouoi contro del conto dato, si hà da stare
al giuramento di chi lo dà: così disponendo il Con-
solato di mare a cap. 377. quando che questo con-
to habbi li suoi requisiti, de quali si è detto sopra,
e se si occultassero li libri dolosamente in questo
caso si dà giuramento che si dice *in litem* al credi-
tore, contro l' amministratore, & mediante il qua-
le giustifica il suo credito; ma la quantità si limita
dal suo Giudice hauuto li douuti risguardi. Quan-
do però si tratti di tenue amministrazione, e di per-
sona idiota, ò di dubietà ch' il libro si sia smarrito,
la

la legge comune ordina che il Giudice proueda secondo lo stile, e secondo quello che si costuma, tenendosi sempre almeno; perchè chi há contratto con ignoranti, deue imputar à se stesso.

Resta il quarto ponto; del quale dico breuemente, che si intenda reso il conto, quando quello à cui si deue rendere, ouero il Giudice con legitimo interuento della parte lo approua, per quanto la medesima parte vi si opponesse; e deuesi notare che nel rendimento de conti non si procede con rigore, ma pianamente; perche come dicono li Dottori non si deue in questa prattica dar addito á scropoli, ma torli affatto. ^b Di più passato trent'anni da che si era obbligato render conto, si intende reso, perchè con tale trascorso, è estinta ogni attione. Di più si hà da notare, generalmente parlando, che ogni rendimento di conti si hà da dare in quel luogo, doue si è amministrato, e non altroue, non ostante qualsiuogli priuilegio del foro, ò altri, & in questa conformità fù deciso dalla nostra Rota Ciuile l'anno 1633. in caosa fra il M. Gio: Luiggi Caneuaro, e Lorenzo Lanata di Lauagna; il che basti quì per succinta informatione de contrattanti, il resto si legga ne citati Authori.

^a *Superhanc regulam id. apud Ludou. dec. 287. num. pr. & seqq. quæ desum à Tex. in l. 2. ff. de neg. geb.*

^b *Franc. Menoz. in trac. de. ra. adm. cap. 3. num. . . .*

^c *Per Tex. in d. l. 2.*

^d *Plene Genu. de scriptura priu. lib. 4. tit. de lib. fact. & admiv.*

^e *Vid. Menoch. de arb. Jud. cas. 209. num. 15.*

- f *Vid. notab. cons. dec. 110. Rot. Gen. 27. 63. & 191. Felic. de Soc. cap. 38. num. 4. Menoch. de arb. cas. 209. num. 11. 12.*
 g *Ex Gen. l. c. num. 8. Farin. frag. crim. par. pr. num. 52. 53.*
 h *Ex Menoch. l. c. num. 34.*

C A P. LXXXV.

Di error di conto, e sua reuisione.

E Regola fondata in buona dispositione legale, & comunemente accettata, ^a alla quale confere il Conf. di Mare cap. 291. che per quanto vn conto vna volta sia stato reso á cui si deue, se però si allegasse errore, deuesi riuedere, e constando di esso, il conto deuesi reiterare: il che quando volontariamente non si vogli essequire, si può hauere ricorso alla giustitia; ma si hà da intendere, posto che li conti sieno stati resi, & accettati, ouero approuati; poiche diuersamente non saria venuto il caso della reiteratione. ^b La ragione poi di questa regola altra non è, solo perche, come dicono li dottori, il consenso dato ad vn atto erroneo, prima che si riconosca, non può pregiudicare: anzi per quanto si trattasse di conti approuati, ad ogni modo riconosciuto che in essi vi sia errore di rilieuo alcuno, deuesi *etiam ex officio* dal medemo Giudice, fare reiterare. ^c

Si limita però questa regola in due casi solamente. Prima se fosse stato giudicato sopra il preteso errore, ò errori conuenendo stare alla sentenza, quando

do pur in essa si fosse anchora errato; perchè secondo il comune assioma legale, quella fa *de albo nigro*. Secondo, se sopra la dubietà di questo errore, è di errore che potesse contenere il conto, fosse stato preso accordo, o presa translatione, perchè questa ha forza di rinuncia, e di condonatione, & in ordine à troncar liti induce quietanza. ^d

In caso poi di rendimento di conto d' amministrazione, o maneggio di alcun Vascello, il Conf. al capo notato di sopra distingue; cioè, o che viue l' amministratore, & in questo caso, egli sempre è tenuto à reiterar il conto, constando di qualche errore, e se non viue più, non occorre reiteratione alcuna, supponendosi che l' herede non sia informato, salvo se si trattasse di error di computatione, e o se trattandosi d' altro errore il defonto l' hauesse manifestato.

Quando si è dato il caso che per accidente fatale si sien smarriti li libri, e nota de conti, sopra de quali è fondato il rendimento de conti, e resta salvo l' obligato dal rendimento di conti, o li dilui heredi; all' hora conuien stare alle note di memoria che dà l' amministratore, o non vi essendo, si deue regolare come si è esposto nel capo precedente.

^a Per Tex. in l. vn. C. de err. calc.

^b Ex Pacc. de Castr. conf. 335. num. 3. Gozad. conf. 47. num. 1. Ias. in l. quod seruus num. 8. ff. de cond. cau. dat. l. si per errorem ff. de iurisd. omn. Iud.

c Gratian disc. 903. num. 11. ex multor. authoribus.

d Per Tex. in d. l. vn. & Gloz. ibi in verbo res Bar. in l. pen. ff. de cess. bon. Tex. in l. pr. ff. de transac.

e L. 43. ff. de reg. iur.

C A P. LXXXVI.

Delli Consoli di Nationi residenti ne paesi maritimi.

A Pprossimandomi alla terminatione di questa opera; restandomi solamente trattar delli giudicij di cause maritime, conuiene che di passaggio discorra succintamēte de Consoli Nationali residenti ne paesi di contrattatione maritima, e lor giurisdictione, che comunemente hanno in cause ciuili, e d'altro attinente à lor Consolati, e loro origine. L' institutione, & origine di questi Consoli Nationali non procede, che habbi ritrouato con diligenze vfate, da alcuna legge comune, ò particolare; nè di essi ritrouo che habbino scritto Autori d' alcuna forte; & à pena di loro ne farà mentione in due luoghi il nostro statuto, vno sotto la rubrica *de appell.* doue dice, che si dia appellatione dalle sentenze di questi Consoli Nationali alli Sig. Sindicatori minori: dunque presuppone che possino hauere alcuna giurisdictione; l' altro sotto la rubrica *de secur.* oue pur vi presuppone autorità di dichiarar il caso sinistro d' alcun Vascello. Si hà dunque da dire che habbino qualche giurisdictione frà alcuna qualità di perso-

persone, & in alcuna qualità di cause ne paesi, doue risiedono, procedente, non da alcuna legge scritta, nè meno forsi da instruttione che habbino dal Prencipe loro, mà da consuetudine; quale per capirla conuiene che ricerchiamo l'origine di essi.

Questa viene dal generale Consolato del Mare, composto d'ordine delli antichi Rè d'Aragona, & abbracciato da tutti li Popoli Christiani contrattanti in pratiche maritime, à fin chè tutti si regolassero in queste contrattationi ad' vn modo; perchè se in vna parte si opperasse diuersamente dall'altra, si scompigliaria tutta la contrattatione; che se bene la legge comune hà prouisto à sufficienza in simili contrattationi, però al tempo che si formò questo Consolato, era anchora sepolta, e dalla Natione nostra fù accettato, & approuato l'anno 1186. e così vien hora ad esser legge comune.

Ordina dunque frà l'altre cose questo Consolato al cap. 1. che ogn'anno à Natale, le Nationi si radunino insieme, e si eleggano due Consoli che decidano l'anno venturo le controuersie frà loro di pratiche maritime, e che si eleggano vn Giudice delle appellationi, & vn Notaro, e che se gli dia il giuramento di buona fede. Posto questa disposizione, in progresso di tempo si sono riformati li vsi, e si è praticato non più la forma di questa elettione, ma che quelli d'alcuna Natione che praticano per loro traffichi in alcun paese di contrattatione mari-

maritima mancandoli il Console loro, supplicano il loro Prencipe che gli ne proueda, rappresentandoli anchora chi stimano fosse idoneo; sopra diche il Prencipe elegge chi gli piace, o à beneplacito, o à tempo prefisso, con mira che, sia persona grata, à chi comanda in quelle parti doue hà da risiedere; e per lo più se li dà l'istruttione del modo di contenersi, e se li dà il giuramento di fedeltà verso il suo Prencipe, e di offeruar li di lui ordini, e di essercir la sua carica bene, fedelmente, e con diligenza, e se gli assignano li emolumenti consueti; e con questa patente si trasferre al posto della sua residenza, e presenta la sua patente al Comandante di costà, il quale lo ammette con ordine, che da subordinati al di lui Consolato sia vbbidito, e da loro corrisposto ad esso in forma.

Da tutto ciò si può comprendere che la giurisdictione di questi Consoli è consuetudinaria, e si estende solo frà persone di loro Natione non domiciliati nel paese in cui risiedono; e per controuersie accidentali in sorte per contrattationi di negotij, o traffichi, oltra o citrà mare, frà genti di sua Natione, o doue alcuno della medema Natione non domiciliati fossero rei; e puonno hauer detti Consoli il lor Notaro deputato, & in le cose dubbie puonno prendersi assessoro dalle sentenze de quali si dà apellatione come si è detto; e se si tratta di controuersia di rilieuo puonno anchora prender salario, e grauarne di esso il soccombente.

Altra

Altra fontione ancor fanno li medemi Consoli; principalmente di esequire tutti li ordini del Prencipe loro, & operar che siano ben seruiti prontemente, e con ogni esattezza. *Item* hanno da dare ricapito a tutti li suoi Nationali quali fossero inciampati in qualche infortunio verso doue loro risiedono, e foccorerli, e protegerli; e perciò hanno li emolumenti, & honoreuolezze, e prerogatiue, che li sono assignate, e per loro instruttione si rapportano li seguenti capi.

C A P. LXXXVII.

Di Giudicij Ciuili in cause di Contrattationi maritime.

LI Nauiganti, ò contrattanti in negotiationi maritime, chi per ottener il fatto suo, e chi per difenderlo da chi tenta malamente leuarglielo, sono ben spesso costretti ridursi al rifugio de Tribunali particolarmente á Consoli nazionali, come nota in questa parte qualche insigne Autore: ^a per la qual cosa conuien di ciò alquanto raguagliarne, perchè ognuno che vi inciampa sappi come contenersi. Tralascierò di esporre le differenze frà giudicij, e cause; basti solo che sia come il continente, & il contenuto: perchè questa è il contenuto, e quello è il continente; e non è altro il giudicio, che vn legitimo interuento di Giudice, Attore, e Reo sopra vn caso controuerso. *b*

In

In conformità della legge comune non si danno che due forti di giudicij; cioè ordinario, e sommario: il nostro statuto lib. 2 cap. 3. aggiunge la terza forte, che è di cause esecutive, delle quali ne tralascio la spiegatione per non esser mia incombenza.

Le cause di pratiche maritime che sono enumerate dal Consolato di Mare cap 22. non solo sono sommarie, ma sommariissime, e si possono trattare, e terminare in qualsiuogli giorno, tanto feriato, quanto non feriato, & in qualsiuogli luogo; particolarmente trattandosi di mercedi di Marinari; perche queste non ricercano, nè termini, nè dilazioni, e perchè l'altre che han bisogno di proue, o di discussioni sono in grado differente, godono però del priuileggio che han le cause mercantili che si giudicano *de bono, & equo* breuemente, & *sola facti veritate inspecta*, la qual clausola importa, che non si offerui alcuna formalità giudicaria, & appena vi si ricercano le citationi, ^d senza quali come che sono *de iure Diuino*, non si può giudicare, nè sono tali cause limitate da termini d'istanze, nè ferie, sopra di che vi è vn Consulto decisivo de MM. Giuseppe Maria Ricci, e Carlo Mascardi celeberrimi Dottori in Cancellaria di Mare; secondo il quale infalibilmente si camina.

Le cause di assicurazioni di Vascelli, o di merci in essi per lo più da per tutto sono di giurisdizione cumulatiua; cioè, tanto puonno introdursi dinanzi al Giudice ordinario generale di tutte le cause ciui-

li, quanto dinanzi à Consoli di Mare; & qui dinanzi il Tribunale di cause maritime; e si da in esse luogo alla preuentione; e nella riscossione della somma assicurata in caso di sinistro, tanto secondo il nostro Statuto *de Cau. breu.*, quanto secondo la dispositione del Cons. di Mare al cap. 24. dell' ordinationi sopra sigortà, cōstando di suddetto sinistro per sommarie depositions *etiam* deponenti di publica voce, si condanna à pagare senza eccezione alcuna, e sono riservate le ragioni in ordinario giudicio per la repetitione se si pretendesse: e perciò chi vuol conseguir in suddetto primo giudicio deue permettere, e dare sigortà idonea di restituire con pena in caso di focconbensa in questo.

Tanto in questi giudicij, se ben sommarijssimi, quanto in ogn' altro, si legitimano le persone, e si accorda la competenza del Giudice; perchè si deue accertare il legitimo interuento, che per altro ogni cosa anderia in confusione. *f* Ma perchè molte volte in pratiche ciuili maritime, quelli che hanno da esser conuenuti, sono assenti, & in paesi lontani, & il giudicio si hà da fare doue si termina il viaggio, e si scarricano li effetti; in tal caso si procede, ò con far constituir Curatore alli assenti, quando siano certi, ne modi, e forme prescritte dalla legge, & vsi comuni, ò de statuti locali; e quando le persone dell' interessati, ò siano del tutto incerte, ò parte certe, e parte incerte, si ricorre al Prencipe, ò a chi esserce la di lui autorità

che deputi persona che rappresenti tutti li interes-
 sati con ingiunctione di difesa per li rappresentati; e
 per lo più si deputano li Consoli delle Nationi de
 medemi interessati, ò Mercadanti Nationali; e
 così in questa parte si supplisce alla legitimatione
 della persona, nè si può allegare che l'Attore hab-
 bi da seguir il foro del Reo, e così andar à litigar
 doue habitano quei che si voglion conuenire, quan-
 do la necessità obbliga à farsi il giudicio doue è l'ef-
 fetto controuerfo, ò doue si termina viaggio, ò
 doue si è contrattato: e così fù riconosciuto do-
 uersi fare dall' Illustriss. Conseruatori di Mare
De Voto assessoris, del 1678. di Luglio in causa
 di Cap. Gio: Battista Solaro, con Marco Fracassa
 di Fiumi.

Concluso che sia in queste premesse di legitimo inter-
 uento di Attore, Reo, e Giudice, in appresso il
 Conf. di Mare à cap. 8. dà la forma della prosecu-
 tione del giudicio in queste caose maritime, con as-
 signationi di termini à prouare, e prouato che sia
 à potere riprouare, e publicare le proue, e ripro-
 ue si procede alla sentenza, di che tratta il medesimo
 Conf. à cap. 10. il quale ordina, che chi giudica si
 vagli, e senta il parere di huomini esperti, che così
 in pratiche mercantili, e maritime si stila da per
 tutto il Mondo, sino in paese de Turchi; e que-
 sto auuertimento ci vien anchora dato dalla Diuina
 Sapienza dicendo: *erudimini qui iudicatis terram;*
 e ci addita la Sacra Scrittura in secondo Parados.

cap. 19. ubi ait, videte quid faciatis, non enim hominis exercetis iudicium, sed Domini, & quodcumque iudicaueritis in vos redundabit, e per buono intradamento, chi fa il Giudice legga li auuertimenti del Padre Pietro Riuanegra Spagnolo della Compagnia di Giesù in *Trac. de Relig. par. 2.* non bastando hauer ottima intentione, ma ci vuole prudenza, studio, & intelligenza anchora, accompagnate da buona pazienza, douendosi ben ponderar le proue fatte, e fondarsi in quelle, sentime li Auocati, e Causidici delle parti, conferir li suoi sentimenti con li Colleghi, e risolvere con l'inuocatione dello Spirito Santo; e risoluto il placito con la sentenza lasciar stridere le parti, perche l'interesse proprio acceca ogn'vno, a questi son li raccordi che in anni 55. di esercizio hò potuto in questa materia ricauare praticando al foro contentioso qui, & altroue.

a Io: Lucen. de iur. mar. lib. 3. cap. fin. num. pr.

b Plene Rodulph. par. 3. cap. pr. in princ.

c Ex Maran. in prax. par. 4. tit. vt Iud. Mer. num. 48. Cons. mar. cap. 35. & gaudent priuileg. causar. Peregr. qua sine figura iudicij expediuntur, pro quibus Prpolus Romanus particularem Iudicem deputaueram qui nominabatur Prator Peregrinus vt habetur in tex. l. 2. §. post aliquor. ff. de orig. iur. tit. Luc. lib. 2. dec. 3. Fenestrell. de Magistr. rom. c. 19.

d Plene Marth de claus. in explicatione huius claus.

e Ex adduc. per emin. de Luc. tit. de cred. & deb. disc. 109. & d. tit. cap. 106. num. 8. vbi alios cit. & confirmat in suplim. d. tit.

f Docet Vant. in trac. de null. & Argel. de legit. contrad. q. 2. art. pr. num. 27. Rodulph. par. 9. cap. 8. num. 24.

*Di appellazioni da Sentenze fatte in caose
ciuili maritime.*

E Regola chiara in termini di ragione; che chiunque si presuppone grauato da alcuna sentenza di Giudice, si può da quella appellare; & questa appellatione incontinentemente produce due effetti; vn di sospensione di caosa in quanto al primo Giudice, l'altro di deuolutione della medesima caosa dal detto primo, al secondo Giudice, al quale è deuoluta suddetta caosa, alla forma delle leggi di alcun Statuto. Vero è che vi sono de Statuti locali, e delle leggi particolari che prohibiscono le appellazioni, ò in alcuna qualità di caose, ouero generalmente da alcuna qualità di Giudici, ò di Tribunali; mà questi, ò queste, come corrigenti la dispositione della legge comune, conuiene intenderle, nel di loro più stretto senso trattandosi di materia odiosa, & in quanto à Statuti vi è il nostro lib. 3. cap. pr. qual prohibisce ogni sorte d' appellatione da qualsisia, e Sentenze, e Tribunali, escluso li casi enumerati in altro, *Eod. lib. cap. 3.* ad ogni modo per dichiarazione fatta dal Sereniss. Senato à 13. Nouembre 1689. fù decretato, che dalle sentenze fatte dall' Illustriss. Supremi, se ben comprese in detta generalità, si desse appellatione deuoluta al prefato Sereniss. Senato, atteso altra legge

ge più antica del medesimo Statuto, fatta del 1528.
 nel §. *volumus etiam*, giunto il §. *in casib. præd.
 dict. cap. 3.* In quanto poi alle leggi particolari d'
 alcun Tribunale vi si puonno addurre quelle dell'
 Illustriss. Conferuatori di Mare prohibitiue d'ogni
 appellatione dalle sentenze di questo vfficio; circa
 di che però conuiene auuertire, che iui si puonno
 esercire due qualità di giurisdictioni ordinarie; vna
 cumulatiua, cioè nella quale puonno entrare altri
 Vfficij anchora, ma quello resta Giudice nel qua-
 le si è preuenuto, & altra giurisdictione priuatiua
 ad altri di ingeriruisi come faria per speditioni di
 Vascelli, pagamenti di mercede de Merinari,
 contrasti per noleggi, e simili. In queste caose don-
 que che sono per dir così connaturali all' institu-
 tione dell' vfficio, e ne quali altri non si possono
 ingerire, si restringe la prohibitione di potersi ap-
 pellare. Al contrario in quelle che puonno spettar
 ad altri Tribunali anchora, ne quali vi si ricerca-
 no formalità giudicarie se ben sommarie, e vi
 conuengono proue, e studio, farebbe improprio
 che col preuenire in quel Tribunale doue si rimo-
 uono li appelli, astutamente per lo più, priuasse il
 suo collitigante del beneficio dell' appellatione.
 Per tanto concludendo dico; che non ostante,
 questa generale rimotione d' apellatione da sen-
 tenze che si facessero in alcun vfficio ordinata dalla
 legge del medesimo vfficio, si intende di quelle
 che son fatte in caose treuiali, e connaturali dell'

insti-

istituto loro, & de friuoli, per così dire; e non di quelle che son graui, e di giurisdictione cumu-
latiua.

Vi son anche delle sentenze, de quali, in termini della ragione comune, non si dà appellatione, che per lo più son tenui di sostanza, o di forma,

Queste appellationi conuien interponer frà giorni otto dal giorno della notia per lo nostro Statuto allegato, & *de iure communi* fra giorni dieci: il che ferui per succinta informatione. Nel resto leggi il Consolato à cap. 11. 12., & seguenti.

C A P. IC.

Dell' esecutione delle Sentenze Civili.

E Comune detto, esser vana quella sentenza la quale non si eseguisce, conforme è vana quella potenza la quale mai si riduce ad' atto: onde doppo il discorso de giudicij, il fin de quali è la sentenza definitiua, conuien che della di lui esecutione breuissimamente alcuna cosa si narri. Questa, quando sia passata in giudicato, o con la confirmatione in grado d' appellatione, o con essere inappellabile, vien ad esser eseguita con implorare l' ufficio del Giudice che l' hà fatta, che dia l' ordine dell' esecutione di essa, concedendo per lo più licenza personale, e reale pignoratiua de mobili contro il condannato per suddetta sentenza.

Circa

Circa di che, hauendoui scritto molto copiosamente grauiissimi Autori notati à piè di questo capo, non occorre che mi vi estenda, repetendo le lor propositioni à quali mi rimetto, massime non tendendo al fine propostomi in questo mio trattato.

Vna cosa solo in materia nautica mi conuien ricordare; che quando occorisse pignorarsi ne beni d' vn Capitano, ò Padrone d'alcun Vascello, ò di Esercitori di esso, ò altri, non si puonno in termini di ragioni comune prendere separatamente dal Vascello, corredi, armamenti, & apparati di esso, e disguarnirlo; essendo robba priuileggiata; prima, perchè, si come la legge comune alla quale, nè per Consolato, ne per Statuti in questa parte vien derogato, dispone che li instrumenti della coltura de predij rustici vengano in obbligo, quando espressamente vi si pongono: dunque presuppone che se non vi sia tale espressione, non vengano nell' obbligo generale; e la ragione è, perchè quel fondo, ò predio non resti inculto in pregiudicio del publico, e priuato beneficio: onde per l' istezza ragione, se si togliessero gli accessorij del Vascello, mentre restando smembrato non potria nauigare con danno publico, perciò non si deue permettere che in quelli vi cada pignoratione separatamente dal medemo Vascello. Secondariamente, perchè in questi il Cons. di Mare cap. 135. espressamente priuilegia li Marinari per li fallarij che hanno da hauer dalla Naue, consequentemente suppone che altri separatamente dalla Naue

ue non vi possino hauer regresso; Terzo perchè sono instrumenti dell' arte de Nauiganti, li quali perciò godono comunemente dell' essentione de pegni l' instrumenti di tutti li Artegiani.

Nelle paghe anchora de Marinari che seruono in Naue, non vi si puonno far esecutioni per debiti loro da creditori; perchè, si come la legge comune in due luoghi la proibisce nelle paghe de soldati; e questi come si è visto altroue godono del priuilagio della militia, consequentemente non si puonno pignorare, nè adjudicare, saluo se specialmente da loro fossero assignate, o hipotecate: che è quanto possi toccar in questa pratica.

C A P. C.

Di Cause Criminali.

COnuiene che ogni Capitano, massime di Naui poderose, & il di lui Scriuano, tanto, o quanto, siano informati di atti criminali per li accidenti che li puonno occorrere nauigando; delli quali ne hà da dar conto in terra ricercato che ne sia; & anchora per suo obbligo, quando pur non sia ricercato in caso di delitto atroce.

In ordine à che deuesi presupohere, che ogni delitto commesso in Naue d' vna Natione, viaggiando, la quale come altroue si è detto hà da portar l' insegna di detta sua Natione, spetta à punirsi al Principe

Natio-

nazionale, ò suoi ministri deputati, & in Genoua per leggi particolari spetta per questi delitti commessi in Mare in Vascelli Nationali All' Illustriss. Conferuatori di Mare: perciò il Capitano quando si tratti di delitti graui commessi in sua Naue hà da far custodire il delinquente in ceppi sin che ritorni, e consignarlo alla Giustitia per lo debito castigo: Se si tratti poi di delitto commesso in Naui presidiarie, ò in Armata, ò oltre che vadino sotto il di lui stendardo, sì hauendo dato fondo, ò viaggiando, ò in porto, sempre ne è Giudice il Comandante della squadra, il quale perciò hà da condurre il suo Auditore, e secondo li casi si castiga *more militari* massime ad esempio d'altri. Ma ritornando à Vascelli priuati se si commettesse delitti in essi mentre sono in porto, ò in alcuno seno di Mare ancorati, e non vamparati sotto stendardo Nauale di prima, ò seconda portata d'alcun Prencipe, ne spetta la punitione à quel Prencipe, ò suoi Ministri della di cui giurisditione è quel porto, ò seno di Mare.

Premesso quanto sopra per instradamento del modo di contenersi in contingenza di simili delitti graui (perchè de treuiali il Capitano senza atti ne può, come si è detto altroue, dar il castigo à esso ben visto) deuesi sapere, che vi sono di due forti delitti cioè, publici, e priuati. Li publici son quelli per quali immediatamente resta offeso il Prencipe successiuamente se ne inferisce il danno ne priuati; come

se si scoprisse che alcuno haueffe tramato d' incendiar la Naue, e mandar la gente in aria, ò di dar quella con insidie in potere de nemici, ò casi pari. Li delitti priuati son quelli, con quali immediatamente è offeso il priuato, & in conseguenza il Prencipe al qual spetta inuigilare, che ne suoi stati tutti siano quieti, & in pace, & ognun goda il suo, perchè in ciò è deputato da Dio V. G. homicidio, furto, falsità, e simili: perciò sì nell' vna come nell' altra qualità de delitti suddetti il ministro del Prencipe può, anzi deue procedere, *ex officio*, senza querela di alcun offeso; perchè il suo Prencipe, & il di lui Fisco mediatamente, ò immediatamente è offeso.

Vi son poi de delitti per quali non si può procedere solo con querela, ad' istanza del proprio offeso, ò di suoi heredi, ò attinenti; e ne quali il Fisco non vi si può ingerire per quanto fossero grauissimi, V. G. lo stupro, adulterio, e simili, secondo il S. documento datoci in ciò da Nostro Signor Iddio nel S. Euangelio di S. Luca, nel modo che si riportò con la Cananea dicendoli *mulier ubi sunt qui te accusant?* &c. Similmente non vi entra Fisco nelle cause misse partecipanti del criminale, e del ciuile, se ben la causa sia introdotta criminalmente per via di querela, come faria l' inuasi-
one di possesso, baratteria di robba fidata, e simili. *Item* rispetto à quei delitti che dal suddito d'alcun Prencipe fossero commessi fuori del di lui stato

con-

contro chi che sia . La ragione è, perchè se bene può
 il Prencipe castigar vn suo suddito per sceleragine
 commessa altroue come scelerato, questo castigo
 procede per modo di correttione personale *citrà*
mortem, & membri mutilationem à fine di ridur-
 lo, se può, ad'emendatione; ma non lo può fare *ad*
vindictam, & ad mensuram delicti; perchè essen-
 do commesso fuori del dilui Stato esso non è offeso:
 ma se sopragiongesse querela dell' offeso fatta al
 Tribunale di quel Principe à cui è suddito il delin-
 quente, e nel dicui Stato non fù commesso il delit-
 to, si distingue: ò che il querelante, ouero offe-
 so, non è suddito, ò che è suddito, se non è sud-
 dito, oltre la querela ci vuol vn requisito, cioè
 che facci constar che nel luogo del commesso delit-
 to, non sia interuenuta processura contro suddetto
 Reo, non essendo conueniente cha sia subordina-
 to per vn' istessa delinquenza à due punctioni collà
 e quì; & all' hora concorrendoui querela, e tale
 giustificatione, si castiga *pœna mitiori, & extraor-*
dinaria. Se l'offeso, e suddito, basta la quere-
 la, e si procede alla punctione, come se il de-
 litto fosse commesso in Dominio senza ingerirsi
 il Fisco, e desistendo la parte, cessa la processura,
 sentenza, e sua esecutione: ma se nel luogo del de-
 litto hauesse subito alcuna pena, ouero fosse stato
 assoluto, con essersi costituito, in tal caso non è
 più luogo alla querela, e tali sono li vsi comuni, e
 frà noi ne dispone il nostro Statuto criminale lib. 2.
 cap. 96.

In oltre di tutti gli delitti, ò siano publici, priuati, ouero misti, di criminale, e ciuile, altri sono di fatto permanente, altri di fatto transeunte. Li primi sono quelli, li quali causano, e lasciano corpo di delitto, come farebbe il cadauere dal homicidio, la rottura dal furto, la falsità con la scrittura ò altra cosa falsificata, ò simili; e quelli di fatto transeunte, sono quelli, che non lasciano tale corpo di diletto, ò vestigio di esso doppo di loro; come esportation furtiua d'alcuna cosa senza rottura, conspiratione attentata da alcuni contro la Naue, ò Capitano, ò simili, de quali non resta contrasegno da riconoscersi.

Posto quanto sopra, e uenedo alla spiegatione dell'atto pratico, perche viaggiando in Naue puonno commettersi, e delle volte si sono commessi mancamenti graui, e per chiarirli non conuien tardare, e quando sieno manifesti conuien prenderne subito le giustificationi alle quali la tardanza è nociua, & il Capitano n'hà da dar conto, vi esemplifico la forma nelli seguenti modi. Prima di homicidio. Secondo di furto con rottura; perche *mutatis mutandis* tutti si regolano poi nell'istessa conformità.

In quanto al primo thema, per caggion d'esempio, viaggiando due, giocan frà loro, vengono per tal caosa alle mani, vn ferisce l'altro mortalmente, e poi di tal ferita muore; si incomincia in questa forma.

16. . . . à di giorno di à hore
 essendo la Naue nostra intitolata di cui
 è Capitano in viaggio alla vela nel Mare
 di partita da il giorno di
 incaminata per è comparso dinanzi al pre-
 fato Sig. Capitano esistente in e me Scriua-
 no di detta Naue. A Chirurgo di detta Naue il
 quale per debito del suo vfficio hà denunciato
 con suo giuramento defertoli da mè Scriuano
 d'ordine di esso Sig. Capitano in tutto come in ap-
 presso. Cioè, io vengo da medicare P vno de Ma-
 rinari di questa Naue il quale è ferito nella parte
 con ferita di punta, e si noti tutto ciò che
 dice il Chirurgo, il quale conuien come tale che sia
 pratico delle dinoncie, e sopra tutto si facci spic-
 care, se la ferita sia con pericolo di vita, e se tal pe-
 ricolo sia ordinario, ò grande, ò grandissimo;
 scritta che sia questa denoncia, si seguita come in
 appresso; cioè, il prefatto Sig. Capitano visto, e
 sentito il tenore di questa dinoncia, hà ordinato
 trasportarsi esso con R Nochiero, e me P Scriua-
 no al rancio di detto ferito,istente
 oue gionti, si è ritrouato giacer in detto rancio per
 caosa di detta ferita, la quale per li medicamenti
 apposti non si è potuta vedere, e chiamatolo per
 nome, rispondendo, se gli è dato giuramento da me
 Notaro d'ordine di esso Sig. Capitano di dire la
 verità sopra quanto farà ricercato; & hauendo giu-
 rato con il tocco di sua mano della presente scrittu-
 ra,

ra, è stato interrogato perche cosa si ritrovi così giacente esteso nel suo rancio, rispose per esser stato poco fa ferito da S. Marinaro in quella Naue; e fogiontoli che narri in che posto, e per qual causa, e con che forte d'armi sia stato ferito. Qui si estende la risposta, e si accerti che sia concludente, poiche non se ne può dare certo methodo, ma conuien che lo Scriuano adopri giudicio; è finita la risposta lo Scriuano gli la legga, e gli dica se stà bene, e se vi vuol agiongere, o sminuire; e finito, si interroghi delli astanti à questo fatto, e si noti la risposta, poi si interroghi di che Patria sia, che Parenti habbia, di che età, e quali effetti habbi in Naue, e si concluderà con dire, che ricauato quanto sopra, da detto offeso si son partiti. Profeguen- do poi questi atti il Capitano al suo posto di poppa farà chiamar di man in mano quelli che dall'offeso faran stati nominati per astanti al delitto, e li esaminerà nel modo seguente; e lo Scriuano noterà il tutto come in appresso: cioè. Il Prefato Sig. Capitano per giustificare questo fatto hà fatto chiamare à se nella sua camera di poppa il T. à cui essendoli da me Scriuano stato dato giuramento di mandato &c. di douer dire la verità, il quale col tocco di questa scrittura hà giurato, & interrogato opportunamente sopra il fatto esposto dal detto ferito, con suo giuramento disse: cioè, &c. Qui si noti tutto ciò che dirà il testimonio, e si procuri cacciarne vn costrutto concludente; e quando si veda

tergi-

tergiuersare si minacci di ceppi, e castighi; si inter-
 roghi dell'età, e Patria, e quando fosse di linguag-
 gio forastiere, si adopri l'interpetre nel modo, e
 forma notate altroue; e poi di man in mano si esa-
 minino li altri nominati, tutti nell'istessa forma, e
 tenore. Quando però si dia il caso che risani, dourà
 il Chirurgo denonciar in atti come è fuori di peri-
 colo. Quando poi morisse, dourà far altra dinoncia
 esser morto alla tal'hora, per causa di detta ferita;
 nel quale caso il Capitano con il Nochiere, & lo
 Scriuano ritorneranno alla visita del cadauere, e si
 noterà, ch'il Capitano visto suddetta dinoncia in tale
 giorno, & hora si è portato col Nochiere, e Scri-
 uano à prora, doue si è ritrouato il cadauere di vn
 huomo di statura . . . di pelo . . . di età, come
 dimostra l'aspetto, di anni . . . vestito, ò fascia-
 to, secondo che sarà; il quale cadauere, voltato, e ri-
 uoltato, e dinudato da . . . dimandato, &c. si è ri-
 trouato hauer vna ferita, ò quello che farà nella
 tale parte; e chiamato il Chirurgo, e datoli giura-
 mento, esso mediante, hà detto esser il cadauere del
 tale, qual è quello che è morto della ferita che hà
 esposto in la sua denoncia, e per totale recognitio-
 ne si son chiamati, E, F. capi di guardia di detta
 Naue, li quali con suo giuramento à lor deferito, e
 che singolarmente han preso, hanno comprouato
 esser il cadauere del . . . Marinaro qual
 pienamente conosceuano come persona del rollo
 loro, e che di tale nome cognome, e patria si no-
 minaua,

minaua, & era huomo degno di fede, e da bene, e per tale tenuto comunemente; sopra di queste giustificationi il Capitano è in obbligo far ponere in ceppi il delinquente, ò delinquenti, e poi fermarsi in procedere.

Se si trattasse poi di furto con rottura, in questo caso, spetta al Penese fare la denõcia, come, essendo andato in la stiuua hà ritrouato rotta la tale cassa. . . e si offerua la forma del giuramento, visita, & atti enonciati di sopra, *mutatis mutandis*, saluo che trattandosi di delitto occulto conueine chiamare ad' esaminarsi tutti li sospetti, & interrogarli ben bene, sopra di che non si può dare methodo proportionato, ma conuien che il Capitano, e Scriuano adoprinò giudicio; e quando alcuno che si tiene per sospetto si esaminerà, si dica nel principio, come si elamina senza alcun pregiudicio delle ragioni del Fisco, e quando si scuopra il Reo quando pur non vi sia totalmente in chiaro che sia delinquente si facci ponere in ceppi, notandosi che il prefato Capitano, visto ciò che risulta dalli atti contro il tale, hà deliberato caotelarsi di esso con farlo ponere, come fù posto, in ceppi, così refferendo B d' hauer esequito d' ordine, & in tutto come sopra.

Il predetto thema serue per tutti li delitti di fatto permanente, di qualsiuoglia specie egli sia, come anchora misti di criminale, e ciuile, de quali restasse corpo di delitto, ò vestigio di esso da riconoscere, ma nelli altri che non vi resta quanto sopra, si procede, ò con

ò con precedente denoncia, ò accusa, sopra della
 quale il Capitano ordina che si prendino le infor-
 mationi, & attualmente poi si prendono nella for-
 ma di sopra; e concluso che habbi circa esse, si cus-
 todiscono secretamente, & in casi suddetti, seguito
 il ritorno del Vascello, si consegnano insieme col
 Reo, ò Rei al Giudice Nationale della Naue, qua-
 le con quelle proue prosegue la causa; e lo Scri-
 uano di tale consegna di atti, e di persone
 ne prende riceuuta, & infila con l'altre sue scrit-
 ture al protocollo delle scritture di Naue: e questo
 ferui per instruttione sommaria, perchè l'hò posta,
 acciò li Scriuani di Naue che nò fanno il Criminali-
 sta, sappino come contenersi sino al termine che spet-
 ta à loro; perchè se si è in squadra armata vi sono li
 Auditori, e suoi Attuari, & in terra li Giudici de-
 putati, de quali è il mestiere. Chi vuol poi farsi ben
 eappace di studio attinente à Criminalità, per non
 andar addietro alli volumi del Farinaccio Ro-
 mano, nè del Claro con le additioni del Baiardo,
 solo in le risoluzioni prenderne alcun documento
 attinente alla particolarità, che há alla mano, si con-
 tenti per instruttione perfetta leggere il Gomesio
 nelle sue resolutioni criminali esposte doppo le ci-
 uili, che da esso imparerà meglio, che da ogn' altro
 Autore quanto in questa pratica desidera.

C A P O C H I N T E S I M O
Di Vsi, e Consuetudini Marittime in Genere in

E Regola indubitata, che chi hà da giudicare, è obbligato con ogni più opporuno mezzo in effigiar tanto che ritroui la verità. Hora in queste pratiche marittime, il mezzo più certo, è preualersi delli vsi, e consuetudini, doue non ritroua legge scritta; perche in ristretto l' vto, e consuetudine non é altro che vna legge non scritta, & al Mondo non vi sono nè si puonno dare controuersie alcune più frequentemente bisognuoli di ricorrere alli vsi che le marittime: perciò vn graue Autore il Francese qual non volse spiegar il suo nome ne compilò di questa materia vn libro, non meno erudito, che ben fondato in suo naturale linguaggio qual intitolò *Los vs del Mar*, de documenti del quale in qualche parte mi sono seruito ne luoghi da me citati; ma perche il radunarli tutti in alcun capo è impossibile, essendo diuersi, secondo la diuersità de paesi, delle persone, e de tempi: perciò basta che qui li tocchi generalmente, e vi porga il modo di ritrouarli, & adoprarli.

Questi vsi secondo le contingenze de casi si ritrouano, & adopranò comunemente con far chiamar alcun huomo prouetto, e verato, e per tale reputato in la materia che si hà alle mani, circa la quale non vi sia
 alcu.

alcuna legge scritta sopra di cui si possa far giudicio; al medesimo si fa dar giuramento di douer dire candidamente il suo sentimento, e consuetudini praticate. E delle volte si fa poner in scritto l'espuesto da esso, il che fa proua, non però proua prouata, ma presontiuua, che trasferre in ogni caso il carico di prouar il contrario a chi se ne domanda grauato; e quando si tratti di pratica tale, che non meriti procedersi a proue positue, può il Giudice informarsi verbalmente, e secondo quella prouedere, e quando si tratti di pratica graue; si procede alle prouue positue legitime con capitoli, & interrogatorij delle parti rispettiuamente, dalle quali risulti il consueto controuerfo, e secondo il costrutto di quella consuetudine prouata conuiene, e giudicare come se fosse legge scritta; e quando dalli atti fatti non risultasse proua concludente, e si restasse al buio, si prendono de mezzi termini conformi alla ragione, e lume naturale, che tali sono li vsi maritimi.

Donque per concludere, breuemente, dico, che chi ha da far giudicio in pratiche maritime, & in la pratica controuerfa non ritroua legge scritta, nè meno documento preciso, ò pontuale d'alcun classico Dottore, ne consulti con Periti da bene nel modo espuesto, che così si offerua da per tutto, e da ogni Natione fino dal Turco.

Chionque hà per sua fatalità à litigar in giudicio
 ciuile, ò sia Attore, ò sia Reo; e molto più
 chi fosse imputato d'alcun delitto dal quale si vogli
 sincerare in qualsiuogli Tribunale, e parte del
 mondo, conuien che si vagli d'alcuno Caosidico, ò
 sia Procuratore valente, che porti le ragioni, e non
 sia come quei musici che cantano d'aria, a quai le
 note musicali sono superflue, perchè hauendo del-
 le volte miglior organo di voce de periti in questo
 studio, sono da idioti più graditi; ma cantando al
 paragone con questi ne musicali passaggi sono da
 essi ammutiti. Il medemo segue frà quelli, che
 fanno l' Auocato, quali con superior noblezza co-
 me Medici, non pongono mano a ferri per sanar
 l' infermi, non heuendo hauuto habilità di saperli
 ben adoperare, come faceano li Auicenni, e Ga-
 leni, & vltimamente vn Geronimo Gardano stu-
 por del mondo in questo esercizio, si scusano non
 esser ciò di loro decoro, & il medemo in alcuni di
 quelli che si scusano consistter la parte loro in la spe-
 culatiua, e non in la pratica. Seruiti dunque d'
 esperto ancor in speculatiua, il quale canti d'aria,
 con buon organo di maestria, e con le note de li-
 bri, e così in l'vn, e l' altro modo ti serua d' auiso.

In occasione di che, essendo stata tale la mia professione per toccarne vn respiro, dirò, che l'esercizio di Caosidico fù sempre non meno importante che stimato in ogni più ben regolata Città tanto ne trafcorri secoli, quanto nel presente; in testimonio di che si adduce il testo pontuale in la L. B. C. *de procur. in fin.* nel quale Giustiniano Imperatore Legislatore si serue di queste parole, *quisquis igitur ex ijs quos agere permisimus vult esse Causidicus, eam solum quam sumet tempore agendi sibi sciat esse personam quousque Causidicus est, nec putes quisquam honori suo quidquam esse detractatum cum ipse necessitatem elegerit standi, & contempserit ius sedendi*: da che si ricaua che l'esercizio del Caosidico non solo è honorifico, e ciuile quando che honoreuolmente si eserciti, e dal modo, e forma d'essercitirlo in altro non si distingue da quello dell' Auocato, se non dal stare al sedere inanzi a Tribunali Superiori; e perciò da per tutto doue Caosidici formino Collegio, al medemo, da chi che sia, vien dato titolo di venerando come a tutti li altri, nell' essenza poi l'vn esercizio si distingue dall'altro in ritretto, solo che il Caosidico hà cura della caosa, e l' Auocato del Giudicio; cioè quello del continente, e questo del contenuto, nel resto caminano del pari & ognun con questi sappi come regularsi, e preghi Dio non intoparci.


Et

Et altro non occorrendomi per adesso, farò
 punto a questa mia breue faticha, il
 di cui fine, non meno che il
 principio voglio che sia
 consecrato a quel
DIO che fu,
 & è,
 e farà sempre.

*Prima cagion delle cagioni ascosa,
 Giusto, e Giustitia, e sapienza, e saggio,
 Principio, e fine ogni creata cosa.*

I L F I N E.


LO



LO STAMPATORE

A chi legge.

Sono così connaturali le scorretoni con le Stampe, come le imperfettioni col genere humano; maggiormente all' hora, che l' originale sia scritto con carattere, come è stato quello dell' Opera presente poco meno che inintelligibile: solo haurebbe potuto emendarlo, o almeno renderle meno frequenti, e meno smoderate l' Autore stesso; Ma l' età forpassante l' ottoagesimo, e le dilui occupationi non hanno permesso tal fortuna à quest' Opera, massime che si operaua con fretta. Non deui per tanto incolparne lo Stampatore di negligenza, quando in altre Opere ti hà seruito con attenzione, & esatezza, e con maggiore si protesta pronto, non meno che desideroso di seruirti; Má lasciati guidare dalla discrezione nell' intendere il vero senso, e dalla gentilezza in compatire gli errori, e viui felice.



LO STAMPATORE

A chi legge.

Sono così conosciuti le scottioni con le stam-
 pe, come le imperfezioni col genere humano,
 maggiormente all'hoia, che l'originale ha fatto
 con carattere, come è stato quello dell'Opera
 e perché poco meno che intelligibile: solo
 sarebbe potuto sembrare, o almeno rendere
 meno frequenti, e meno immoderate l'Autore.
 Illo, e Ma l'era supponendo l'originale
 le due occupazioni non hanno permesso tal fan-
 tasia a quest'Opera, e massime che si operava
 con fretta. Non deni per tanto incolpare lo
 stampatore di negligenza, quando in altre Opere
 se si ha fatto con attenzione, e chiarezza,
 con rispetto il proprio nome, non si può
 del resto di tanto. Ma l'autore si è
 la dizione nell'intendere il vero senso, e
 della gentilezza in comporre gli errori, e
 felice.

TAVOLA

Delle cose più notabili.

Nella quale incidenter si sono esposti gli errori più rilevanti occorsi nella presente Opera.

A

- A** Lueo del Fiume che cosa sia c. 3. pag. 9. num. 6. ** Dove troverai riconoscere*
- Architetto di Navi suoi oblighi c. 6. p. 18. n. 15. ** lin. 10. leggi rino-*
- Accrescimento di Vascello senza saputa de committenti c. 7. p. 22. n. 1. consenso d'alcuni *re.*
- di essi circa detto accrescimento c. 7. p. 23. a n. 2. vsque ad 5. circa il consenso di detto accrescimento c. 7. p. 24. a n. 6. vsque ad 9.
- Accrescimento di Naue più volontario che forsofo c. 8. p. 24. n. 1.
- Accordi de partecipi, se doppo la fabrica dourano farsi á chi spettino c. 9. p. 26. n. 1.
- Acquisto di Vascello, auisi circa esso c. 22. p. 87. & 88. a n. 16. ad 20.
- Assicurato per scuoder, cosa debba prouare c. 33. p. 141. n. 7.
- Accomenda cosa sia c. 34. n. 1. differenza dalla cõpagnia p. 151. n. 2. 3. & 4. auertim. p. 154. n. 5.
- Accomendante, e suoi priuilegi c. 35. p. 153. & 154. a n. 1. ad 5.

Anteriorità, e posteriorità negata in due Accomendanti in caso che vno non sappi dell' altro p.

154. n. 7. & 8.

Accomendatario quando obbligato a conti, e quando resti disobbligato p. 155. n. 9. & 10. condanna per mancanza n. 11. auertimento n.

12. & 13. autorità di esso p. 156. n. 14. suoi obblighi p. 156. n. 16. p. 157. n. 18. & n. 20.

Accomendante obbligato a conti del Accomendatario p. 156. n. 15.

Patti dell'accomenda offeruabili p. 157. n. 21.

& 22.

Afficurazione c. 51. p. 216. n. 1. cosa sia c. 52. p.

221. n. 1. & 2. sopra a che cosa si faccia p.

222. n. 5. & 6. termini di essa n. 7. auiso, &

caso occorso n. 8. & 9.

Afficuratore quando sia tenuto p. 223. n. 11. &

c. 61. p. 264. n. 16. & c. 57. p. 247. n. 7.

Afficurazione senza termine tempo, e viaggio,

quando s'intendano p. 224. n. 14.

Afficurazione trascendente il rischio frà chi si di-

tribuisca il danno occorso p. 224. n. 16. & p.

225. n. 17. auisi per controuerse n. 18. & p.

226. n. 19.

Afficurazioni dopo il sinistro sono valide p. 229.

n. 26. sopra nuoua incerta p. 229. n. 27.

Afficurazione sopra la libertà d'alcuno che dop-

po preso fosse ripigliato p. 230. n. 29. auer-

timenti circa detta afficurazione p. 230. n. 30.

Afficurazione sopra Vascello a tempo determina-
to che si affogasse in altura p. 231. n. 31. altro
caso p. 231. n. 32.

Auili circa li Afficuratori, & assicurati. p. 232. n.
33. & 34 & p. 233. n. 34.

Termine del pagamento di afficurazione p.
233. n. 35.

Auaria, e sua ethimologia c. 60. p. 255. n. 1. di
quante sorti sia ibi n. 2. quali siano p. 255.
n. 3. & p. 256. n. 4. quando diuenti sinistro
totale ibi n. 5. terza specie di Auaria ibi n. 6.

Auaria voluntaria p. 257. n. 7. altre auarie p.
258. & 259. n. 8. & 9. quando per esse si sia te-
nuto ibi.

Armamento in corso c. 62. p. 266. n. 1. come
si conceda n. 2. distributione della preda p. 267.
n. 3. robba depredata combattendo di chi resti
p. 268. n. 6. altre offeruanzi. ibi.

Auaria della scala di Levante è forza di Prencipe
c. 66. p. 284. n. 6.

Abbandonamento di Vascello per dubietà di gra-
ue danno è di conto dalli Afficuratori c. 69.
p. 291. n. 1. Abbandonamento per morbo
contagioso, è caso fatale p. 292. n. 2. abban-
donamento per fetore insopportabile ibi n. 3.

Angarie da chi possono esser imposte c. 73. p.
302. n. 3.

Ancoraggio più non pagato da Naue che vscita
sia ritornata in porto per accidente c. 72. p.

Ancoraggio non pagato da Naue che approdi ac-
cidentalmente, obbligata alla denuncia del *vi-*
ventorum p. 299. n. 9.

Alienatione di Naue all' incanto, ò à partito co-
me possa farsi c. 89. p. 372. n. 3. Oblatore co-
me debba contenersi ibi n. 4.

* *Presè-* **Amministratori di negotio c. 94. p. 388. * atti-**
ze nella **nenze ad essi. ibi, modo di contenersi p. 389.**
lin. 5. **n. 3.**
leggi

princi- **Appellatione di sentenza suoi effetti c. 98. p. 402.**
palè. **n. 1. sentenze dell' Illustriss. Conferuatori di**
Mare inappellabili, e quando p. 403. Appella-
tioni frà quanti giorni conuenga interporre p.
404. num. 9.

B

B Anditi, da doue c. 2. p. 7. n. 18.

Barche loro qualità, e differenza dalle Na-
ui c. 6. p. 15. n. 6.

Beneditione del Vascello, & auisi circa di esso c.
9. p. 26. n. 5. & 6.

Bombardieri c. 16. p. 6. n. 72.

Barratteria in che consista c. 74. p. 304. n. 1. Affi-
curatori non tenuti per essa p. 305. n. 2. pena
de Barrattieri secondo lo Stat. di Genoua. ibi
n. 3. sua diuersità dal furto ibi n. 4.

- C**ontrattatione. maritima che coia inferisca,
 che vtili apporti, auisi circa di essa c. 1. &
 p. 1. & 2. a n. 1. vsque ad 5.
- Carena, ò concia c. 8. p. 25. a n. 2. vsque ad 5.
- Caratti come si distribuiscano frà partecipi, auisi
 circa di essa, dist. c. 9. p. 26. n. 2. & 3.
- Carico della Naue quando si principia c. 9. p. 26.
 n. 4.
- Carico di vino olio, & altro liquore, chi sia ob-
 bligato per la bontà de Vasi c. 43. p. 184. n. 5.
- Consolato accettato da Principi c. 10. p. 30. n.
 9.
- Carico di legnami, priuilegio del Patrone circa
 esso c. 43. p. 183. n. 1. difficoltà risolut. num.
 2. p. 184. n. 3.
- Chirurgo, & Aiutante, loro obbligi c. 11. p. 34.
 n. 3.
- Capitano di Naue qual conditione, & età debba
 hauere c. 12. p. 36. a n. 1. vsque ad 7. suoi
 obblighi n. 9. p. 38. n. 14. 15. & 16. c. 26. p.
 107. n. 23. & 24. c. 64. p. 278. n. 2. &
 3. c. 71. p. 296. n. 3. c. 72. p. 297. n. 2. & p.
 298. n. 3. viaggiando c. 79. p. 342. in fine,
 qualità che deue hauere p. 37. n. 11. & 13. in
 occasione di delitti c. 100. p. 406. n. 1. & p.
 407. ibi.
- Capitano Germano lodato come ottimo c. 12. p.
 37. n. 12.

428
Capitano comē debb̄a esser riuerito, pena di chi
lo offenderà, & altro c. 12. per totum.

Calafatti c. 16. p. 60. n. 11.

Contratto, e sua definitione, diuersità c. 19. p. 71.

& 72. a n. 1. ad 5. p. 73. n. 10.

Contrattatione lecita a tutti, obiettionē con ris-
posta c. 19. p. 72. & 73. a n. 6. ad 9. difficoltà

p. 73. & 74. n. 11. & 12. auuisi p. 75. n. 13. &

14.

Compra di Naue, auuisi circa essa c. 22. p. 83. a n.

1. ad 5. & p. 86. n. 9. p. 87. n. 13.

Compagnia mercantile sua definitione, diuersità, e
ricordi c. 24. p. 95. a n. 1. vltque ad 5.

Caricando due Naui per l' istesso luogo qual pre-
ferita c. 26. p. 104. n. 8.

Circa la coperta di Naue Consolato Mar. spieg.

c. 28. p. 119. n. 5.

Cartella di reciulo c. 30. p. 122. n. 3 & 4.

Cambio maritimo sua forma c. 32. p. 129. n. 1.

auuisi p. 130. n. 2. & 3. & p. 134. n. 19. & 20.

& p. 137. n. 27. sua origine p. 131. n. 5. sua

definitione n. 6. ad 8. & p. 132. n. 9. quando

diuenti vsura n. 10. necessitā di essa n. 12. di

che debba partecipare p. 133. n. 13. Oltramō-

tani come lo vsano p. 134. n. 18. risichi, che

li rendono lecito p. 135. n. 21. obiettionē, &

risposta n. 22. ad 25.

Risichi non espressi nel contratto di cambio

perche si corrono c. 33. p. 140. n. 1. & 2.

Artio-

Attione del cambio maritimo à modo di che

proceda p. 141. n. 3. & 4.

Vtile del cambio maritimo quando non sia do-

uuto p. 141. n. 5. quando si possi dimandare n.

6. ragione n. 8. patto solito porsi in tal cam-

bio p. 142. n. 6.

Cambio obbligato con guarentigia obblighi del

Notaro p. 142. num. 10. & 11.

* Altri-
mente

Cambio per viaggio, e tempo determinato p.

142. n. 12. & 13.

nella lin

11 leggi

se non

Cambista è assicuratore, Cambiante assicurato

p. 143. n. 14. casi controuerfi n. 15. & p. 144.

* L' assi-

n. 16. Padrone di nauigatione quando possi

curatore

obbligare la Neue per cãbio p. 144. n. 17. & 18.

nella lin

9. all' as-

Confessione de recepto nel cãbio maritimo p. 145.

sicurato-

n. 19. danari dati à cãbio mar. per tẽpo indefini-

re.

to p. 145. n. 20. 21. 22. dati con determinatione

di viaggio, e tempo c. 146. n. 23. 24. & 25.

dati a deneplacito p. 148. n. 26. cambio mari-

timo fino a che termine p. 148. n. 27.

Cambio senza determinatione del principio p.

148. num. 28. danaro dato a cambio mariti-

mo a termine prefisso n. 11. senza accordo, se

saguisse sinistro p. 148. n. 28. & 29. vtile efor-

bitante sopra detto cambio p. 149. n. 30. ca-

so contingibile nel cambio maritimo rispetto

* Quel

non nel-

la linea

al Padrone p. 149. n. 31.

Cambio maritimo a cui siano prescritti i limiti p.

142. n. 12.

26. vi è

per er-

rore.

Con-

Contratto di Colonna cosa sia c. 36. p. 159. n. 1.
 sua diuersità dall' accomenda, e conferenza con
 essa n. 2. 3. & 4. altro contratto simile p. 160.
 n. 5. perchè il ricauato si distribuiscia in parti
 n. 6. per danno seguito di distributione del ricauato
 n. 7. 8. 9.

Contratto di Colonna fraternizza con il Contratto
 di società mercantile c. 27. p. 163. n. 1.
 discordanza n. 2. confusione di più contratti
 per giudicare di essi p. 164. n. 3. altre attinenze
 a questo Contratto p. 164. n. 4. & 5.

Conserua di Naui c. 48. p. 105. n. 1. cosa sia p.
 207. n. 10. Direttore di esse, suo obbligo n. 11.

Contributione di Naui conuoiate al Comandante
 obblighi di esso p. 205. n. 23. & 4. priuilegi
 di Naui presidiarie p. 206. n. 7.

Sottoconuoiio come segua p. 206. n. 8.

Difficoltà circa le naui obbligate à conuoiarsi
 risol. p. 206. n. 9.

Contrasegno di conserua nell' atto di partenza
 p. 207. n. 12.

Conserua di Naui, e suoi obblighi, & utili in
 caso di preda p. 207. n. 13. 14. & 15.

Corfaria, ouero piratica come si commetta c. 61.
 p. 260. n. 1. & 2. piratica si distingue da rube-
 ria ibi n. 3.

Corfaro, ouero Piratà chi sia c. 51. p. 224. n. 12.
 & c. 61. p. 260. n. 4. pena ad esso douuta, e
 quando p. 260. n. 5. 6. & 7. prohibitione dello

Stat. di Genoua p. 262. altro stat. p. 263. n. 12. ricettatori de corsari pena pari ibi n. 13. pena di essi ibi n. 14. auertimenti p. 264.

Combattimento forsofo: cosa debba osseruare il Comandante in tale occasione c. 64. p. 277. oratione diuota da recitarsi ibi.

Combattimento volontario casi due c. 64. p. 278. & 279.

Contrabando quando siegua, diuersità di nomi c. 71. p. 295. n. 1. frode che pur non sia contrabando p. 296. n. 2.

Compratore di roba fraudata ò con baratteria, ò con furto è tenuto in pena di furto c. 74. p. 306. quando possa schiuarla ibi n. 6.

Compratore in publico di robba venale, quantonque fraudata non tenuto c. 74. p. 307. n. 7.

Casi ne quali si deue contribuire p. 322. & 323. a n. 2. ad 6. requisiti per essa ibi n. 7. modo di contenersi ibi n. 8. & p. 324. la Naue per quanto vi entri ibi n. 9. & p. 325. n. 11. doue si facci il calcolo p. 325. n. 1. estimò delle robe, in che stato di esse debba farsi p. 325. n. 12. noli entrano in calcolo per essa p. 326. n. 14.

Controuerfia nella consegna, ò riceuimento di merci per bagnamento, ò altro modo di contenersi c. 80. p. 334. n. 3. se in consegna di casse, ò altro, si trouassero mancanti in qualità di peso, & altro, che non fossero espresse nella

- polizza non tenuto il Capitano c. 80. p. 336.
 n. 6. Crediti di trè forti c. 81. p. 337. n. 2. spiegazione
 di esse p. 338. a 341. Stat. di Genoua in ma-
 teria di contrattatione p. 342.
 Concorso de' creditori priuileggiati p. 346. tal
 priuilegio quando perisca c. 347. n. 9.
 Caso deplorabile di Capitano Marco Antonio
 Carrattino c. 86. p. 362.
 Contratto di compra, ò vendita, suoi requisiti
 c. 87. p. 36. n. 2.
 Censaro sue attinenze c. 88. per totum
 Conto nel quale sia trascorso errore deuesi riuere-
 dere c. 95. p. 392. n. 1. limitatione p. 393. n. 2.
 Consolnationali loro origine c. 96. p. 394. n. 1.
 altre attinenze p. 357.
 Consolato di Mare d'ordine di chi fù composto
 p. 395. n. 2. sue ordinationi intorno alli Con-
 soli ibi n. 3.
 Cause di pratiche maritime sommarissime c. 97.
 p. 398. n. 3. cause di assicuratione de' vascelli so-
 no di giurisdictione cumulatiua ibi n. 5. in cau-
 se di riscossione di assicuratione come si stila
 p. 399. n. 6.

Delitto commesso in Naue da chi debba
 punirsi c. 100. p. 406. n. 2.

Delitti

Delitti publici, delitti priuati quali siano p. 408.

n. 5.

Delitti ne quali non s'ingerisce il Filco. se non
con querela p. 408. n. 6. ragioni p. 409.

Delitti di fatto permanente, e di fatto transeunte
ib quali p. 410. n. 7. thema dell'atto pratico ibi
n. 8.

Essercitori di vascelli da che così detti, loro
autorità c. 10. p. 29. n. 1. & c. 11. p. 35.

n. 5. c. 12. p. 36. n. 8.

Essercitoria diferente dal noleggio a scaffo, & in
che c. 10. p. 29. n. 2. 3. & 4.

Essercitori à che obbligati Conf. che ne tratta c.

10. p. 29. n. 5. & 6. & p. 32. n. 15. & 16.

Essercittori come possono esser obbligati dal Ca-
pitano, diuersità d'opinioni, e quali siano c. 10.

p. 30. n. 7. 8. & 10. parere dell'Autore ragioni
circa esso p. 31. & 32. n. 13. & 14.

Essarcia cosa significhi c. 90. p. 374. n. 1. attinen-
ze ad essa per totum c.

Essécutione personale da che habbi origine c. 91.
p. 376. n. 3. priuileggiati in caso tale p. 377.

n. 4. Ebrei presi quando restino schiaui, ò no
c. 82. p. 382. caso occorso ibi n.

Delitti publici, delitti privati quali hanno p. 408.

Forza di Prencipe c. 66. p. 282. n. 1. quando
accada p. 282. n. 2. differente dalla Corfa-
ria & in che ibi n. 3. **F**iumi altri publici, altri privati quali ogn'vn di
essi ibi n. 2. dominio di essi a chi competa,
ibi n. 3.

Fabricieri di Vascelli priuileg. v. vascelli.

Fabricieri de vascelli quando, & in che puniti c.

6. p. 17. n. 12. **F**abricieri hanno regresfo contro la Naue fabrica-
ta saluo patti in contr. c. 6 p. 18. n. 14.

Formula del ricatto per fabrica d'vna barca c. 6.
p. 19.

Formula della dichiarazione de partecipi c. 9. p.
27.

Formula dell'elezione del Capitano c. 12. p. 44.

Formula del contratto di compra, ò vendita c.
22 p. 89.

Formula di Noleggio generale c. 25. p. 98.

Formula della poliza di carico c. 30. p. 123.

Formula del cambio maritimo p. 138.

Formula del contratto d'Acomena, & Implici-
tà c. 34. p. 152.

Formula del contratto di colonna p. 161.

Formula del protesto del Noleggiatore contro il
Padrone altra formula da farsi nel libro quan-
do non si possi farla in scritto p. 171. & 172.

Formula de contratti, che puonno farsi viaggiando c. 50. p. 213.

Formula dell'assicurazione c. 51. p. 217.

Form. della nota del gettato in mare c. 58. p. 255.

Formula dell'armamento in corso frà Partecipati, e

Capitano p. 269.

Formula di patente per armamento di guerra c.

263. p. 263.

Formula di patente per Vascello di mercanzia p.

275.

Formula del *vi ventorum* c. 72. p. 300. auviso

circa di essa p. 301.

Furto non pagato dalli Assicuratori c. 78. p. 306

n. 2.

Formula del testimoniale c. 115. p. 315.

Formula del ripartimento per la contribuzione c.

77. p. 326.

Formula per l'incatenamento di Vascello seques-

trato, o di altri effetti c. 78. p. 378.

Formula dell'atto pratico in occasione di delitti

c. 100 p. 411.

Furto con rottura di Naue a chi spetta denonciar-

lo c. 100. p. 414. n. 9. modo di procedere per

esso furto ibi.

Quando non opera

Quando non opera

Quando non opera

Guerno temporaneo commendato da S.

Tomaso c. 2. p. 6. n. 13.

Guar-

436
Guardiano di Naue, suoi oblighi c. 16. p. 56. &
57. n. 1. & 2.
Gabieri lor cure c. 16. p. 59. n. 9.
Grano caricato frodi in esso c. 41. p. 175. n. 1. &
2. & p. 176. n. 3. & 4. modo di fraudarlo n. 5.
Grano lecitamente trattenuto per bisogni p. 177.
n. 7.
Grano di più, caricato, che si perda in porto, non
bonificato da chi hauesse preso il suo p. 177. n.
8.
Gettito in mare c. 58. p. 249. perche trà fatali ibi
n. 1. di quante sorti ve ne sia, e quali ibi n. 3.
come si debba esequire p. 150. n. 5. & p. 253.
n. 5. & p. 254. n. 6.
Genouesi obligati al suo Statuto in caso di gettito
come anco li qui condotti p. 252. n. 1. & 2.
dispositione del medemo Stat. n. 3. dubio in-
torno le due specie di gettito p. 253. n. 4.
Gettito causato da mala stiuua, ò stracarico a dan-
no di chi sia p. 254. n. 7. quando si debba ibi n.
8.
Gabelle da chi possino esser imposte c. 73. p. 302.
n. 3.
Germinamento cosa sia c. 76. p. 317. n. 14. quã-
do sia tale p. 319. n. 5. quando si facci ibi n.
2. quando non operi p. 318. n. 3. altri casi p.
ibi & 319. n. 4. & p. 320.
Giuditij di queste forti c. 97. p. 398. legitimazio-
ne di persona, e competenza di Giudice anche
in

in cause tomayij fime in causa di mancanza co-
 ome si regoli p. 399. n. 7.

Giouani de Mercanti hanno giuridica autotità di

ricouer comerci c. 80. p. 334.

* autē-
 tica leg-
 gi autor-
 rità.

Instrumenti da fabricar nauì, se si rompono
 non pagati c. 6. p. 18. n. 17.

Inconueniente che dia vtile quett. c. 15. p. 55. n.

8. & 9.

Imprestito di Naue giudicaz. circa esso, notatione

c. 23. p. 92. an. 1. ad 4. & p. 93. a 5. ad 7.

Impiotta sua diuersità dall' Accomenda c. 34. p.

141. n. 5. 6.

Naue che inuesti, contributione per roba smar-

rita anche doppo il periglio c. 55. p. 241.

obbligo del Captano in caso di picciol danno p.

242. n. 2. mercanzia quando obligata al dan-

no in simile casi p. 242. n. 2.

Incendio quando vi si presumi colpa c. 65. p.

281. n. 1. Assicuratori de fatali son tenuti 161.

n. 2. Naue incendiata in porto se possa distrug-

gerli p. 282. nu. 3.

Imperizia, caso ocoiso c. 70. p. 292. Effercitori, e

vascello tenuti per essa ibi n. 2. quando scusa-

to ibi n. 3.

Incaten. zione di noue cosa sia c. 78. p. 330. n. 1.

come si esequisca in Gen. ibi n. 2. forma di ot-

tenerla

tenerla per lo Stat. di Gen. p. 331. n. 3. secondo il Ius comune n. 4. requisiti p. 332. modo di sottrarsi da essa p. 333. n. 10. se fatta in tempo che il Vascello sia di partenza, e non troui sicurtà ibi n. 10. quando possa moderarsi il credito p. 334. n. 11. auuiso ibi n. 12. difficoltà per Naue partita con sigortà di ritornare qual finistrasse p. 333. n. 13. quando non possi più essere incatenata p. 336. n. 14. altra difficoltà rileuante p. 337. n. 15.
 Indulti de creditorì a debitori cosa siano c. 91. p. 379. n. 7. auertimento ibi.

Liguria perche così detta, distretto, denominat. di vna parte di essa in che si destingua dal dominio c. 2. p. 5. n. 11. * & 12.

* propria mente leg. gi propriamente.
 Libri ne quali si notano li Vascelli del Genouesato c. 10. p. 32. n. 14.
 Libro dello Scriuano c. 14. p. 50. & 51. n. 7. & 9. & 10.
 Libro di boccaporto, o recini c. 30. p. 123. n. 6.
 Legnami caricati priuileggio del Padrone circa esso carico c. 43. p. 183. n. 1. difficoltà risoluta n. 2. & p. 184. n. 3.

M

Mare comune a tutti, a cui conuenga la
di lui giurisdictione, fin doue si estenda, da
che habbi origine, acquisto di essa c. 1. p. 2. &
3. a n. 1. vsque ad 5.

Parole di S. Agostino circa l'imperio sopra di
esso c. 2. p. 3. n. 6.

Mare subordinato a giurisdictione c. 2. * p. 6.

Mare Ligustico a chi competa, da chi sia com-
mandato, fin doue, e perchè ad essi conuenga
c. 1. p. 4. n. 8. 9. & 10. effetti della giurisditi-
one maritima c. 1. p. 6. n. 16. & 17.

* La que-
stione
nella lin-
5. 21 è
per erro-
re leggi
la quale

Moggia che misura sia, e quanto pesi c. 6. p. 15. n. 4.

Materiali di Naue quando possino ripigliarsi c. 6.
p. 17. n. 13.

Marco di mercantia caricata, non deue più vari-
arsi c. 14. p. 50. n. 8.

Marinari loro età c. 17. p. 61. n. 1. 2. loro priui-
legi p. 62. n. 3. p. 64. n. 5. & ad vlt.

Mefate quando non corrano c. 26. p. 113. n. 32.

Mercantie bagnate in Naue chi sia tenuto c. 27.
p. 115. n. 5.

Mercantia con fetore suo posto in Naue c. 28. p.
120. n. 8. mercantia fina, e frangibile p. 120.

n. 9. Mercantia caricata non manifestata c. 29. p. 121.
n. 2. & 3.

Mercante qual sia c. 49. p. 208. n. 1. quando ob-
bliga-

bligato alla Naue per danni c. 49. p. 210. n. 8.
 Mercante che muore in Naue custodia di sue robe p. 210. n. 9. se hauerà noleggiata esso la Naue, e s' infermasse n. 10. altro obbligo del mercante verso la Naue p. 211. n. 11.
 Mercantia recuperata dopo il gettito. contributo, non è più del primo Padrone c. 77. p. 326. n. 13.

Merci poste in la scassa per darle in terra che si perdessero contribuite c. 80. p. 335. n. 4.
 Mercante che si imbarchi paga nolo per la sola mercantia c. 84. p. 355. n. 9.

Marinari non sodisfatti c. 85. p. 356. n. 1.
 Mesate come si regolano p. 357. n. 2. quando si pagano a tanto per viaggio p. 358. n. 3. auertimento ibi n. 4. quando al terzo delli utili p. 360. n. 7. quando vadino à metà ibi n. 8.
 Marinaria quando possa essere licentiata p. 359. n. 5. quando nò ibi n. 6.

Marinero che morisse viaggiando come disfatti li heredi p. 360. n. 7.
 Per merci cosa s'intenda c. 87. p. 366. n. 1.
 Merce, che doppo la vendita perfetta perisse, è a rischio del compratore c. 87. p. 367. n. 5.
 altro caso di merce venduta p. 367. n. 5.

Merci che si bagnano per piano in Naue c. 26. p. 106. n. 17.

* Non
 nella lin
 8. vi è
 per erro
 re

Nau-

Nolo accordato che gli scudieri non possano

per loro officio non possono.

Navigatione, sua origine non mai prohibita
vso di essa, sua definitione c. 5. p. 13.

n. 2. & 3. perchè necessaria, e come venga
interrotta p. 13. & 14. n. 3. 5. & 6.

Naue da che così detta c. 6. p. 14. n. 1.

Naue di minor portata, e lor comandanti come
nominati c. 6. p. 15. n. 5.

Nochiero à che sia tenuto, sua autorità, & al-
tro c. 13. *per totum*

Nauigatione vtilità, auisi intorno ad essa c. 18. p.
69. *per totum.*

Noleggio cosa sia, regola di esso c. 25. p. 96. n.
1. & 2. quando è per conto totale del Noleg-
giatore p. 97. n. 3. & 4.

Noleggio particolare, cosa sia, in che consista
ibi n. 5. 6. & 7.

Noleggio voluto da Prencipe, a chi spetti il dà-
no c. 26. p. 103. n. 1. se con ministri n. 2.

Noleggio dato a due parti diuerse, chi sia preferito
ibi n. 3. & 4. per miglior partito, per Nolo

preferito a maggior numero p. 164. n. 3.

Nolo incerto come sia douuto, quando ibi n. 6. & 7.

Noleggiatore che si vogli estrarre dal noleggio
quando, e come possi farlo p. 104. a n. 9. ad

13. se il Capit. p. 105. n. 14. & 16.

Noleggiatore a che sia tenuto c. 26. 106. n. 17.
c. 26. p. 109. n. 27.

* Non
nella
lin. 8. vi
è per
errore

Nolo accordato che già si leua non può variarfi
p. 106. n. 18. non può abbandonarfi n. 19.

Noli impediti per qualità di merci si pagano per
intieri p. 107. n. 21.

Noli non accordati p. 107. n. 21.

Nolo di robba, che naturalmente habbi patito
si paga p. 107. n. 22.

Nolo anticipato da passagieri, quando si perde
p. 108. n. 25.

Noleggio che termini in viaggio p. 109. n. 28.
altri impedimenti di noleggi p. 109. n. 29. ad

31. altre annotationi p. 109.

Nauarolo suoi obblighi c. 28 p. 117. n. 12. & 3.
p. 120. n. 9. p. 125. n. 6. p. 126. n. 8.

Naue che debba porsi a partito c. 89. p. 371.
n. 1.

Naucellaro suoi obblighi c. 28. p. 119. n. 6. c. 84.
p. 354. n. 1. & c. 90. p. 377. n. 2.

Naue suoi obblighi con mercanti c. 49. p. 209.
n. 5.

Naufragio c. 57. p. 245. n. 1. robe saluate da
esso non contribuiscono p. 246. in dubio si hà

per fatale p. 246. n. 4. obblighi, e pene di
chi lo causasse p. 247. n. 5. caso contingibile,
risoluzioni p. 246. n. 6.

Naui di mercantia non si deuono trattenerc. 67.
p. 287. n. 3. se trattenute sono tenuti li afficu-

ratori c. 16. n. 4.
Nolo perchè si prenda c. 83. p. 350. quando sia
dovu-

douuto c. 84. p. 352. n. 1. noli non ritardati a
pagarsi per controuerfie p. 353. n. 2. auerti-
mento p. 354.

Nolo pagato sopra il crescimento delle merci in
Naue p. 354. n. 5. sopra robba, che siasi
guasta naturalmente ibi n. 6.

Noli pagati con la stessa robba condotta c. 84 p.
354. n. 8.

Nolo quando si paghi c. 84. p. 355. n. 11.

O Perarij giornalieri quanto debbano traua-
gliare c. 6. p. 18. n. 16.

Obblighi di più verso vn solo c. 20. p. 75. per
totum.

Olio caricato, auertimenti c. 28. p. 119. n. 7.

Obbligo fatto in naue quando non valido c. 50.
p. 211. quando valido n. 2. casi quattro n. 3.
conualidarli n. 212. n. 4. causa di quanto so-
pra n. 5.

Obblighi fatti in mare quando vagliono p. 212.
n. 9.

Ormeggi come debbano farsi per non daneggiare
li altri c. 79. p. 142. n. 5.

- P**esca libera ad ognuno, per quale *Ius* perchè
 alle volte proibita c. 4. p. 10. n. 12. & 3.
 Pesca riservata regalo de Prencipe ibi n. 4.
 Pesci presi con hamo non pagano ibi n. 1. 5.
 Pescatori doue obligati vendere li pesci ibi n. 5.
 Contratto circa la pesca auertimenti intorno
 ad essa c. 4. p. 11. n. 7. 8. & 9.
 Partecipe d' alcuna fabrica di Vascello che man-
 chi c. 6. p. 19. n. 18. & 19.
 Pietro d' Aragona non fa legge con sua constitu-
 tione c. 10. p. 30. n. 9.
 Partecipe di meno carratti, che pretensioni po-
 ssono competere quando, e perchè n. 18. 19.
 & 20.
 Pillota che significhi, suoi oblighi, pene, a qua-
 li è sogetto c. 15. p. 53. & 54. a n. 1. ad 5.
 Patroni mal gouernanti li Vascelli c. 15. p. 55. n.
 5. 6. & 7.
 Pene da che così detto suoi oblighi c. 16. p. 58.
 n. 5.
 Proeri, ò sia inferuienti alla proda, lor cure c. 16.
 p. 59. n. 8.
 Permuta di Vascello c. 22. p. 88. n. 21.
 Poliza di carico c. 30. p. 123. n. 5. auuifi circa
 essa spiegatione della clausula *dice essere* c. 31.
 p. 124. a n. 1. ad 5. p. 126. n. 7. 9. & per to-

Passaporto cosa inferisca c. 91. p. 376. n. 2.
 Protetto sua definizione c. 39. p. 168. n. 1. come
 si faccia n. 2. auviso n. 3. & 4. causa di esso p.
 169. n. 5. se impedito per causa di Superiore
 a cui douria farsi, modo da contenersi n. 6. &
 7.
 Prouisioni di viveri per partenza c. 34 p. 185. n.
 1. d'armamenti p. 186. n. 3. obbligo del Cap.
 in questi casi n. 4. & 5. prouisioni circa lo spi-
 rituale n. 6.
 Predatione c. 46 p. 192. n. 1. quando habbi lu-
 oglio p. 193. n. 2. quando se ne acquisti il to-
 tale Dominio n. 3. casi cinque n. 4. detti casi
 quando habbino luogo p. 145. n. 5. risoluti-
 one di essi a n. 6. ad 10. & p. 199. n. 17.
 Preda quando s'intenda ridotta in sicuro p. 195.
 n. 7.
 Preda abbandonata de depredanti p. 198. a n. 12.
 ad 16.
 Passaggiere qual sia c. 49. p. 268. n. 2.
 Patron di Vascello suoi obli ghi con mercanti, e
 passaggieri p. 209. n. 34. 5 & 6. & 7. con ma-
 rinari c. 85. p. 362. n. 10.
 Partenza impedita, casi diuersi c. 45. p. 187. a n.
 1. ad 6. obli ghi del Capitano circa l' impedi-
 mento de nemici, spese causate come si riparti-
 no p. 189. n. 7. & 8. circa li noli p. 190. n.
 10.

Caso

- Caso improuiso di detto impedimento p. 191.
 a n. 11. ad 139. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.
- Patenti, e lettere commendatitie auctori che ne
 trattano c. 63. p. 273.
 Porto sua deffinitione c. 79. p. 340. n. 1.
 Priuilegio della legge sopra compra, ristoro, &
 vltima speditione di Naue c. 82. p. 344. re-
 quisiti per ottenere detto priuilegio p. 345. di-
 fficultà p. 346. n. 6.
 Priuilegi de debitori di due forti c. 91. p. 375.
 n. 1.
 Priuilegio per noli, e restitutione di robe carica-
 te c. 83. p. 348. n. 1. 2. & 3. difficultà risolut.
 p. 349. a n. 4. ad 9. p. 351.
 Pagamenti alla gente di Naui che sia totalmente
 sinistrata come resoluti c. 86. p. 464. ad 465.
 Partito fra Partecipi d'alcuna Naue modo di con-
 tenerli c. 89. p. 372. n. 4. Possessore del Capi-
 taniato, o Padroneggio in tali casi resta al po-
 sesso p. 337. n. 5. Prigioni di guerra fra Chri-
 stiani se possono far contratti, & vltime volon-
 tà c. 81. p. 383. n. 7.
 Pignoratione contra alcuno cap. non puonno far-
 si delli armamenti, o atrezzi del Vascello c. 99.
 p. 405. n. 3.
 Paghe de marinari non pagano creditor c. 99. p.
 406. n. 5.

Ripa del fiume comune, e non pagaranc orlaggiu. 3.
 p. 9. n. 7. m. 1. 1. b. s. v. d. b. s. v. p. b. s. 1. n. s.

Roba ritrouata in mare c. 47. p. 201. n. 1. auertimenti
 circa essa n. 2. regalo al ritrouatore p. 202. n. 3. se ri-
 dotta in terra p. 203. quando restia chi la troua n. 5.

Diuisione di roba ritrouata p. 203. n. 8. oggini eile?
 Roba di getto, e naufragio ritrouata, auertimento p
 204. n. 9. altro auertimento n. 10. ub. o. n. s. p. e. i. l. e. 2.

Riasicurazioni c. 52. p. 228. n. 228 forma della poliza
 di esse ibi n. 24. attinenze n. 25. i. n. t. o. i. n. t. o. i. 2.

Regalo, che esige armata nauale da Vascello mercan-
 te, è forza di Prèncipe c. 66. p. 285. n. 7.

Raprefaglia cosa sia c. 67. p. 286. n. 1. & p. 287. n. 2.

Riuolutione della gente in Naue carico delli assicurato-
 ri c. 88. p. 289. & 290. s. p. e. i. l. e. 2. o. i. l. g. b. n. e. 2.

Rendimento de conti à cosa oblighi c. 94. p. 390. n. 4.
 quando s'intenda reso il conto p. 391. n. 5. i. l. e. 1.

Rendimento di conto per amministrazione di Vascello c.
 95. p. 393. n. 3. se smariti li libri per caso fatale ibi n. 4. 2.

S

Scriuano da chi debba conferirsi suo giuramento
 qualia, oblighi, e pena c. 14. per totum suo aiu-
 tante c. 30. p. 124. n. 1. & c. 80. p. 343. n. 2. & 3.
 & c. 81. p. 337. n. 1. i. d. i. l. e. 2. o. i. l. g. b. n. e. 2.

Stipulatione doue bisogneuole sua definitione, & altro
 c. 20. p. 78. n. 12. 13. 14. s. p. e. i. l. e. 2. o. i. l. g. b. n. e. 2.

Sigortà, altri vocaboli ad esse attinenti, e quali siano, difi-
 coltà

coltà risoluta, definitione, & altero c. 21. p. 79. *per totum*
 Stiuare le merci in Naue, difficoltà, requisiti c. 27. p. 115.

à n. 1. ad 4. & ad 6. vsque ad 11. marinari cooperan-
 ti alla stiuua quando pagati c. 43. p. 284. n. 4.

Stalia cosa sia da che cosa detta c. 38. p. 165. n. 1. diui-
 sione, e subdiuisione di essa n. 2 & 3.

Stalie irregolari arbitrarie al Giudice per li accidenti p.
 166. n. 4.

Stalie quanto durino per Naui, e barche p. 116. n. 5.
 & 6. & n. 7. & 8.

Giorni correnti, & vtili di carico, e discarico per le sta-
 lie p. 167. n. 9. & 10. auertimenti al Capitano n. 11.

Sopracarico c. 40. p. 173. n. 1. cosa sia n. 3. cura di esso
 p. 174. n. 5. sua autorità n. 6. & 7. suoi emolumenti

n. 8. suo posto in Naue p. 175. n. 9.

Scandaglio cosa sia c. 42. p. 178. n. 1. & 2. & p.
 182. n. 6. suo riscontro p. 179. n. 3. auertimenti p.

181. n. 4. oblighi dello Scrivano circa lo scandaglio
 p. 182. n. 5.

Sinistro quando sia dell'Assicuratore c. 52. p. 227. n. 3.
 Sinistro che occorra in mare, ò da mare è sempre fata-
 le p. 221. n. 4.

Sinistri fatali non obliganti al danno c. 56. p. 242. n. 1.
 Sinistri quali siano p. 243. n. 2. per quanti sia tenu-

to chi si assume il rischio, e quali p. 243. & 244.
 perche detti fatali ibi

Scaricamento di merci carico dello Scrivano modo di
 contenersi c. 80. p. 343. n. 2. se dopo scaricata vna

parte, quelle che restassero si perdesse, non con-
 tribuite

tribuite da chi prese le sue c. 80. p. 335. n. 5.
 Scaricamen. impedito obbligo del Cap. c. 80. p. 336.
 Saluo condotto, e saluaguida cosa inferiscano c. 91.
 p. 376. n. 2. saluocondotto ciuile, a chi concesso e
 quanto duri p. 378. n. 6.
 Saluocondodotto concesso dal Portofrenco, ò reali
 concessi dal Prencipe, ò dalla lagge p. 380.
 Schiauitudine suo origine c. 92. p. 381. n. 1. sua defi-
 nitione ibi n. 2. attinenze ad essa c. 82. p. 383.
 Sentenze ciuili come si eseguiscono c. 99. p. 404. n. 2.
 aiuto per pignoratione contra alcuno cap. p. 405. n. 3.

T

Timonier. c. 16. p. 60. n. 10.
 Testamento fatto in mare *more militari* si tollera
 c. 50. p. 212. n. 6. quanto duri n. 8. quanti testimonij
 debba haüere p. 213. n. 10. osseruazioni n. 11:
 Testimoniale c. 75. p. 308. n. 1. doue conuenga farsi, & in
 che modo p. 309. n. 2. & p. 310. n. 5. trè nomi suoi
 proprij ibi n. 3. quando facci fede in giudicio, e fuori
 ibi n. 4. quando debba presentarsi ibi n. 9. obbligo
 delli interessati p. 312. n. 10. auisip. 313., & p. 315.
 effetto dell' approuatione di esso p. 314.

V

Vendita della Naue prohibita al Capitano auerti-
 menti c. 22. p. 85. n. 7. & 8. p. 86. n. 10. 11.
 p. 87. n. 14. & 15.
 Vascello minore deue cedere al maggiore c. 53. p. 235:
 n. 1.

- n. 1. come ciò s'intenda p. 235. n. 2. casi seguiti ibi
 se l'vrtato fosse stracarico p. 236. n. 3.
 Vascello che esca, ò bordeggi doue cedere all'entrante
 p. 236. n. 4. & c. 79. p. 340. n. 2. quando è in
 porto suoi oblighi p. 341. n. 3. & 4.
 Vascello che per sinistro debba scarica si c. 54. p. 237.
 n. 1. p. 239. n. 5. ò pur resti in nauigabile p. 238. n. 2.
 obligo del mercante p. 140.
 Vascello depredato da nemici p. 279. n. 5. obligo del
 Capitano n. 6. frà chi si distribuiscia il danno ibi
 Vascello cacciato da corsari ricouerato in porto, & iui
 trattenuto, non è corsaria c. 16. p. 284. n. 4. Vascello
 trattenuto forzosamente benchè pagato è forza di
 Principe c. 66. p. 284. n. 5.
 Vendita di merci, suoi requisiti c. 87. p. 367. n. 2. & 3.
 Vendite due di vna stessa merce, come debba conte-
 nerfi per lo compratore c. 87. p. 367. n. 4.
 Vendita di merci a tempo non paga interesse c. 87. p.
 368. n. 8. auiso circa le vendite ibi n. 9.

Fine della Tauola.

